



Senato della Repubblica  
XVIII Legislatura

Fascicolo Iter  
**DDL S. 1335**

Modifiche all'articolo 40 della legge 28 luglio 2016, n. 154, in materia di contrasto del bracconaggio  
ittico nelle acque interne

# Indice

1. DDL S. 1335 - XVIII Leg. ....	1
1.1. Dati generali . . . . .	2
1.2. Testi . . . . .	4
1.2.1. Testo DDL 1335 . . . . .	5
1.2.2. Testo approvato 1335 (Bozza provvisoria) . . . . .	9
1.3. Trattazione in Commissione . . . . .	12
1.3.1. Sedute . . . . .	13
1.3.2. Resoconti sommari . . . . .	14
1.3.2.1. 9 <sup>a</sup> Commissione permanente (Agricoltura e produzione agroalimentare) . . . . .	15
1.3.2.1.1. 9 <sup>a</sup> Commissione permanente (Agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 60 (ant.) del 09/07/2019 . . . . .	16
1.3.2.1.2. 9 <sup>a</sup> Commissione permanente (Agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 62 (pom.) del 16/07/2019 . . . . .	27
1.3.2.1.3. 9 <sup>a</sup> Commissione permanente (Agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 91 (ant.) del 30/07/2019 . . . . .	34
1.3.2.1.4. 9 <sup>a</sup> Commissione permanente (Agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 66 (ant.) del 31/07/2019 . . . . .	35
1.3.2.1.5. 9 <sup>a</sup> Commissione permanente (Agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 88 (ant.) del 17/12/2019 . . . . .	38
1.3.2.1.6. 9 <sup>a</sup> Commissione permanente (Agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 89 (ant.) del 18/12/2019 . . . . .	44
1.3.2.1.7. 9 <sup>a</sup> Commissione permanente (Agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 90 (ant.) del 19/12/2019 . . . . .	47
1.4. Trattazione in consultiva . . . . .	53
1.4.1. Sedute . . . . .	54
1.4.2. Resoconti sommari . . . . .	56
1.4.2.1. 1 <sup>a</sup> Commissione permanente (Affari Costituzionali) . . . . .	57
1.4.2.1.1. 1 <sup>a</sup> Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 50 (pom., Sottocomm. pareri) del 29/07/2019 . . . . .	58
1.4.2.1.2. 1 <sup>a</sup> Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 52 (pom., Sottocomm. pareri) del 24/09/2019 . . . . .	61
1.4.2.2. 2 <sup>a</sup> Commissione permanente (Giustizia) . . . . .	64
1.4.2.2.1. 2 <sup>a</sup> Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 25 (pom., Sottocomm. pareri) del 30/07/2019 . . . . .	65
1.4.2.2.2. 2 <sup>a</sup> Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 26 (pom., Sottocomm. pareri) dell'08/10/2019 . . . . .	66
1.4.2.3. 5 <sup>a</sup> Commissione permanente (Bilancio) . . . . .	67

1.4.2.3.1. 5ªCommissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 194 (pom.) del 01/10/2019.....	68
1.4.2.3.2. 5ªCommissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 195 (pom.) del 02/10/2019.....	79
1.4.2.3.3. 5ªCommissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 197 (pom.) dell'08/10/2019.....	84
1.4.2.3.4. 5ªCommissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 206 (pom.) del 23/10/2019.....	90
1.4.2.3.5. 5ªCommissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 207 (ant.) del 24/10/2019.....	97
1.4.2.3.6. 5ªCommissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 208 (pom.) del 29/10/2019.....	101
1.4.2.4. 14ª Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea).....	106
1.4.2.4.1. 14ªCommissione permanente (Politiche dell'Unione europea) - Seduta n. 118 (pom.) del 30/07/2019.....	107
1.4.2.4.2. 14ªCommissione permanente (Politiche dell'Unione europea) - Seduta n. 119 (pom.) del 01/08/2019.....	114

## **1. DDL S. 1335 - XVIII Leg.**

# 1.1. Dati generali

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Disegni di legge

Atto Senato n. 1335

**XVIII Legislatura**

---

Modifiche all'articolo 40 della legge 28 luglio 2016, n. 154, in materia di contrasto del bracconaggio ittico nelle acque interne

**Titolo breve:** *bracconaggio ittico acque interne*

---

Iter

**19 dicembre 2019:** approvato (modificato rispetto al testo del proponente) (trasmesso all'altro ramo)

**Successione delle letture parlamentari**

**S.1335**

**approvato**

[C.2328](#)

in corso di esame in commissione

---

Iniziativa Parlamentare

**[Simone Bossi](#)** ( [L-SP-PSd'Az](#) )

**Cofirmatari**

**[Maurizio Campari](#)** ( [L-SP-PSd'Az](#) ), **[Paolo Arrigoni](#)** ( [L-SP-PSd'Az](#) ), **[Luigi Augusori](#)** ( [L-SP-PSd'Az](#) ), **[Alberto Bagnai](#)** ( [L-SP-PSd'Az](#) ), **[Claudio Barbaro](#)** ( [L-SP-PSd'Az](#) ), **[Giorgio Maria Bergesio](#)** ( [L-SP-PSd'Az](#) ), **[Anna Cinzia Bonfrisco](#)** ( [L-SP-PSd'Az](#) ), **[Stefano Borghesi](#)** ( [L-SP-PSd'Az](#) ), **[Luca Briziarelli](#)** ( [L-SP-PSd'Az](#) ), **[Francesco Bruzzone](#)** ( [L-SP-PSd'Az](#) ), **[Roberto Calderoli](#)** ( [L-SP-PSd'Az](#) ), **[Massimo Candura](#)** ( [L-SP-PSd'Az](#) ), **[Maria Cristina Cantu'](#)** ( [L-SP-PSd'Az](#) ), **[Marzia Casolati](#)** ( [L-SP-PSd'Az](#) ), **[William De Vecchis](#)** ( [L-SP-PSd'Az](#) ), **[Antonella Faggi](#)** ( [L-SP-PSd'Az](#) ), **[Roberta Ferrero](#)** ( [L-SP-PSd'Az](#) ), **[Sonia Fregolent](#)** ( [L-SP-PSd'Az](#) ), **[Umberto Fusco](#)** ( [L-SP-PSd'Az](#) ), **[Tony Chike Iwobi](#)** ( [L-SP-PSd'Az](#) ), **[Raffaella Fiormaria Marin](#)** ( [L-SP-PSd'Az](#) ), **[Roberto Marti](#)** ( [L-SP-PSd'Az](#) ), **[Enrico Montani](#)** ( [L-SP-PSd'Az](#) ), **[Tiziana Nisini](#)** ( [L-SP-PSd'Az](#) ), **[Andrea Ostellari](#)** ( [L-SP-PSd'Az](#) ), **[Giuliano Pazzagli](#)** ( [L-SP-PSd'Az](#) ), **[Emanuele Pellegrini](#)** ( [L-SP-PSd'Az](#) ), **[Pasquale Pepe](#)** ( [L-SP-PSd'Az](#) ), **[Simona Pergreff](#)** ( [L-SP-PSd'Az](#) ), **[Cesare Pianasso](#)** ( [L-SP-PSd'Az](#) ), **[Simone Pillon](#)** ( [L-SP-PSd'Az](#) ), **[Daisy Pirovano](#)** ( [L-SP-PSd'Az](#) ), **[Pietro Pisani](#)** ( [L-SP-PSd'Az](#) ), **[Mario Pittoni](#)** ( [L-SP-PSd'Az](#) ), **[Nadia Pizzol](#)** ( [L-SP-PSd'Az](#) ), **[Stefania Pucciarelli](#)** ( [L-SP-PSd'Az](#) ), **[Paolo Ripamonti](#)** ( [L-SP-PSd'Az](#) ), **[Erica Rivolta](#)** ( [L-SP-PSd'Az](#) ), **[Massimiliano Romeo](#)** ( [L-SP-PSd'Az](#) ), **[Gianfranco Rufa](#)** ( [L-SP-PSd'Az](#) ), **[Maria Saponara](#)** ( [L-SP-PSd'Az](#) ), **[Paolo Saviane](#)** ( [L-SP-PSd'Az](#) ), **[Rosellina Sbrana](#)** ( [L-SP-PSd'Az](#) ), **[Christian Solinas](#)** ( [L-SP-PSd'Az](#) ), **[Donatella Tesei](#)** ( [L-SP-PSd'Az](#) ), **[Paolo Tosato](#)** ( [L-SP-PSd'Az](#) ), **[Gianpaolo Vallardi](#)** ( [L-SP-PSd'Az](#) ), **[Manuel Vescovi](#)** ( [L-SP-PSd'Az](#) ), **[Cristiano Zuliani](#)** ( [L-SP-PSd'Az](#) )

Natura

ordinaria

Presentazione

Presentato in data **11 giugno 2019**; annunciato nella seduta n. 120 del 11 giugno 2019.

Classificazione TESEO

PESCA , LAGHI STAGNI LAGUNE , FIUMI E TORRENTI , DIVIETI , TUTELA DELLA FAUNA

Relatori

Relatore alla Commissione Sen. [Paolo Ripamonti \(L-SP-PSd'Az\)](#) (dato conto della nomina il 9 luglio 2019) (cessato dal mandato).

Facente funzioni Sen. [Gianpaolo Vallardi \(L-SP-PSd'Az\)](#) il 9 luglio 2019 .

Relatore alla Commissione Sen. [Gianpaolo Vallardi \(L-SP-PSd'Az\)](#) (dato conto della nomina il 18 dicembre 2019) .

Assegnazione

Assegnato alla [9<sup>a</sup> Commissione permanente \(Agricoltura e produzione agroalimentare\)](#) in sede **redigente** il 3 luglio 2019. Annuncio nella seduta n. 129 del 3 luglio 2019.

Pareri delle commissioni 1<sup>a</sup> (Aff. costituzionali), 2<sup>a</sup> (Giustizia), 5<sup>a</sup> (Bilancio), 13<sup>a</sup> (Ambiente), 14<sup>a</sup> (Unione europea), Questioni regionali

Nuovamente assegnato alla [9<sup>a</sup> Commissione permanente \(Agricoltura e produzione agroalimentare\)](#) in sede **deliberante** il 6 dicembre 2019. Annuncio nella seduta n. 171 del 9 dicembre 2019.

Pareri delle commissioni 1<sup>a</sup> (Aff. costituzionali), 2<sup>a</sup> (Giustizia), 5<sup>a</sup> (Bilancio), 13<sup>a</sup> (Ambiente), 14<sup>a</sup> (Unione europea), Questioni regionali

## 1.2. Testi

## 1.2.1. Testo DDL 1335

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Senato della Repubblica XVIII LEGISLATURA

N. 1335

### DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **Simone BOSSI**, **CAMPARI**, **ARRIGONI**, **AUGUSSORI**, **BAGNAI**, **BARBARO**, **BERGESIO**, **BONFRISCO**, **BORGHESI**, **BRIZIARELLI**, **BRUZZONE**, **CALDEROLI**, **CANDURA**, **CANTÙ**, **CASOLATI**, **DE VECCHIS**, **FAGGI**, **FERRERO**, **FREGOLENT**, **FUSCO**, **IWOBI**, **MARIN**, **MARTI**, **MONTANI**, **NISINI**, **OSTELLARI**, **PAZZAGLINI**, **Emanuele PELLEGRINI**, **PEPE**, **PERGREFFI**, **PIANASSO**, **PILLON**, **PIROVANO**, **Pietro PISANI**, **PITTONI**, **PIZZOL**, **PUCCIARELLI**, **RIPAMONTI**, **RIVOLTA**, **ROMEO**, **RUFA**, **SAPONARA**, **SAVIANE**, **SBRANA**, **SOLINAS**, **TESEI**, **TOSATO**, **VALLARDI**, **VESCOVI** e **ZULIANI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA L'11 GIUGNO 2019

Modifiche all'articolo 40 della legge 28 luglio 2016, n. 154, in materia di contrasto del bracconaggio ittico nelle acque interne

Onorevoli Senatori. - Ormai da diversi anni tutte le acque interne del territorio nazionale italiano sono interessate da un fenomeno sempre più dilagante di pesca illegale e bracconaggio ittico, di carattere industriale, il cui pescato, di dubbia tracciabilità e certificazione sanitaria, non trova rilevante apprezzamento sul territorio nazionale, ma la cui destinazione trova particolare collocazione, principalmente in circuiti di lavorazione e consumo nei mercati dell'Est Europa. Il pesante depauperamento della risorsa ittica presente in tutte le aste fluviali è causato da un costante e massiccio prelievo di fauna ittica, anche pregiata, con mezzi vietati, particolarmente invasivi, ad elevata capacità di cattura e distruttivi per l'intero ecosistema acquatico. Tra i più dannosi ed atti a stordire e catturare le prede vi è l'utilizzo di corrente elettrica, di veleni e di altre sostanze chimiche. È assolutamente necessario prendere atto della difficoltà di interventi efficaci, nonostante l'impegno da parte della Forze dell'ordine, a causa della vastità dei corpi idrici da presidiare, delle modalità e degli orari con i quali viene perpetrata la pesca abusiva e, non ultimo, per l'esistenza di un complesso di norme di diversa tipologia (ittiche, igienico-sanitarie, di trasporto su strada, lavorazione, ecc.) spesso di difficile applicazione pratica. La pesca abusiva e il bracconaggio ittico di carattere industriale trovano particolare forza nelle lacune legislative atte a normare la pesca professionale. La pesca professionale in acque interne, esercitata prevalentemente in canali e fiumi, è pratica ormai anacronistica, che non trova riscontri nelle attività considerate virtuose di tipo professionale, esercitate al contempo in acque lagunari, salmastre e in alcuni grandi laghi e laghi minori del Centro e Nord Italia. Il forte depauperamento della risorsa ittica delle aste fluviali nazionali, incide in modo fortemente negativo sull'indotto economico riconducibile al settore della pesca sportivo-ricreativa, costituito da attività commerciali, aziende produttrici, strutture ricettive, operatori turistici, associazioni di volontariato, ecc; oltre ad essere in netto contrasto con il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale). Non vi è distinzione fra le licenze rilasciate per l'esercizio della pesca professionale in acque lagunari, salmastre o lacustri e le licenze rilasciate per l'esercizio della pesca professionale in acque dolci interne (canali o fiumi). Le licenze di pesca professionale vengono rilasciate a tutti i cittadini che possiedano i requisiti per richiederla, anche se di cittadinanza straniera, purché di Paesi appartenenti all'Unione europea. Molto spesso la pesca illegale di stampo industriale viene esercitata da possessori di licenza di tipo professionale, di nazionalità straniera, i

quali usano tale licenza, non tanto per esercitare una reale attività di pesca, visto che spesso si tratta di attività illecite difficilmente rintracciabile, quanto per riuscire ad ottenere così la regolarizzazione del pescato, in modo da poterlo commercializzare e indirizzare verso i paesi esteri di cui sopra. Le modalità di stoccaggio, lavorazione e distribuzione del pescato sono condotte in violazione delle norme igienico-sanitarie degli alimenti di origine animale, di cui al decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 193, al regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, e al regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004. Stante il sistema di autocertificazione vigente in ambito di pesca professionale, i pescatori di frodo, muniti di licenza, riescono ad aggirare con facilità i controlli sull'igiene degli alimenti, arrivando a commercializzare prodotti potenzialmente pericolosi per la salute dei consumatori, sia nel mercato italiano che nei mercati stranieri, in particolare quelli dell'Est Europa. Diventa per questo assolutamente indispensabile intervenire ad arginare il fenomeno della pesca abusiva, rendendo più efficiente il controllo a salvaguardia del patrimonio ittico, vietando la pesca professionale in tutte le acque dolci (canali e fiumi) del territorio nazionale, ad esclusione delle acque lagunari, salmastre e di alcuni grandi laghi e laghi minori, nei quali sia già esercitata la pesca professionale in forma cooperativa e tradizionale. Con questo disegno di legge si vuole circoscrivere la portata normativa della disposizione introdotta durante l'esame della legge di conversione del decreto-legge 29 marzo 2019, n. 27, cosiddetto « decreto emergenze in agricoltura », e con l'occasione prevedere la riformulazione della disciplina sanzionatoria prevista per la pesca professionale in acque interne circoscrivendo « il depotenziamento » dell'articolo 40 legge n. 154 del 2016 esclusivamente alle acque lagunari, salmastre e di alcuni grandi laghi e laghi minori, nelle quali sia già esercitata la pesca professionale in forma cooperativa e tradizionale. Per l'indicazione dei grandi laghi e laghi minori si rinvia all'elenco allegato al presente disegno di legge (allegato 1). Inoltre, viene previsto che le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, possano derogare al divieto di pesca professionale, di cui al comma 2-bis lettera a) del medesimo articolo 40, nei laghi nei quali sia già esercitata la pesca professionale in forma cooperativa o tradizionale.

Il presente disegno di legge si compone di un unico articolo volto a modificare l'attuale articolo 40 della legge 28 luglio 2016, n. 154, cosiddetto « collegato agricoltura » al fine di operare un distinguo sanzionatorio tra i divieti applicabili nei laghi di cui all'allegato 1, nelle acque salse o salmastre o lagunari e quelli applicabili nelle restanti acque dolci e nei laghi non contemplati nell'allegato.

## DISEGNO DI LEGGE

### Art. 1.

1. All'articolo 40 della legge 28 luglio 2016, n. 154, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) i commi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:

« 1. Al fine di contrastare la pesca illegale nelle acque interne dello Stato, è considerata esercizio illegale della pesca nelle medesime acque ogni azione tesa alla cattura o al prelievo di specie ittiche e di altri organismi acquatici con materiale, mezzi e attrezzature vietati dalla legge. È altresì considerata esercizio illegale della pesca nelle acque interne ogni azione di cattura e di prelievo con materiali e mezzi autorizzati effettuata con modalità vietate dalla legge e dai regolamenti in materia di pesca emanati dagli enti territoriali competenti. Ai fini della presente legge, sono considerati acque interne i fiumi, i laghi, le acque dolci, salse o salmastre o lagunari delimitati rispetto al mare dalla linea congiungente i punti più foranei degli sbocchi dei bacini, dei canali e dei fiumi. Nell'allegato 1 sono altresì individuati, i grandi laghi e i laghi minori nei quali sono vietate le attività di cui al comma 2.

2. Nei laghi di cui all'allegato 1, nelle acque salse o salmastre o lagunari è vietato:

- a) pescare, detenere, trasbordare, sbarcare, trasportare e commercializzare le specie di cui sia vietata la cattura in qualunque stadio di crescita, in violazione della normativa vigente;
- b) stordire, uccidere e catturare la fauna ittica con materiali esplosivi di qualsiasi tipo, con la corrente elettrica o con il versamento di sostanze tossiche o anestetiche nelle acque;
- c) catturare la fauna ittica provocando l'asciutta, anche parziale, dei corpi idrici;

- d) per l'esercizio della pesca sportiva, utilizzare reti, attrezzi, tecniche o materiali non configurabili come sistemi di pesca sportiva ai sensi dei regolamenti e delle leggi vigenti;
- e) utilizzare attrezzi per la pesca professionale nelle acque dove tale pesca non è consentita o senza essere in possesso del relativo titolo abilitativo;
- f) utilizzare reti e altri attrezzi per la pesca professionale difformi, per lunghezza o dimensione della maglia, da quanto previsto dai regolamenti vigenti »;

b) dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:

« *2-bis*. Nelle acque interne, ad esclusione di quelle indicate al comma 2, è vietato:

- a) l'esercizio della pesca professionale, nonché l'uso di strumenti e attrezzi atti a tale attività;
- b) utilizzare e detenere reti, attrezzi, tecniche o materiali non configurabili come sistemi di pesca sportiva, ai sensi dei regolamenti e delle leggi vigenti;
- c) detenere, trasbordare, sbarcare, trasportare e commercializzare le specie di cui sia vietata la cattura in qualunque stadio di crescita e durante il periodo di divieto per la riproduzione della specie, in violazione della normativa vigente;
- d) stordire, uccidere e catturare la fauna ittica con materiali esplosivi di qualsiasi tipo, con la corrente elettrica o con il versamento di sostanze tossiche o anestetiche nelle acque;
- e) catturare la fauna ittica provocando l'asciutta, anche parziale, dei corpi idrici.

*2-ter*. Le attività di cui al comma *2-bis*, lettera b), sono consentite nell'ambito di interventi di recupero e trasferimento, autorizzati dagli enti preposti, organizzati al fine di tutelare l'igienicità delle acque destinate al fabbisogno potabile o per ragioni di pubblico interesse o per motivi di studio o per ridurre le presenze che determinano situazioni di squilibrio biologico, nonché per la conservazione e la salvaguardia della fauna ittica che si trovi in situazioni di carenza idrica anche per l'esecuzione di lavori in alveo.

*2-quater*. Le regioni e le provincie autonome di Trento e di Bolzano con propri provvedimenti, per i laghi non inseriti nell'allegato 1 nei quali sia già esercitata la pesca professionale in forma cooperativa e tradizionale, possono prevedere deroghe al divieto di cui al comma *2-bis*, lettera a) »;

c) i commi da 3 a 7 sono sostituiti dai seguenti:

« 3. Sono inoltre vietati la raccolta, la detenzione, il trasporto e il commercio degli animali storditi o uccisi in violazione dei divieti di cui ai commi 2 e *2-bis*.

4. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque viola i divieti di cui al comma 2, lettere a), b) e c), e ai commi *2-bis* e 3 è punito con l'arresto da due mesi a due anni o con l'ammenda da 2.000 a 12.000 euro. Ove colui che viola il divieto di cui al comma 3 ne sia in possesso, si applicano altresì la sospensione della licenza di pesca per tre anni e la sospensione dell'esercizio commerciale da cinque a dieci giorni in violazione dei divieti di cui al comma 2 e da quindici a trenta giorni in violazione dei divieti di cui al comma *2-bis*.

5. Salvo che il fatto costituisca reato, per chi viola i divieti di cui al comma 2, lettere d), e) e f), si applicano la sanzione amministrativa da 1.000 a 6.000 euro e, ove il trasgressore ne sia in possesso, la sospensione della licenza di pesca per tre mesi.

6. Per le violazioni di cui al comma 2, lettere a), b), c), d), e) e f) e ai commi *2-bis* e 3, gli agenti accertatori procedono all'immediato sequestro e confisca del prodotto pescato, degli strumenti e attrezzi utilizzati, nonché al sequestro e alla confisca dei natanti, dei mezzi di trasporto e di conservazione del pescato anche se di terzi e anche se non utilizzati unicamente a tali fini. Il materiale ittico sequestrato ancora vivo e vitale è reimmesso immediatamente nei corsi d'acqua. Delle reimmisioni effettuate è data certificazione in apposito verbale. Per le violazioni di cui al comma 2, lettere d), e) e f), commesse da soggetti titolari di licenza di pesca professionale, il sequestro e la confisca dei natanti, dei mezzi di trasporto e di conservazione del pescato si applicano solo in caso di recidiva.

7. Qualora le violazioni di cui ai commi 2, *2-bis* e 3 siano reiterate e qualora il trasgressore le

commetta durante il periodo di sospensione della licenza di pesca o dell'esercizio commerciale, le pene e le sanzioni amministrative e il periodo di sospensione delle licenze sono raddoppiati. Le disposizioni del presente comma si applicano anche nel caso di pagamento della sanzione amministrativa in misura ridotta ».

Allegato 1

**GRANDI LAGHI:**

1. Lago Maggiore
2. Lago di Varese
3. Lago di Como e Lecco
4. Lago d'Iseo
5. Lago di Garda
6. Lago Trasimeno
7. Lago di Bolsena
8. Lago di Bracciano

**LAGHI MINORI:**

1. Lago di Orta
2. Lago di Mergozzo
3. Lago di Candia
4. Lago Grande di Avigliana
5. Lago di Viverone
6. Lago Lario
7. Lago d'Idro
8. Lago di Annone
9. Lago di Comabbio
10. Lago di Garlate
11. Lago Mezzola
12. Lago di Monate
13. Lago di Olginate
14. Lago di Pusiano
15. Lago di Corbara
16. Lago di Vico
17. Lago di Nemi
18. Lago di Fondi
19. Lago del Turano
20. Lago del Salto
21. Bacino di Campotosto
22. Lago Coghinas
23. Lago del Cixerri

## 1.2.2. Testo approvato 1335 (Bozza provvisoria)

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Senato della Repubblica XVIII LEGISLATURA

N. 1335

Senato della Repubblica

Attesto che la 9ª Commissione permanente (Agricoltura e produzione agroalimentare), il 19 dicembre 2019, ha approvato il seguente disegno di legge, d'iniziativa dei senatori Simone Bossi, Campari, Arrigoni, Augussori, Bagnai, Barbaro, Bergesio, Bonfrisco, Borghesi, Briziarelli, Bruzzone, Calderoli, Candura, Cantù, Casolati, De Vecchis, Faggi, Ferrero, Fregolent, Fusco, Iwobi, Marin, Marti, Montani, Nisini, Ostellari, Pazzaglini, Emanuele Pellegrini, Pepe, Pergreffi, Pianasso, Pillon, Pirovano, Pietro Pisani, Pittoni, Pizzol, Pucciarelli, Ripamonti, Rivolta, Romeo, Rufa, Saponara, Saviane, Sbrana, Solinas, Tesei, Tosato, Vallardi, Vescovi e Zuliani:

Modifiche all'articolo 40 della legge 28 luglio 2016, n. 154, in materia di contrasto del bracconaggio ittico nelle acque interne

Modifiche all'articolo 40 della legge 28 luglio 2016, n. 154, in materia di contrasto del bracconaggio ittico nelle acque interne

Art. 1.

1. All'articolo 40 della legge 28 luglio 2016, n. 154, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) i commi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:

« 1. Al fine di contrastare la pesca illegale nelle acque interne dello Stato, è considerata esercizio illegale della pesca nelle medesime acque ogni azione tesa alla cattura o al prelievo di specie ittiche e di altri organismi acquatici con materiale, mezzi e attrezzature vietati dalla legge. È altresì considerata esercizio illegale della pesca nelle acque interne ogni azione di cattura e di prelievo con materiali e mezzi autorizzati effettuata con modalità vietate dalla legge e dai regolamenti in materia di pesca emanati dagli enti territoriali competenti. Ai fini della presente legge, sono considerati acque interne i fiumi, i laghi, le acque dolci, salse o salmastre o lagunari delimitati rispetto al mare dalla linea congiungente i punti più foranei degli sbocchi dei bacini, dei canali e dei fiumi. Nell'allegato 1 sono altresì individuati i grandi laghi e i laghi minori nei quali sono vietate le attività di cui al comma 2.

2. Nei laghi di cui all'allegato 1, nelle acque salse o salmastre o lagunari è vietato:

a) pescare, detenere, trasbordare, sbarcare, trasportare e commercializzare le specie di cui sia vietata la cattura in qualunque stadio di crescita, in violazione della normativa vigente;

b) stordire, uccidere e catturare la fauna ittica con materiali esplosivi di qualsiasi tipo, con la corrente elettrica o con il versamento di sostanze tossiche o anestetiche nelle acque;

c) catturare la fauna ittica provocando l'asciutta, anche parziale, dei corpi idrici;

d) per l'esercizio della pesca sportiva, utilizzare reti, attrezzi, tecniche o materiali non configurabili come sistemi di pesca sportiva ai sensi dei regolamenti e delle leggi vigenti;

e) utilizzare attrezzi per la pesca professionale nelle acque dove tale pesca non è consentita o senza essere in possesso del relativo titolo abilitativo;

f) utilizzare reti e altri attrezzi per la pesca professionale difformi, per lunghezza o dimensione della maglia, da quanto previsto dai regolamenti vigenti »;

b) dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:

« 2-bis. Nelle acque interne, ad esclusione di quelle indicate al comma 2, è vietato:

- a) l'esercizio della pesca professionale, nonché l'uso di strumenti e attrezzi atti a tale attività;
- b) utilizzare e detenere reti, attrezzi, tecniche o materiali non configurabili come sistemi di pesca sportiva ai sensi dei regolamenti e delle leggi vigenti;
- c) detenere, trasbordare, sbarcare, trasportare e commercializzare le specie di cui sia vietata la cattura in qualunque stadio di crescita e durante il periodo di divieto per la riproduzione della specie, in violazione della normativa vigente;
- d) stordire, uccidere e catturare la fauna ittica con materiali esplosivi di qualsiasi tipo, con la corrente elettrica o con il versamento di sostanze tossiche o anestetiche nelle acque;
- e) catturare la fauna ittica provocando l'asciutta, anche parziale, dei corpi idrici.

*2-ter.* Le attività di cui al comma *2-bis*, lettera *b)*, sono consentite nell'ambito di interventi di recupero e trasferimento, autorizzati dagli enti preposti, organizzati al fine di tutelare l'igienicità delle acque destinate al fabbisogno potabile o per ragioni di pubblico interesse o per motivi di studio o per ridurre le presenze che determinano situazioni di squilibrio biologico, nonché per la conservazione e la salvaguardia della fauna ittica che si trovi in situazioni di carenza idrica anche per l'esecuzione di lavori in alveo.

*2-quater.* Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, con propri provvedimenti, per i laghi non inseriti nell'allegato 1 nei quali sia già esercitata la pesca professionale in forma cooperativa e tradizionale, possono prevedere deroghe al divieto di cui al comma *2-bis*, lettera *a)* »;

c) i commi da 3 a 7 sono sostituiti dai seguenti:

« 3. Sono inoltre vietati la raccolta, la detenzione, il trasporto e il commercio degli animali storditi o uccisi in violazione dei divieti di cui ai commi 2 e *2-bis*.

4. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque viola i divieti di cui al comma 2, lettere *a)*, *b)* e *c)*, e ai commi *2-bis* e 3 è punito con l'arresto da due mesi a due anni o con l'ammenda da 2.000 a 12.000 euro. Ove colui che viola il divieto di cui al comma 3 ne sia in possesso, si applicano altresì la sospensione della licenza di pesca per tre anni e la sospensione dell'esercizio commerciale da cinque a dieci giorni per la violazione dei divieti di cui al comma 2 e da quindici a trenta giorni per la violazione dei divieti di cui al comma *2-bis*.

5. Salvo che il fatto costituisca reato, per chi viola i divieti di cui al comma 2, lettere *d)*, *e)* e *f)*, si applicano la sanzione amministrativa da 1.000 a 6.000 euro e, ove il trasgressore ne sia in possesso, la sospensione della licenza di pesca per tre mesi.

6. Per le violazioni di cui al comma 2, lettere *a)*, *b)*, *c)*, *d)*, *e)* e *f)*, e ai commi *2-bis* e 3, gli agenti accertatori procedono agli immediati sequestro e confisca del prodotto pescato e degli strumenti e attrezzi utilizzati, nonché al sequestro e alla confisca dei natanti e dei mezzi di trasporto e di conservazione del pescato, anche se di terzi e anche se non utilizzati unicamente a tali fini. Il materiale ittico sequestrato ancora vivo e vitale è reimmesso immediatamente nei corsi d'acqua qualora tale reimmisione sia compatibile con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, e comunque senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Delle reimmissioni effettuate è data certificazione in apposito verbale. Per le violazioni di cui al comma 2, lettere *d)*, *e)* e *f)*, commesse da soggetti titolari di licenza di pesca professionale nei laghi di cui all'allegato 1, nelle acque salse o salmastre o lagunari, il sequestro e la confisca dei natanti e dei mezzi di trasporto e di conservazione del pescato si applicano solo in caso di recidiva.

7. Qualora le violazioni di cui ai commi 2, *2-bis* e 3 siano reiterate e qualora il trasgressore le commetta durante il periodo di sospensione della licenza di pesca o dell'esercizio commerciale, le pene e le sanzioni amministrative e il periodo di sospensione delle licenze sono raddoppiati. Le disposizioni del presente comma si applicano anche nel caso di pagamento della sanzione amministrativa in misura ridotta.

*7-bis.* All'accertamento delle violazioni ai divieti di cui ai commi 2, *2-bis* e 3 concorrono, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, le guardie addette alla vigilanza dei parchi nazionali e regionali e le guardie volontarie delle associazioni di protezione ambientale riconosciute, ai sensi delle

leggi vigenti, dalle regioni e dagli enti locali »;

d) il comma 10 è sostituito dal seguente:

« 10. Le disposizioni del presente articolo sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e con le relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 ».

2. Alla legge 28 luglio 2016, n. 154, è aggiunto, in fine, l'allegato 1 di cui all'allegato annesso alla presente legge.

IL PRESIDENTE

Allegato  
(articolo 1, comma 2)  
« Allegato 1  
(articolo 40, comma 2)

**GRANDI LAGHI:**

1. Lago Maggiore
2. Lago di Varese
3. Lago di Como e Lecco
4. Lago d'Iseo
5. Lago di Garda
6. Lago Trasimeno
7. Lago di Bolsena
8. Lago di Bracciano

**LAGHI MINORI:**

1. Lago di Orta
2. Lago di Mergozzo
3. Lago di Candia
4. Lago Grande di Avigliana
5. Lago di Viverone
6. Lago d'Idro
7. Lago di Annone
8. Lago di Comabbio
9. Lago di Garlate
10. Lago di Mezzola
11. Lago di Monate
12. Lago di Olginate
13. Lago di Pusiano
14. Lago di Corbara
15. Lago di Vico
16. Lago di Nemi
17. Lago di Fondi
18. Lago del Turano
19. Lago del Salto
20. Bacino di Campotosto
21. Lago Coghinas
22. Lago del Cixerri »

## **1.3. Trattazione in Commissione**

## 1.3.1. Sedute

---

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Disegni di legge  
Atto Senato n. 1335  
**XVIII Legislatura**

---

Modifiche all'articolo 40 della legge 28 luglio 2016, n. 154, in materia di contrasto del bracconaggio ittico nelle acque interne

**Titolo breve:** *bracconaggio ittico acque interne*

---

Trattazione in Commissione

### **Sedute di Commissione primaria**

Seduta

9<sup>a</sup> Commissione permanente (Agricoltura e produzione agroalimentare) in sede redigente

[N. 60 \(ant.\)](#)

9 luglio 2019

[N. 62 \(pom.\)](#)

16 luglio 2019

[N. 91 \(ant.\)](#)

30 luglio 2019

### **Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi**

[N. 66 \(ant.\)](#)

31 luglio 2019

9<sup>a</sup> Commissione permanente (Agricoltura e produzione agroalimentare) (sui lavori della Commissione)

[N. 66 \(ant.\)](#)

31 luglio 2019

[N. 88 \(ant.\)](#)

17 dicembre 2019

9<sup>a</sup> Commissione permanente (Agricoltura e produzione agroalimentare) in sede deliberante

[N. 89 \(ant.\)](#)

18 dicembre 2019

[N. 90 \(ant.\)](#)

19 dicembre 2019

## **1.3.2. Resoconti sommari**

## **1.3.2.1. 9<sup>^</sup> Commissione permanente (Agricoltura e produzione agroalimentare)**

# 1.3.2.1.1. 9ª Commissione permanente (Agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 60 (ant.) del 09/07/2019

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9ª)**  
**MARTEDÌ 9 LUGLIO 2019**  
**60ª Seduta**

*Presidenza del Presidente*  
**VALLARDI**

*Interviene il sottosegretario di Stato per le politiche agricole alimentari, forestali e del turismo  
Manzato.*

*La seduta inizia alle ore 12.*

*IN SEDE REDIGENTE*

**(1110) Deputato MOLINARI ed altri. - Modifica all'articolo 4 del testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, concernente le partecipazioni in società operanti nel settore lattiero-caseario**, approvato dalla Camera dei deputati (Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione, sospesa nella seduta del 3 luglio.

Il presidente **VALLARDI** comunica che non è ancora pervenuto il prescritto parere della Commissione bilancio, necessario per concludere l'esame del disegno di legge in titolo. Propone quindi di rinviarne la trattazione in attesa del suddetto parere.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

**(1335) Simone BOSSI ed altri. - Modifiche all'articolo 40 della legge 28 luglio 2016, n. 154, in materia di contrasto del bracconaggio ittico nelle acque interne** (Discussione e rinvio)

Il presidente **VALLARDI** (L-SP-PSd'Az), in sostituzione del relatore Ripamonti, riferisce alla Commissione sul disegno di legge in titolo, di iniziativa del senatore Simone Bossi e altri, che si compone di un articolo e di un allegato. Esso introduce modifiche alla legge n. 154 del 2016, articolo 40, rubricato "Contrasto del bracconaggio ittico nelle acque interne".

La relazione illustrativa del provvedimento denuncia come ormai da diversi anni tutte le acque interne del territorio nazionale siano interessate da un fenomeno sempre più dilagante di pesca illegale

e bracconaggio ittico, di carattere industriale, il cui pescato, di dubbia tracciabilità e certificazione sanitaria, viene collocato soprattutto in circuiti di lavorazione e consumo nei mercati dell'Est Europa. Il fenomeno è difficile da contrastare, a causa della vastità dei corpi idrici da presidiare, delle modalità e degli orari con i quali viene perpetrata la pesca abusiva nonché per una complessa congerie di norme (ittiche, igienico-sanitarie, di trasporto su strada, lavorazione, ecc.) spesso di difficile applicazione pratica.

In particolare, fa presente come la relazione illustrativa metta in evidenza le lacune legislative esistenti in materia di pesca professionale, sottolineando l'esigenza di distinguere tra la pratica ormai "anacronistica" della pesca professionale in acque interne, esercitata prevalentemente in canali e fiumi, e quella "virtuosa" esercitata in acque lagunari, salmastre e in alcuni grandi laghi e laghi minori del Centro e Nord Italia. L'esistenza di un unico tipo di licenza per i due tipi di pesca rende più difficile il contrasto della pesca illegale di tipo industriale, che viene spesso esercitata da stranieri in possesso di licenza professionale, i quali usano tale licenza solo per regolarizzare il pescato prelevato abusivamente e poterlo commercializzare e indirizzare verso i paesi esteri.

Per tali ragioni, il disegno di legge in esame si propone, attraverso le modifiche dell'articolo 40 della legge n. 154 del 2016, di rafforzare il controllo del patrimonio ittico, di vietare la pesca professionale in tutte le acque dolci (canali e fiumi) del territorio nazionale, ad esclusione delle acque lagunari, salmastre e di alcuni grandi laghi e laghi minori, nei quali sia già esercitata la pesca professionale in forma cooperativa e tradizionale, rivedendo conseguentemente anche l'attuale apparato sanzionatorio.

Ricorda che il comma 2 del citato articolo 40 reca un elenco di attività vietate nelle acque interne. Secondo le modifiche proposte dal disegno di legge in esame (comma 1), i divieti di cui al comma 2 dell'articolo 40 si applicano ai laghi indicati nell'allegato 1 al disegno di legge, nonché alle acque salse o salmastre o lagunari. Lo stesso disegno di legge (comma 2) introduce poi un'ulteriore lista di divieti, contenuta nel nuovo comma *2-bis*, per altre tipologie di acque interne. L'allegato 1 individua otto grandi laghi (Lago Maggiore, di Varese, di Como e Lecco, d'Iseo, di Garda, Trasimeno, di Bolsena e di Bracciano) ed ulteriori 23 laghi "minori". Quanto all'elenco delle attività vietate dal comma 2, rispetto al testo vigente la novella mira a specificare che l'uso dei sistemi non dedicati alla pesca sportiva sia vietato limitatamente all'esercizio della medesima attività di pesca sportiva.

Il disegno di legge in esame propone, quindi, l'inserimento dei nuovi commi da *2-bis* a *2-quater* nell'articolo 40. Come accennato, il nuovo comma *2-bis* reca l'elenco delle seguenti attività vietate nelle acque interne diverse dai laghi di cui all'allegato 1 e dalle acque salse o salmastre o lagunari: l'esercizio della pesca professionale e l'uso dei relativi strumenti e attrezzi; l'uso o la detenzione di tutto ciò che non sia configurabile come sistema di pesca sportiva, ai sensi delle disposizioni applicabili; l'esercizio di talune attività relative alle specie di cui sia vietata la cattura in qualunque stadio di crescita e durante il periodo di divieto per la riproduzione della specie, in violazione della normativa vigente; l'uso di esplosivi, elettricità, sostanze tossiche e anestetiche; lo svolgimento di attività che provochino l'asciutta dei corpi idrici. Rispetto a tali divieti, il comma *2-ter* disciplina i casi in cui possa essere autorizzato l'uso o la detenzione di sistemi non riconducibili alla pesca sportiva, in occasione di interventi di recupero e trasferimento autorizzati dagli enti preposti. Il comma *2-quater*, inoltre, consente alle regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, con propri provvedimenti, di autorizzare l'esercizio della pesca professionale, nonché l'uso di strumenti e attrezzi atti a tale attività, nei laghi - comunque non inseriti nell'allegato 1 - nei quali sia già esercitata la pesca professionale in forma cooperativa e tradizionale.

Si sofferma quindi sulle ulteriori modifiche proposte che riguardano i successivi commi da 3 a 7 dell'articolo 40. In caso di raccolta, detenzione, trasporto e commercio degli animali storditi o uccisi in violazione dei divieti di cui ai commi 2 e *2-bis*, si applica la sospensione della licenza di pesca (ove posseduta) per tre anni, confermando la sanzione prevista dalla legge vigente. La sospensione dell'esercizio commerciale ha la durata da cinque a dieci giorni in violazione dei divieti di cui al comma 2 (come nel testo vigente) e da quindici a trenta giorni in violazione dei divieti di cui al nuovo comma *2-bis*. Qualora sia riscontrata la violazione dei divieti posti dalle disposizioni in esame, si

procede, secondo le modifiche proposte, all'immediato sequestro e confisca del prodotto pescato (laddove il testo vigente menziona la sola confisca) da parte degli agenti accertatori.

Mentre resta confermata la previsione, recentemente introdotta con l'articolo 11-ter, comma 2, del decreto-legge 19 marzo 2019, n. 27 (decreto "emergenze in agricoltura"), che per le sanzioni commesse da soggetti titolari di licenza di pesca professionale, il sequestro e la confisca dei natanti e dei mezzi di trasporto e di conservazione del pescato si applicano solo in caso di recidiva, si specifica però, diversamente dal testo vigente, che il sequestro e la confisca dei natanti si applica anche ai natanti di terzi e a quelli non utilizzati unicamente a tali fini. Quanto alle sanzioni che prevedono la sospensione della licenza di pesca, si segnala che, mentre il testo vigente menziona la licenza di pesca "di professione" o "professionale", il disegno di legge propone di far riferimento alla "licenza di pesca" senza ulteriore specificazione.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

**(810) MOLLAME ed altri. - Disposizioni per la ricerca, raccolta, coltivazione e commercializzazione dei tartufi destinati al consumo**

**(933) BERGESIO ed altri. - Disposizioni in materia di cerca, raccolta, coltivazione e commercializzazione dei tartufi destinati al consumo**

**(918) TARICCO ed altri. - Norme in materia di raccolta, coltivazione e commercio dei tartufi freschi o conservati destinati al consumo**

(Seguito della discussione congiunta dei disegni di legge nn. 810 e 933, congiunzione con la discussione del disegno di legge n. 918 e rinvio)

Prosegue la discussione congiunta, sospesa nella seduta del 25 giugno.

Il presidente **VALLARDI** comunica che è stato assegnato alla Commissione, in sede redigente, il disegno di legge n. 918, di iniziativa del senatore Taricco e altri, in materia di raccolta, coltivazione e commercio dei tartufi freschi o conservati destinati al consumo.

In qualità di relatore, riferisce pertanto alla Commissione sul suddetto disegno di legge, segnalando che lo stesso è analogo, per oggetto ed impostazione, ai disegni di legge nn. 810 e 933 già all'esame della Commissione.

Infatti, come precisato nella relazione illustrativa, anche tale provvedimento propone una normativa quadro per la filiera del tartufo, di cui si sottolinea l'importanza economica e culturale per tutto il *Made in Italy*. La nuova normativa dovrebbe quindi sostituire quella in vigore, contenuta nella legge 16 dicembre 1985, n. 752 ("Normativa quadro in materia di raccolta, coltivazione e commercio dei tartufi freschi o conservati destinati al consumo"), avvertendosi da anni nel settore l'esigenza di una nuova norma quadro, soprattutto in forza delle novità intervenute nella legislazione europea, solo in parte recepite in Italia.

Il provvedimento comprende ventiquattro articoli, raggruppati in sei capi, e due allegati.

L'articolo 1 specifica l'oggetto e le finalità della legge, che detta disposizioni sulle varie fasi della filiera dei tartufi freschi e conservati destinati al consumo, perseguendo tra l'altro la promozione della tutela dell'ambiente tartufigeno e la valorizzazione dei tartufi e del cane, la conservazione e la diffusione delle provenienze autoctone dei tartufi e delle piante ospiti e il miglioramento e lo sviluppo della tartuficoltura. Si rinvia poi alle regioni e alle province autonome di disciplinare le varie attività, nel rispetto dei principi e criteri stabiliti dal provvedimento, nonché di adottare i piani regionali del tartufo e coordinare la gestione delle tartufaie nazionali.

L'articolo 2 contiene le definizioni dei concetti di "raccolta controllata", "tartufaia naturale", "tartufaia controllata", "tartufaia coltivata", "tartufi coltivati" e associazioni riconosciute.

L'articolo 3, recante misure e strumenti generali di tutela, stabilisce la protezione di tutte le specie di tartufi e i divieti di danneggiamento delle tartufaie e di estirpazione degli apparati produttivi. Prevede inoltre che le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro un anno dall'entrata in

vigore della legge, sentite le associazioni riconosciute di settore, le organizzazioni professionali agricole e i rappresentanti del mondo scientifico, elaborino il piano regionale del tartufo, che contiene, tra l'altro, la cartografia delle aree tartufigene, il censimento delle tartufaie, il piano degli interventi di manutenzione delle tartufaie naturali o di ricostituzione del capitale tartufigeno, le norme di tutela e di buona gestione degli habitat tartufigeni, il protocollo di contrasto all'avvelenamento dei cani, le linee guida per le tartufaie coltivate e le piante micorizzate, nonché la disciplina dell'esame di abilitazione alla ricerca e raccolta del tartufo. Alle finalità dell'articolo è destinato il 70 per cento delle risorse rivenienti dal contributo di cui all'articolo 21.

L'articolo 4 individua generi e specie dei tartufi freschi destinati al consumo e ammessi al commercio, le cui caratteristiche botaniche ed organolettiche sono riportate nell'allegato 1. Si definisce poi la procedura per l'estensione dell'equivalenza tra le zone di coltivazione e di raccolta e per lo svolgimento dell'esame finalizzato all'accertamento delle specie. È vietato il commercio di qualsiasi tipo di tartufo non incluso nell'elenco.

L'articolo 5 disciplina le modalità e le procedure per il riconoscimento delle tartufaie controllate, che viene affidato alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano. L'attestazione ha una validità massima di cinque anni, prevedendo che ogni nuova tartufaia controllata non possa superare la superficie di tre ettari e che vi sia un corridoio di almeno 500 metri tra ciascuna di esse. L'articolo 6 regola le tartufaie coltivate.

Con l'articolo 7 si stabilisce il diritto di proprietà sui tartufi prodotti nelle tartufaie coltivate o controllate, previa apposizione delle prescritte tabelle delimitanti.

Si sofferma poi sull'articolo 8, che consente ai titolari di aziende agricole e forestali o a coloro che a qualsiasi titolo le conducono di costituire consorzi volontari per la difesa, la raccolta e la commercializzazione del tartufo nonché per l'impianto di nuove tartufaie controllate, i quali possono usufruire dei contributi e dei mutui previste per i singoli conduttori di tartufaie. Sono poi dettate particolari disposizioni per il caso di aziende consorziate aventi fondi contigui oppure operanti in più regioni o province autonome tra loro confinanti.

L'articolo 9 concerne la disciplina della ricerca e della raccolta dei tartufi, stabilendo che tali attività sono libere nei boschi, nei terreni non coltivati, nei terreni demaniali e lungo i corsi d'acqua, nel rispetto della disciplina dettata dalle regioni e dalle province autonome, mentre nelle tartufaie coltivate o controllate, delimitate dalle apposite tabelle, sono riservate in via esclusiva ai titolari dei fondi, ai loro familiari coadiuvanti, dipendenti e consorziati. La norma precisa poi le modalità e gli ausili consentiti per la ricerca e la raccolta nonché le pratiche vietate.

Per quanto riguarda l'articolo 10, esso regola l'abilitazione alla raccolta dei tartufi, attestata dal rilascio di un apposito tesserino di idoneità, previo superamento di un esame regionale. Sono esentati dall'esame coloro che sono già muniti del tesserino alla data di entrata in vigore della legge. I raccoglitori debbono avere un'età minima di sedici anni e le autorizzazioni rilasciate hanno valore su tutto il territorio nazionale, senza limiti di durata. I raccoglitori di tartufi su fondi di loro proprietà non sono soggetti ai suddetti obblighi.

Illustra indi l'articolo 11, che detta disposizioni in merito alla tracciabilità del prodotto. A tal fine, il raccoglitore è tenuto ad annotare alla fine della giornata di raccolta su un'apposita scheda, allegando copia del tesserino, la zona territoriale, la data, la quantità e le specie di tartufi raccolte. La norma specifica le modalità per l'invio annuale della scheda alla regione o alla provincia autonoma competente, nonché per l'elaborazione e la pubblicazione dei dati, anche ai fini della realizzazione di una banca dati nazionale gestita dal MIPAAFT, stabilendo le sanzioni in caso di mancato invio. Infine, si prevede che, in caso di cessione dei tartufi, anche a titolo gratuito, il raccoglitore debba rilasciare una ricevuta al cessionario.

L'articolo 12 disciplina i calendari di raccolta dei tartufi. Si prevede che le regioni e le province autonome disciplinino gli orari, i calendari e le modalità di raccolta e di vigilanza, rispettando almeno un mese di chiusura tra aprile e maggio e almeno un mese tra agosto e settembre. Sono poi indicati per ciascuna specie di tartufo i relativi periodi di raccolta, vietando ogni forma di commercio di tartufi freschi italiani oltre i dieci giorni dalla chiusura dei periodi stessi.

L'articolo 13 stabilisce le caratteristiche dei tartufi posti in vendita, a tutela della qualità e della salubrità degli stessi, nonché del rispetto delle norme in materia di igiene, tracciabilità e sicurezza alimentare europee ed italiane. L'articolo 14 precisa che la lavorazione dei tartufi, per le specie indicate nell'allegato 2, può essere fatta dalle aziende iscritte alla Camera di commercio nel settore conserve alimentari, dai consorzi e da cooperative di conservazione e commercializzazione del tartufo. Con l'articolo 15 si disciplinano i tartufi conservati, prevedendo la loro vendita in recipienti ermeticamente chiusi, con idonea etichetta. Rinviando alla classificazione di cui all'allegato 2, l'articolo precisa poi i metodi ammessi di conservazione dei tartufi. Parimenti, l'articolo 16 stabilisce le modalità di confezionamento dei tartufi conservati.

L'articolo 17 si occupa dell'etichettatura dei tartufi. Si sancisce l'obbligo di indicare, nella denominazione dell'alimento e nell'elenco degli ingredienti, il nome del tartufo in latino e in italiano secondo la denominazione indicata, nell'articolo 4 e nell'allegato 1, l'indicazione "pelati" quando i tartufi sono stati liberati dalla scorza, nonché l'origine e l'eventuale denominazione di origine protetta o di indicazione geografica tipica. Analoghe prescrizioni sono previste per l'etichetta di un prodotto che riporti le diciture "tartufato" o "a base di tartufo" o qualsiasi altra dicitura che esalti il prodotto stesso per la presenza di tartufo, che deve essere in una percentuale pari almeno al 3 per cento del peso totale del prodotto. Infine, si fa divieto di evocare nell'etichetta il termine "tartufo" per i prodotti contenenti aromi di sintesi al tartufo.

Richiama quindi l'attenzione sull'articolo 18, recante disposizioni fiscali per il settore della raccolta di prodotti selvatici non legnosi, contenenti agevolazioni in materia di imposte sui redditi e di regime contabile. In proposito, segnala che tali agevolazioni sono già state introdotte nella legislazione vigente con l'articolo 1, commi 692-699, della legge n. 145 del 2018 (legge di bilancio 2019): si tratta in particolare dell'imposta sostitutiva, pari a 100 euro, dell'IRPEF e delle relative addizionali per i redditi derivati dallo svolgimento, in via occasionale (fino a 7.000 euro di corrispettivi annui), delle attività di raccolta dei prodotti selvatici non legnosi della classe ATECO 02.30 (tra i quali rientrano ad esempio funghi e tartufi), nonché delle semplificazioni per i documenti contabili rilasciati dagli acquirenti dei suddetti prodotti,

Ricorda che, in aggiunta, la legge di bilancio 2019 ha esteso tale trattamento anche alla raccolta occasionale di piante officinali spontanee e ha previsto anche l'esonero dal versamento dell'IVA e dai relativi adempimenti documentali e contabili per i raccoglitori occasionali. Infine, ha ridotto dal 10 al 5 per cento l'aliquota IVA applicabile ai tartufi freschi o refrigerati.

L'articolo 19 interviene in materia di vigilanza e controlli. La vigilanza sull'applicazione della legge è affidata al Comando unità per la tutela forestale, ambientale e agroalimentare dell'Arma dei carabinieri, nonché alle guardie venatorie provinciali, agli organi di polizia locale urbana e rurale e alle guardie giurate volontarie di enti e associazioni ambientali (dotate di specifici requisiti). L'Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari (ICQRF) del MIPAAFT e le aziende sanitarie locali controllano invece la commercializzazione dei tartufi freschi e conservati.

L'articolo 20 disciplina le sanzioni amministrative e penali. Si stabilisce che, fermo restando l'obbligo della denuncia all'autorità giudiziaria per i reati penali, le violazioni delle norme della legge in esame comportano la confisca del prodotto nonché l'applicazione di sanzioni amministrative pecuniarie, stabilite con legge delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano. L'articolo contiene poi l'elenco delle violazioni soggette alle suddette sanzioni amministrative nonché di quelle soggette alla sanzione penale della reclusione da tre mesi a un anno.

L'articolo 21 reca le disposizioni finanziarie. Si prevede che le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano istituiscano un contributo ambientale annuale dell'importo minimo di 100 euro a carico dei raccoglitori di tartufi, valido su tutto il territorio nazionale e finalizzato al mantenimento e alla gestione del patrimonio tartufigeno.

L'articolo 22 prevede l'adeguamento della normativa regionale sui tartufi, da parte delle regioni e delle province autonome, entro un anno dall'entrata in vigore della legge, mentre l'articolo 23 reca la clausola di mutuo riconoscimento tra i Paesi UE, EFTA e SEE.

Infine, l'articolo 27 dispone l'abrogazione della legge n. 752 del 1985, nonché dell'articolo 1, comma 109, della legge n. 311 del 2004 (legge finanziaria 2005).

Ricorda che tale ultima norma prevedeva l'obbligo dell'emissione di autofattura da parte dei soggetti che nell'esercizio di impresa acquistano tartufi da raccoglitori dilettanti od occasionali non muniti di partita IVA. La disposizione è stata però modificata dalla legge di bilancio 2019 che, da un lato, ha esteso tale previsione a tutti i prodotti selvatici non legnosi e alle piante officinali spontanee (articolo 1, comma 696), dall'altro ha previsto l'emissione di un documento semplificato per le operazioni di acquisto di prodotto per le quali non si applica la ritenuta fiscale ai cessionari (articolo 1, comma 697). Propone quindi la congiunzione della discussione del disegno di legge n. 918 con il seguito della discussione congiunta dei disegni di legge n. 810 e 933.

Non facendosi osservazioni in senso contrario, così rimane stabilito.

Il senatore [TARICCO](#) (PD) evidenzia che la presenza nel disegno di legge, agli articoli 18 e 27 di norme già introdotte nella legislazione vigente dalla legge di bilancio 2019, come anche nel caso del disegno di legge n. 810, è dovuta alla circostanza che il disegno di legge n. 918 era stato presentato prima dell'approvazione della stessa legge di bilancio, anche se è stato assegnato solo in tempi recenti. Naturalmente, nel seguito della discussione si terrà conto di tale circostanza e si provvederà ad espungere le norme già vigenti.

Il senatore [BERGESIO](#) (L-SP-PSd'Az) comunica di aver inviato ai Capigruppo e all'ufficio di segreteria della Commissione un elenco di possibili soggetti da audire in relazione all'esame congiunto dei disegni di legge in materia di tartufi. Chiede quindi ai colleghi di formulare eventuali proposte di integrazione dell'elenco, in modo da poter procedere speditamente con le audizioni, auspicando che l'esame si possa concludere in tempo per l'avvio della prossima stagione dei tartufi.

Il senatore [BATTISTONI](#) (FI-BP) si riserva di far pervenire in tempi rapidi eventuali osservazioni sulle suddette proposte di audizioni.

Il seguito della discussione congiunta è quindi rinviato.

*IN SEDE REFERENTE*

**(1252) Delega al Governo per la semplificazione e la codificazione in materia di agricoltura e agroalimentare**  
(Esame e rinvio)

Il presidente [VALLARDI](#) (L-SP-PSd'Az), in qualità di relatore, riferisce sul disegno di legge in titolo, di iniziativa governativa, recante delega al Governo per la semplificazione e la codificazione in materia di agricoltura e agroalimentare.

Il provvedimento si compone di due articoli.

L'articolo 1 conferisce al comma 1 la delega al Governo per l'adozione di uno o più decreti legislativi in materia di agricoltura e agroalimentare, finalizzati a semplificare e codificare la normativa di settore per migliorare la qualità e l'efficienza dell'azione amministrativa, garantire la certezza dei rapporti giuridici e la chiarezza del diritto, ridurre gli oneri regolatori gravanti su cittadini e imprese e accrescere la competitività del Paese.

Il comma 2 contiene i principi e criteri direttivi per l'esercizio della delega. Si prevedono innanzitutto interventi sui testi normativi, attraverso l'organizzazione e il coordinamento formale e sostanziale delle disposizioni vigenti per settori omogenei o per specifiche attività o gruppi di attività, con adeguamento e semplificazione del linguaggio normativo e indicazione espressa delle norme contestualmente abrogate.

Una seconda area di intervento riguarda la semplificazione amministrativa: si prevede la revisione e semplificazione degli adempimenti amministrativi a carico delle imprese agricole, preordinati all'erogazione dell'aiuto ovvero al sostegno regionale, nazionale e europeo nell'ambito della Politica agricola comune; per i procedimenti amministrativi di competenza degli enti territoriali, il ricorso a meccanismi pattizi al fine di consentire la conclusione dei procedimenti entro termini inferiori rispetto a quelli massimi previsti, ovvero di ridurre i termini procedurali e ampliare le ipotesi di silenzio assenso con l'obiettivo di facilitare in particolare l'avvio dell'attività economica in materia di agricoltura.

Osserva poi che altri principi di delega intervengono sulla regolazione dei mercati, attraverso la revisione e semplificazione della normativa in materia, al fine di assicurare un corretto funzionamento delle regole di concorrenza del mercato ed un'equa ripartizione dei margini lungo la filiera; nonché il potenziamento del sistema di rilevazione dei prezzi e dei costi di produzione delle imprese, al fine di assicurare una maggiore trasparenza nelle relazioni di mercato.

Sono poi introdotte deleghe per incentivare l'attività d'impresa, attraverso: la previsione di misure per favorire la crescita dimensionale delle imprese agricole, lo sviluppo dell'imprenditoria giovanile e l'ammodernamento delle filiere agroalimentari con l'obiettivo anche di assicurare un maggiore coordinamento degli strumenti di incentivazione vigenti; la revisione degli strumenti di coordinamento, indirizzo, programmazione e organizzazione delle attività di promozione e internazionalizzazione dei prodotti del sistema agroalimentare italiano, anche assicurando un maggiore raccordo con i programmi e le iniziative regionali; la definizione di una disciplina nazionale di coordinamento per lo sviluppo e l'incentivazione dell'agricoltura di precisione e la promozione di misure innovative per il monitoraggio e l'ottimizzazione dei processi di produzione in agricoltura.

Specifici criteri di delega riguardano le attività di controllo, prevedendo il riordino della disciplina delle frodi agroalimentari, con contestuale revisione della disciplina sanzionatoria vigente in materia di regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari; l'istituzione di un sistema unico di controlli al fine di evitare duplicazioni, di tutelare maggiormente i consumatori e di eliminare gli ostacoli al commercio e le distorsioni della concorrenza, nonché di coordinare l'attività dei diversi soggetti istituzionalmente competenti sulla base della normativa vigente in materia di qualità dei prodotti e di produzioni a qualità regolamentata, quali le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche registrate ai sensi della vigente normativa europea.

Si prevedono inoltre criteri e principi direttivi volti alla semplificazione burocratica: la previsione che nelle situazioni in cui sia necessario autorizzare interventi potenzialmente identici, l'amministrazione possa adottare provvedimenti a carattere generale; l'eliminazione dei livelli di regolazione superiori a quelli minimi richiesti per l'adeguamento alla normativa europea, salvo che la loro perdurante necessità sia motivata dall'analisi di impatto della regolamentazione (AIR) dei relativi decreti legislativi; la previsione dell'obbligo per le pubbliche amministrazioni di rendere facilmente conoscibili e accessibili le informazioni, i dati da fornire e la relativa modulistica e che, per gli atti normativi di iniziativa governativa, il costo derivante dall'introduzione di oneri regolatori, inclusi quelli informativi e amministrativi ed esclusi quelli che costituiscono livelli minimi per l'attuazione della regolazione europea, qualora non compensato con una riduzione stimata di oneri di pari valore, sia qualificato di regola come onere fiscalmente detraibile, ferma restando la necessità di previa quantificazione delle minori entrate e di individuazione di apposita copertura finanziaria con norma di rango primario.

Si sofferma poi sul comma 3, che precisa che, nell'esercizio suddette deleghe, al fine di individuare le attività o gruppi di attività su cui intervenire in via prioritaria il Governo può procedere alla verifica dell'impatto della regolamentazione di cui all'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246.

Al comma 4 viene disciplinata la procedura per l'esercizio della delega. In particolare, i decreti sono adottati entro due anni dall'entrata in vigore della legge, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, del Ministro delegato per la pubblica amministrazione e del Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e

con gli altri Ministri competenti, previa intesa con la Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Sugli schemi dei decreti è acquisito il parere del Consiglio di Stato (entro quarantacinque giorni dalla data di trasmissione). Essi sono poi trasmessi alle Camere per l'espressione dei pareri della Commissione parlamentare per la semplificazione e delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che si pronunciano nel termine di quarantacinque giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale i decreti legislativi possono essere comunque adottati. Evidenzia che la norma prevede una forma di parere cosiddetto "rinforzato": qualora il Governo non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, trasmette nuovamente i testi alle Camere con le proprie osservazioni e con eventuali modificazioni, corredate dei necessari elementi integrativi di informazione e motivazione. Le Commissioni possono esprimersi sulle osservazioni del Governo entro il termine di dieci giorni dalla data della nuova trasmissione. Decorso tale termine, i decreti possono comunque essere adottati.

Il comma 5 prevede la possibilità per il Governo, entro un anno dall'entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi, di adottare uno o più decreti legislativi recanti modificazioni integrative e correttive, con la medesima procedura e i medesimi criteri e principi direttivi.

L'articolo 2 reca le disposizioni finanziarie. Si prevede in particolare la clausola di neutralità finanziaria per l'attuazione delle deleghe, fatto salvo il richiamo all'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, secondo il quale qualora uno o più decreti legislativi di attuazione determinino nuovi o maggiori oneri che non trovino compensazione al proprio interno, i medesimi decreti legislativi sono emanati solo successivamente o contestualmente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi, ivi compresa la legge di bilancio, che stanziino le occorrenti risorse finanziarie.

Il sottosegretario MANZATO invita la Commissione a valutare, quando si arriverà alla fase emendativa, la possibilità di ampliare la delega al Governo contenuta nel disegno di legge in esame anche ai settori della pesca e dell'acquacoltura, al fine di garantire un intervento di semplificazione organico per tutto il comparto.

Il [PRESIDENTE](#) assicura che la Commissione terrà nel debito conto la segnalazione del Governo.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

#### *IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO*

**Schema di decreto ministeriale concernente la salvaguardia dei vigneti eroici o storici (n. 94)**  
(Parere al Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, ai sensi dell'articolo 7, comma 3, della legge 12 dicembre 2006, n. 238. Esame e rinvio)

Il relatore [BERGESIO](#) (*L-SP-PSd'Az*) riferisce alla Commissione sullo schema di decreto ministeriale in esame, concernente la salvaguardia dei vigneti eroici o storici, sul quale la Commissione 9ª è chiamata a rendere il prescritto parere al Governo entro il 1º agosto 2019, previa osservazioni delle Commissioni 5ª, 7ª e 13ª, che devono esprimersi a loro volta entro il 22 luglio 2019.

Come ricordato nella relazione illustrativa, lo schema di decreto è stato predisposto dal Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo in ottemperanza all'articolo 7, comma 3, della legge n. 238 del 2016 (cosiddetto Testo Unico sul vino), il quale prevede che il MIPAAFT, di concerto con il Ministero per i beni e le attività culturali e con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, emani un provvedimento che stabilisca, tra l'altro, i criteri per individuare i territori in cui sono situati i "vigneti eroici o storici"

nonché per definire le tipologie di intervento eventualmente finanziabili ed i beneficiari.

La relazione illustrativa precisa che sullo schema in esame è stato acquisito sia il concerto dei Ministeri cointeressati, sia l'intesa in sede di Conferenza permanente, e che a tale testo si è giunti dopo un lungo confronto con i soggetti interessati ed un'attenta valutazione dell'impatto che potrebbe derivare per il settore vitivinicolo dalla definizione di "vigneto eroico" e di "vigneto storico". Si tratta infatti di categorie non espressamente esplicitate dalla normativa nazionale, che sono state quindi ricavate, con gli opportuni adattamenti, da quelle proposte da istituzioni governative e internazionali, individuando di conseguenza i requisiti che i vigneti debbono possedere per poter essere definiti "eroici" o "storici".

Passa quindi ad illustrare le norme del provvedimento, che comprende 5 articoli e un allegato.

L'articolo 1 contiene le definizioni di alcune locuzioni ricorrenti nel testo, tra cui segnala quella delle "piccole isole" che possono esprimere forme di "viticoltura eroica", individuate nelle isole aventi una superficie totale massima di 250 chilometri quadrati.

L'articolo 2 fornisce le definizioni di vigneti eroici o storici. In particolare, il comma 1 stabilisce che si definiscono "eroici" i vigneti ricadenti in aree soggette a rischio di dissesto idrogeologico o situati in aree ove le condizioni orografiche creano impedimenti alla meccanizzazione o aventi particolare pregio paesaggistico e ambientale, nonché i vigneti situati nelle piccole isole. La relazione illustrativa chiarisce che tale definizione riprende, oltre al dettato normativo della legge n. 238 del 2016, anche quanto previsto in materia dal Centro di Ricerca, Studi, Salvaguardia, Coordinamento e Valorizzazione per la Viticoltura Montana (CERVIM), un organismo internazionale istituito dalla legge della Regione Autonoma Valle d'Aosta n. 17 del 2004, con lo specifico compito di promuovere e salvaguardare la viticoltura eroica.

Il comma 2 definisce "storici" i vigneti la cui presenza è segnalata in una determinata superficie/particella in data antecedente al 1960 e la cui coltivazione è caratterizzata dall'impiego di pratiche e tecniche tradizionali legate agli ambienti fisici e climatici locali, che mostrano forti legami con i sistemi sociali ed economici. Tale definizione richiama, tra l'altro, quanto previsto dal decreto n. 17070 del 9 novembre 2012 del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, relativo all'istituzione dell'Osservatorio nazionale del paesaggio rurale, delle pratiche agricole e conoscenze tradizionali, mentre il riferimento ai periodi antecedenti al 1960, quale limite per l'individuazione temporale del "vigneto storico" trova fondamento certo nell'aerofotogrammetria storica e particolarmente ai rilievi effettuati su tutto il territorio nazionale tra il 1954 ed il 1955.

Si sofferma poi sull'articolo 3, che detta i criteri per l'individuazione dei territori ove sono situati i "vigneti eroici o storici", ossia i parametri necessari per la caratterizzazione dei suddetti vigneti, facendo salve, tuttavia, le aree già individuate dai piani paesaggistici regionali. In particolare il comma 1 riguarda i vigneti eroici, che devono soddisfare almeno uno dei requisiti fissati dal CERVIM quali la pendenza, l'altitudine, la presenza di sistemazioni su terrazze o gradoni e la viticoltura delle piccole isole.

Il comma 2 stabilisce i criteri che i vigneti devono possedere per essere considerati storici: oltre alla presenza anteriore al 1960, debitamente documentata, tali vigneti devono possedere almeno uno dei requisiti legati alla tradizionalità del territorio, quali le forme di allevamento del vigneto o la presenza di sistemazioni idrauliche-agrarie storiche o di particolare pregio paesaggistico, tra quelle specificatamente indicate nell'allegato 1.

Il comma 3 include tra i vigneti storici quelle aree che sono già state oggetto di specifiche analisi e valutazioni e che pertanto risultano già iscritte nel Registro nazionale dei paesaggi rurali, storici (registro istituito presso il MIPAAFT, ai sensi dell'articolo 4 del già richiamato decreto ministeriale n. 17070 del 2012), oppure sono iscritte nei siti UNESCO, per aver ottenuto il riconoscimento di "eccezionale valore universale" ove tale iscrizione si riferisca esclusivamente o in modo complementare alla viticoltura (ad esempio il recente riconoscimento delle colline del Prosecco). Infine, sono considerati "storici" i vigneti ricadenti in aree oggetto di specifiche leggi regionali o individuate dai piani paesaggistici volte alla conservazione e valorizzazione di specifici territori vitivinicoli.

Fa poi presente che l'articolo 4 specifica i criteri per la definizione delle tipologie degli interventi volte al ripristino, recupero, manutenzione e salvaguardia dei vigneti ricadenti in aree soggette a rischio di dissesto idrogeologico o aventi particolare pregio paesaggistico, storico e ambientale. In particolare, in base al comma 1 tali interventi potranno interessare uno o più dei seguenti parametri: le tecniche di conduzione del vigneto tipiche del territorio, quali l'uso di forme di allevamento tradizionali o l'uso di pali in legno; l'adozione di interventi che mirino al consolidamento, con tecniche tradizionali, di strutture permanenti o semipermanenti volte alla tutela del territorio dal dissesto idrogeologico (ad esempio, l'inerbimento, il ciglionamento ed i muretti a secco); l'utilizzo di vitigni autoctoni tipicamente usati nella zona o autorizzati dagli specifici disciplinari di produzione dell'area; l'attuazione di interventi di valorizzazione, promozione e pubblicità delle produzioni della "viticoltura eroica o storica" anche attraverso l'uso di un marchio nazionale, da definirsi con successivo provvedimento.

Il comma 2 precisa poi che il Ministero, d'intesa con le Regioni e province autonome, assegna con propri decreti specifiche risorse per tali interventi, nell'ambito del Programma nazionale di sostegno (PNS) del settore vitivinicolo di cui al regolamento (UE) n. 1308/2013.

L'articolo 5 reca le disposizioni finali, concernenti l'*iter* amministrativo di riconoscimento dei vigneti eroici e storici. Le domande sono presentate dai produttori interessati alle Regioni territorialmente competenti, che provvedono all'istruttoria e alla tenuta di un elenco pubblico dei vigneti eroici e storici. Inoltre, alle stesse regioni sono affidati i controlli sui contributi assegnati per l'esecuzione degli interventi previsti all'articolo 4.

Infine, come già accennato l'allegato 1 contiene un elenco (che la relazione illustrativa definisce come "eventualmente integrabile") delle sistemazioni idraulico-agrarie storiche o di particolare pregio paesaggistico, ossia le tecniche storiche più comuni di sistemazione idraulica ed agraria dei vigneti, entrate a far parte del paesaggio di determinate zone vitivinicole e legate alla tradizionale conduzione del vigneto sul territorio nazionale.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*IN SEDE CONSULTIVA*

**(1383) Conversione in legge del decreto-legge 2 luglio 2019, n. 61, recante misure urgenti in materia di miglioramento dei saldi di finanza pubblica**

(Parere alla 5a Commissione. Esame e rinvio)

Il relatore [MOLLAME](#) (M5S) riferisce sul decreto-legge in esame, sul quale la Commissione agricoltura deve rendere parere alla Commissione bilancio, che si compone di un solo articolo, oltre a quello sull'entrata in vigore, e contiene alcune modifiche di disposizioni finanziarie della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Legge di bilancio 2019), e del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4 (Disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni), convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26.

Sottolinea che tali modifiche sono intese in via principale a salvaguardare i risparmi per il 2019 derivanti dal minor utilizzo delle risorse iscritte nel bilancio dello Stato per l'attuazione delle disposizioni relative all'introduzione del reddito di cittadinanza ed alle misure in materia pensionistica definite dagli articoli 14 e 15 del suddetto decreto-legge n. 4 (misure concernenti il conseguimento della pensione anticipata in base alla cosiddetta quota 100 o in base ai requisiti di sola anzianità contributiva).

A tal fine, il comma 1 dell'articolo 1 prevede che per l'anno 2019 i risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dal minor utilizzo suddetto costituiscano economie di bilancio o siano versati all'entrata del bilancio dello Stato, al fine di essere destinati al miglioramento dei saldi di finanza pubblica.

Il comma 2 intende garantire che il miglioramento in oggetto dei saldi di finanza pubblica per il 2019

(rispetto alle previsioni tendenziali) sia pari ad almeno 1,5 miliardi di euro, disponendo che, per il medesimo anno, le dotazioni del bilancio dello Stato, in termini di competenza e di cassa, siano accantonate e rese indisponibili per la gestione secondo le indicazioni di cui all'Allegato 1. Con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, da comunicare alle Camere, gli accantonamenti di spesa, su richiesta dei Ministri interessati, possono essere rimodulati (rispetto alle indicazioni dell'Allegato) nell'ambito degli stati di previsione della spesa, ferma restando la neutralità degli effetti sui saldi di finanza pubblica.

Per quanto riguarda gli aspetti di competenza della Commissione 9a, segnala che nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole, alimentari, forestali e del turismo, l'accantonamento è di 18,05 milioni di euro, inerenti alla missione Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (di cui 17,3 milioni di euro concernenti il programma "Indirizzo politico" e 750.000 euro il programma "Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza").

Il comma 3 dispone che - sulla base della rendicontazione degli oneri (di cui al comma 1) sostenuti, comunicata entro il 15 settembre 2019 dall'INPS al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze, nonché della valutazione degli oneri in materia ancora da sostenere entro la fine del corrente anno - con delibera del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, gli accantonamenti di cui al comma 2 siano confermati o resi disponibili per l'esercizio in corso.

Il comma 4 dispone l'abrogazione di alcune norme che consentivano - sia per il 2019 sia a regime - il riutilizzo delle eventuali economie di spesa verificatesi in sede di attuazione delle norme relative al reddito di cittadinanza e di quelle in materia pensionistica, definite a valere sul "Fondo per la revisione del sistema pensionistico attraverso l'introduzione di ulteriori forme di pensionamento anticipato e misure per incentivare l'assunzione di lavoratori giovani" (anche queste ultime norme, come accennato, nella prima attuazione, sono state introdotte dal citato decreto-legge n. 4 del 2019).

Infine, evidenzia che il comma 5 dell'articolo 1 reca la clausola contabile finale, mentre l'articolo 2 specifica che il decreto in esame è entrato in vigore il giorno stesso della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il [PRESIDENTE](#) invita la Commissione a valutare la possibilità di esprimere il prescritto parere alla Commissione di merito nella seduta odierna, in considerazione dei tempi molto ristretti per la trattazione del decreto-legge in conversione.

Il senatore [TARICCO](#) (PD) dissente dalla proposta del Presidente, evidenziando la necessità di disporre di un tempo adeguato per valutare lo stesso disegno di legge, ai fini dell'espressione del parere.

Il presidente [VALLARDI](#), preso atto della richiesta del senatore Taricco, dispone il rinvio della trattazione alla successiva seduta.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

#### *CONVOCAZIONE UFFICIO DI PRESIDENZA, INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI, PER DOMANI AL TERMINE DELLA SEDUTA PLENARIA*

Il presidente [VALLARDI](#) informa che domani, mercoledì 10 luglio, al termine della seduta plenaria già convocata alle ore 9, avrà luogo l'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei Gruppi, per la programmazione dei lavori.

La Commissione prende atto.

*La seduta termina alle ore 12,50.*

## 1.3.2.1.2. 9ª Commissione permanente (Agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 62 (pom.) del 16/07/2019

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9ª)

MARTEDÌ 16 LUGLIO 2019

62ª Seduta

*Presidenza del Presidente*

[VALLARDI](#)

*Interviene il sottosegretario di Stato per le politiche agricole alimentari, forestali e del turismo  
Manzato.*

*La seduta inizia alle ore 14,10.*

IN SEDE REDIGENTE

**(1110) Deputato MOLINARI ed altri. - Modifica all'articolo 4 del testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, concernente le partecipazioni in società operanti nel settore lattiero-caseario**, approvato dalla Camera dei deputati (Seguito della discussione e approvazione)

Prosegue la discussione, sospesa nella seduta del 9 luglio.

Il presidente [VALLARDI](#), dopo aver ringraziato il sottosegretario Manzato per la sua presenza, ricorda che sul disegno di legge in esame sono pervenuti tutti i prescritti pareri delle Commissioni consultive e che non sono stati presentati né emendamenti né ordini del giorno. La Commissione può pertanto procedere alla votazione sull'unico articolo del provvedimento.

Non essendovi richieste di intervento in dichiarazione di voto, previa verifica del prescritto numero legale, il [PRESIDENTE](#) pone in votazione l'unico articolo del disegno di legge in esame, nel testo approvato dalla Camera dei deputati.

La Commissione approva.

Con separata deliberazione, la Commissione conferisce quindi mandato al relatore a riferire favorevolmente all'Assemblea sul testo del disegno di legge n. 1110, come approvato dalla Camera dei deputati, autorizzandolo a richiedere lo svolgimento della relazione orale e a effettuare gli interventi di correzione formale che dovessero risultare necessari.

Il presidente [VALLARDI](#) rileva che la deliberazione è avvenuta all'unanimità, così come la

votazione sull'unico articolo del provvedimento, ringraziando tutti i colleghi per il contributo fornito ai lavori.

**(1335) Simone BOSSI ed altri. - Modifiche all'articolo 40 della legge 28 luglio 2016, n. 154, in materia di contrasto del bracconaggio ittico nelle acque interne**  
(Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione, sospesa nella seduta del 9 luglio.

Il presidente [VALLARDI](#) ricorda che nella scorsa seduta è stato avviato l'esame con l'illustrazione del provvedimento, da lui svolta in sostituzione del relatore Ripamonti.

Non essendovi richieste di intervento, dichiara quindi chiusa la discussione generale, riservandosi di valutare lo svolgimento di eventuali audizioni informative sull'argomento.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

#### *IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO*

**Schema di decreto ministeriale concernente la salvaguardia dei vigneti eroici o storici (n. 94)**  
(Parere al Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, ai sensi dell'articolo 7, comma 3, della legge 12 dicembre 2006, n. 238. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 9 luglio.

Il presidente [VALLARDI](#) ricorda che, nel corso della precedente seduta, si è svolta l'illustrazione del provvedimento. Dichiara pertanto aperta la discussione generale.

Il senatore [LA PIETRA](#) (*FdI*) osserva che le problematiche dei vigneti eroici e storici contenuti nello schema di decreto in discussione sono molto simili a quelle che si riscontrano per gli uliveti, in numerose zone d'Italia. Invita quindi a valutare la possibilità di segnalare tale aspetto, auspicando interventi normativi anche su questi temi.

Il senatore [TARICCO](#) (*PD*) osserva che lo schema di decreto ministeriale in esame deriva da una specifica disposizione contenuta nell'articolo 7 della legge n. 238 del 2016 (il cosiddetto testo unico del vino), che si propone di salvaguardare i cosiddetti vigneti eroici o storici, che sono particolari forme di allevamento delle viti presenti in molti territori italiani. Al fine di approfondire questi aspetti, con particolare riguardo ai parametri adottati dal provvedimento per l'individuazione dei suddetti vigneti, propone di ascoltare i rappresentanti del CERVIM (Centro di ricerca, studi e valorizzazione per la viticoltura di montagna), l'organismo che si occupa specificamente della viticoltura di montagna.

Il presidente [VALLARDI](#) ritiene che l'osservazione del senatore La Pietra possa senz'altro essere raccolta nel parere da rendere al Governo. Si riserva poi di definire le modalità per organizzare l'audizione proposta dal senatore Taricco.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

#### *SULL'ORGANIZZAZIONE DEI LAVORI PER L'ESAME DELL'ATTO DEL GOVERNO N. 96*

Il presidente [VALLARDI](#) si sofferma sull'esame dell'atto del Governo n. 96 all'ordine del giorno. Nel sottolineare la particolare rilevanza del provvedimento in titolo, che ridefinisce l'organizzazione di AGEA in relazione alla gestione del Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN), ricorda che, nel precedente Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei Gruppi, si è deciso di cercare di concludere l'esame per l'espressione del parere al Governo prima dell'interruzione dei lavori per la pausa estiva, quindi anticipatamente rispetto alla scadenza del 6 settembre. Proprio per cercare di velocizzare l'*iter*, è stata già fissata per giovedì 18 luglio, alle ore 8,30, l'audizione informale del dottor Comacchio, Capo Dipartimento delle politiche competitive, della qualità agroalimentare, ippiche e della pesca del MIPAAFT, che ha competenza specifica sullo schema di decreto in esame. Data l'importanza della suddetta audizione, propone di anticiparla alle ore 8, per disporre di un tempo più ampio.

La senatrice [FATTORI](#) (M5S), a nome del suo Gruppo, chiede che venga nominato un secondo relatore di maggioranza nell'ambito del Movimento 5 Stelle, in considerazione della rilevanza del provvedimento. Evidenzia inoltre l'opportunità di svolgere un esame ampio e approfondito, sfruttando tutto il tempo a disposizione entro il termine del 6 settembre. Chiede poi che sia assicurata la pubblicità audiovisiva per l'audizione del dottor Comacchio.

Il senatore [BATTISTONI](#) (FI-BP) ritiene che la collocazione dell'audizione del dottor Comacchio nella fascia mattutina di giovedì, prima dei lavori dell'Assemblea, sia troppo disagiata per consentire ai parlamentari di seguire con la dovuta attenzione un incontro così importante. Chiede quindi lo spostamento in un orario più consono.

Il senatore [TARICCO](#) (PD) propone di mantenere l'audizione del dottor Comacchio giovedì mattina alle ore 8, chiedendo però la possibilità di riconvocare l'audizione anche in un secondo momento per ulteriori approfondimenti. Non ha invece obiezioni circa l'eventuale rinvio della conclusione dell'*iter*, con l'espressione del parere al Governo, alla ripresa dei lavori dopo la pausa estiva.

La senatrice [ABATE](#) (M5S) ritiene anch'ella essenziale utilizzare tutto il tempo a disposizione della Commissione per formulare il prescritto parere. Occorre infatti valutare con attenzione un provvedimento così rilevante, ricordando che l'AGEA è il principale finanziatore del sistema agricolo nazionale.

Il presidente [VALLARDI](#) dichiara di non avere obiezioni circa l'indicazione di un secondo relatore del Movimento 5 Stelle sull'atto del Governo n. 96, da affiancare al senatore Bergesio, come pure riguardo alla richiesta di concludere l'esame del provvedimento dopo la pausa estiva dei lavori parlamentari.

Propone però di mantenere l'audizione del dottor Comacchio per giovedì alle ore 8, in ragione dei tempi oggettivamente ristretti a disposizione della Commissione.

Fa presente infine che la Presidenza del Senato ha già autorizzato la pubblicità audiovisiva dell'audizione.

La Commissione conviene con la proposta del Presidente.

*IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO*

**Schema di decreto legislativo concernente disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 21 maggio 2018, n. 74, recante riorganizzazione dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura - AGEA e per il riordino del sistema dei controlli nel settore agroalimentare (n. 96)**  
(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento e la democrazia diretta, ai sensi dell'articolo 15,

commi 5 e 7, della legge 28 luglio 2016, n. 154. Esame e rinvio)

Il relatore [BERGESIO](#) (*L-SP-PSd'Az*) illustra lo schema di decreto in esame, concernente disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 21 maggio 2018, n. 74, recante riorganizzazione dell'Agencia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) e per il riordino del sistema dei controlli nel settore agroalimentare. Le Commissioni 5ª e 9ª devono rendere ciascuna parere al Governo, rispettivamente per i profili di merito e per quelli finanziari, entro il 6 settembre 2019, previa osservazioni della Commissione 1ª, che deve esprimersi a sua volta entro il 17 agosto 2019. Si fa presente che lo schema di decreto è stato assegnato con riserva, in quanto ancora privo del previsto parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

Come ricordato nella relazione illustrativa, il provvedimento è stato predisposto in base all'articolo 15, comma 7, della legge 28 luglio 2016, n. 154, e si pone come schema di decreto "correttivo" che modifica il vigente decreto legislativo n. 74 del 2018, con il quale si è attuata la delega contenuta nello stesso articolo 15, comma 2, relativa alla riorganizzazione di AGEA e al riordino del sistema dei controlli nel settore agroalimentare. Con le modifiche proposte, si ridisegna profondamente l'impostazione della suddetta riforma, per quanto riguarda sia il riparto di competenze tra il Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo e AGEA, sia il ruolo e la veste giuridica delle società Agecontrol S.p.A. e SIN S.p.A., partecipate dalla stessa AGEA.

Illustra quindi sinteticamente l'attuale organizzazione e funzione dell'Agencia e delle due società, ricordando che la normativa vigente prevede a regime una riforma di tale assetto. In primo luogo, si dispone (articoli 16-17 del decreto legislativo n. 74 del 2018) la soppressione di Agecontrol e il contestuale trasferimento delle funzioni, del personale e delle relative risorse in capo ad AGEA. In secondo luogo, è previsto (articolo 1, comma 6-*bis*, del decreto legge n. 51 del 2015) che AGEA svolga i compiti di sviluppo e gestione del SIAN (attualmente esercitati da SIN), anche mediante un soggetto da individuare con procedura ad evidenza pubblica. La gara, suddivisa in quattro lotti, è stata espletata da AGEA nei mesi scorsi tramite la CONSIP: tutti i lotti sono stati aggiudicati (precisamente l'11 luglio 2018 il lotto 1, il 4 aprile 2019 i lotti 3 e 4 e il 18 aprile 2019 il lotto 2), ma sono pendenti in merito una serie di contenziosi. La normativa stabilisce che, una volta conclusa la gara, AGEA proceda al riacquisto delle azioni di SIN S.p.A. possedute dai soci privati "attraverso modalità tali da garantire la salvaguardia dei livelli occupazionali".

Evidenzia che, con lo schema di decreto in esame si interviene a modificare in maniera sostanziale tale percorso, utilizzando altre soluzioni organizzative previste dalla delega contenuta nell'articolo 15 della legge n. 154 del 2016, che in un primo tempo erano state escluse. Si prevede anzitutto il trasferimento dello sviluppo e della gestione del SIAN da AGEA al MIPAAFT, che fungerebbe da stazione appaltante per il completamento della suddetta gara, avvalendosi del supporto di SIN S.p.A. Contestualmente, il Ministero acquisirebbe da AGEA il capitale di SIN, che diventerebbe una sua società *in house* (ossia una società ausiliaria, sulla quale il MIPAAFT esercita un "controllo analogo" a quello che svolgerebbe su un qualsiasi ufficio interno). Infine, Agecontrol verrebbe assorbita non più da AGEA ma direttamente da SIN.

Nella relazione illustrativa, la scelta di modificare la riforma inizialmente prevista viene motivata richiamando una serie di criticità riscontrate nell'assorbimento di Agecontrol da parte di AGEA, specie per quanto riguarda l'inquadramento del personale trasferito e i rischi di perdita del *know how* maturato in questi anni da Agecontrol. Analogamente, si evidenzia l'opportunità di non disperdere l'esperienza e le competenze acquisite da SIN nello sviluppo e nella gestione del SIAN, che non sono direttamente riscontrabili nel Ministero, oltre all'esigenza di evitare i costi di liquidazione della società e di garantire i livelli occupazionali.

Passa quindi all'esame del testo, che si compone di tre articoli:

L'articolo 1 definisce l'oggetto, consistente nel recare modifiche puntuali al decreto legislativo 21 maggio 2018, n.74.

L'articolo 2 introduce le suddette modifiche. Alla lettera *a*) sostituisce la rubrica del Titolo I,

attualmente intitolata "Riordino dell'agenzia per le erogazioni in agricoltura" con la seguente "Riordino delle funzioni del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo e dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura".

Alla lettera *b*) inserisce un nuovo articolo 01 prima dell'articolo 1 con la rubrica "Attribuzione di funzioni al Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo". Tale nuovo articolo attribuisce al Ministero (anziché ad AGEA come previsto dal decreto legislativo n. 74) le funzioni spettanti ad Agecontrol S.p.A. che le esercita attraverso SIN S.p.A. (regolata dal nuovo articolo 15-*bis*). Si prevede poi che il Ministero assuma il ruolo di stazione appaltante in relazione alla procedura ad evidenza pubblica in atto per l'affidamento della gestione del Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN) e per l'esecuzione dei relativi accordi quadro. Si attribuisce, altresì, al Ministero: la gestione del SIAN (che il decreto legislativo n. 74 del 2018 aveva attribuito ad AGEA), fatte salve una serie di altre gestioni che restano in capo ad AGEA; la definizione delle modalità di interscambio dei dati tra il SIAN e i sistemi informativi degli organismi pagatori regionali (compito ora attribuito ad AGEA); tutti i controlli e l'aggiornamento della banca dati nazionali sui produttori ortofrutticoli freschi attualmente in capo ad Agecontrol S.p.A. e che avrebbero dovuto essere affidati ad AGEA. Infine, il nuovo articolo 01 rinvia a un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri l'individuazione delle risorse umane, finanziarie e strumentali da trasferire e la conseguente disciplina.

Le lettere *c*) e *d*) dell'articolo 2 abrogano, per coordinamento con le lettere precedenti, le parti del decreto legislativo n. 74 del 2018 (articolo 2, comma 4; articolo 3, comma 1, lettere *c*) e *d*); nonché comma 5, lettere *g*), *i*) ed *m*)) che attribuiscono ad AGEA le funzioni di Agecontrol S.p.A. nonché le responsabilità relative alla gestione del SIAN, che lo schema di decreto in esame intende trasferire al MIPAAFT.

La lettera *e*) inserisce un comma aggiuntivo all'articolo 6 del decreto legislativo n. 74, che detta disposizioni in materia di centri autorizzati di assistenza agricola (CAA), prevedendo che l'ISTAT e gli altri soggetti del Sistema statistico nazionale possono avvalersi dei CAA per provvedere alla raccolta dei dati di base, previa stipula di convenzioni, anche a titolo oneroso.

La lettera *f*) modifica l'articolo 12, riferito allo Statuto e alle norme di funzionamento di AGEA, aggiungendo il regolamento di contabilità tra gli atti che devono essere adottati dal Direttore e approvati con decreto ministeriale.

Si sofferma poi sulla lettera *g*), che apporta talune modifiche di coordinamento all'articolo 15 del decreto legislativo n. 74 del 2018. Innanzitutto, si abrogano i commi 3 e 4, che attribuiscono ad AGEA, in qualità di organismo di coordinamento, le funzioni di organizzazione, gestione e sviluppo del SIAN e ne regolano l'assetto organizzativo. Si modifica poi il comma 6, affidando al Ministero e non più ad AGEA di assicurare che i servizi del SIAN siano a disposizione degli utenti, e, in base ad apposite convenzioni, delle pubbliche amministrazioni interessate, incluse le regioni, con un rinvio ai nuovi compiti attribuiti allo stesso Ministero.

Con la stessa lettera *g*) si aggiungono, poi, tre nuovi commi al citato articolo 15 del decreto legislativo n. 74, prevedendo che il Ministero sia il "titolare esclusivo" dei dati e dei documenti caricati a qualsiasi titolo sul SIAN o comunque raccolti, anche da fornitori o soggetti terzi, nell'ambito del SIAN (comma 6-*bis*). Tali soggetti sono inoltre tenuti a rendere disponibili tali dati, fatto salvo il divieto al Ministero di divulgare o utilizzare gli stessi per qualsiasi finalità (comma 6-*ter*); ad AGEA resta, comunque, attribuita la possibilità di accedere al SIAN per esercitare le funzioni che le sono state attribuite (comma 6-*quater*).

In merito a tali disposizioni, rileva l'opportunità di acquisire alcune delucidazioni. Anzitutto, occorre chiarire il significato della "titolarità esclusiva" dei dati del SIAN attribuita al MIPAAFT, posto che la titolarità del dato dovrebbe interessare perlomeno anche il soggetto a cui il dato stesso si riferisce. Occorre altresì chiarire l'effettiva portata della possibilità di accedere ed operare sul SIAN riconosciuta ad AGEA e se tale possibilità si estenda anche agli altri organismi pagatori (questi ultimi peraltro non citati nella norma), tenuto conto che sia per AGEA che per gli organismi pagatori l'accesso e l'operatività al SIAN è essenziale per lo svolgimento delle funzioni ad essi attribuite.

La successiva lettera *h*) inserisce, dopo l'articolo 15, un articolo aggiuntivo 15-*bis*, interamente

dedicato alla trasformazione della società SIN S.p.A. Si prevede così che SIN S.p.A. diventi società *in house* del MIPAAFT, svolgendo attività di supporto tecnico nel settore agricolo e della pesca, per l'implementazione e la gestione del SIAN, l'attuazione della riforma della PAC, l'introduzione di nuove tecnologie, l'esecuzione dei controlli che facevano capo ad Agecontrol e la stipula di accordi per una migliore erogazione dei servizi agricoli. Si stabilisce poi che tali attività possano essere espletate solo una volta che si sia conclusa la gara per l'affidamento dello sviluppo e la gestione del SIAN (articolo 1, comma 6-*bis*, del decreto-legge n. 51 del 2015) e siano stati sottoscritti i relativi accordi quadro. (Come già precisato, la suddetta gara, espletata da CONSIP per conto di AGEA, è attualmente interessata da alcuni contenziosi sulle aggiudicazioni dei vari lotti.)

La lettera *i*) sostituisce il Titolo II del decreto legislativo n. 74, attualmente intitolato "Soppressione di Agecontrol S.p.A. Trasferimento di funzioni ad AGEA", con il seguente: "Soppressione di Agecontrol S.p.A. e successione delle funzioni e dei rapporti in SIN S.p.A."

Illustra poi la successiva lettera *l*), che sostituisce l'articolo 16 del decreto legislativo n. 74 del 2018, intitolato "Soppressione di Agecontrol S.p.A. e trasferimento delle funzioni", con un nuovo articolo 16 intitolato "Soppressione di Agecontrol S.p.A. e successione delle funzioni e dei rapporti in SIN S.p.A.", con il quale, quindi, si dispone l'assorbimento di Agecontrol in SIN anziché in AGEA previsto a legislazione vigente. A tal fine il nuovo articolo 16 prevede che il Ministero dell'economia e delle finanze provveda affinché SIN S.p.A. succeda in via universale a tutti i rapporti giuridici attivi e passivi di Agecontrol S.p.A., inclusi i rapporti di lavoro con il personale dipendente, i beni strumentali, materiali e immateriali, e tutte le risorse finanziarie in possesso di Agecontrol S.p.A. Si regola quindi il conseguente trasferimento delle dotazioni di bilancio e si disciplina il trattamento economico e previdenziale del personale di Agecontrol S.p.A. trasferito a SIN S.p.A. Infine, si dispone la clausola finanziaria per la copertura degli eventuali maggiori oneri.

Conseguentemente, la lettera *m*) abroga gli articoli 17, 18 e 19 del decreto legislativo n. 74, che regolano l'assorbimento di Agecontrol in AGEA previsto dalla normativa vigente.

L'articolo 3 dello schema in esame reca disposizioni transitorie e finali.

Il comma 1 prevede che non si applichino a SIN S.p.A. le disposizioni di cui all'articolo 20 del decreto legislativo n. 175 del 2016 (che prevedono l'elaborazione di un piano annuale di riassetto delle partecipazioni detenute da pubbliche amministrazioni), limitatamente all'esercizio successivo a quello in cui si sono perfezionate tutte le procedure per la trasformazione della società SIN S.p.A., la soppressione di Agecontrol e la successione e il trasferimento di funzioni in SIN S.p.A.

Il comma 2 prevede che fino alla sottoscrizione degli accordi quadro e comunque fino al completamento delle procedure di gara bandite per l'affidamento della gestione del SIAN, il Ministero, tramite SIN S.p.A., garantisce la continuità nella gestione del SIAN, mentre SIN S.p.A. garantisce il supporto tecnico e amministrativo al Ministero nella gestione del SIAN, sia nella fase di transizione sia al termine delle operazioni di subentro delle attività previste nell'ultimo accordo quadro sottoscritto, anche prima della trasformazione di SIN in una società *in house*.

Al riguardo, ritiene necessario acquisire conferma che le procedure e i tempi previsti per il passaggio delle funzioni di gestione del SIAN siano idonei a garantire la suddetta continuità, anche per quei servizi la cui operatività dipende strettamente dal SIAN, in particolare le attività di pagamento e controllo dei contributi comunitari rese da AGEA e dagli altri organismi pagatori alle aziende agricole. Il comma 3 aggiorna nel decreto legislativo n. 74 del 2018 la dizione "Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali" con "Ministero delle politiche agricole alimentari forestali e del turismo", mentre il comma 4 contiene la clausola di invarianza finanziaria.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*IN SEDE REFERENTE*

**(1252) Delega al Governo per la semplificazione e la codificazione in materia di agricoltura e**

***agroalimentare***

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 9 luglio.

Il presidente [VALLARDI](#), in considerazione del protrarsi della seduta odierna, propone di rinviare l'inizio della discussione generale alla successiva seduta. Propone inoltre di svolgere la prossima settimana un'audizione informale delle organizzazioni professionali agricole e degli organismi della cooperazione agricola.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

***ANTICIPAZIONE DELL'ORARIO DI INIZIO DEGLI UFFICI DI PRESIDENZA INTEGRATI DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI DI OGGI E DI GIOVEDÌ 18 LUGLIO***

Il presidente [VALLARDI](#) avverte che l'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi per la programmazione dei lavori, già convocato oggi, al termine delle audizioni informali previste alle ore 15, è anticipato al termine della seduta plenaria.

Avverte inoltre che l'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi, già convocato giovedì 18 luglio alle ore 8,30, per lo svolgimento di audizioni informali, è anticipato alle ore 8.

La Commissione prende atto.

*La seduta termina alle ore 14,50.*

# 1.3.2.1.3. 9ª Commissione permanente (Agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 91 (ant.) del 30/07/2019

---

---

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9ª)**  
**Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

**Riunione n. 91**  
**MARTEDÌ 30 LUGLIO 2019**

*Presidenza del Presidente*  
[VALLARDI](#)

*Orario: dalle ore 10,05 alle ore 10,55*

*AUDIZIONE INFORMALE DEL GEN. B. MASSIMILIANO CONTI, COMANDANTE  
RAGGRUPPAMENTO CARABINIERI CITES, IN RELAZIONE ALL'ESAME DEL DISEGNO DI  
LEGGE N. 1335 (BRACCONAGGIO ITTICO ACQUE INTERNE)*

## 1.3.2.1.4. 9ª Commissione permanente (Agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 66 (ant.) del 31/07/2019

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9ª)**

MERCOLEDÌ 31 LUGLIO 2019

**66ª Seduta**

*Presidenza del Presidente*

[VALLARDI](#)

*Interviene il sottosegretario di Stato per le politiche agricole alimentari, forestali e del turismo  
Manzato.*

*La seduta inizia alle ore 8,55.*

*IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO*

**Schema di decreto legislativo concernente disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 21 maggio 2018, n. 74, recante riorganizzazione dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura - AGEA e per il riordino del sistema dei controlli nel settore agroalimentare ([n. 96](#))**  
(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento e la democrazia diretta, ai sensi dell'articolo 15, commi 5 e 7, della legge 28 luglio 2016, n. 154. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 17 luglio.

Il presidente [VALLARDI](#) ricorda che la Commissione ha avviato l'esame del provvedimento, svolgendo una serie di audizioni. Ricorda altresì che, al fine di poter esprimere il prescritto parere al Governo, occorre attendere che la Conferenza Stato-regioni abbia a sua volta espresso la prescritta intesa, ciò che potrebbe avvenire nella giornata di giovedì 1º agosto.  
In considerazione quindi della complessità del provvedimento e dell'approssimarsi dell'interruzione dei lavori parlamentari per la pausa estiva, segnala al Governo l'esigenza di disporre di tempo aggiuntivo per l'espressione del parere alla ripresa dei lavori parlamentari, anche dopo la scadenza del 6 settembre.

Il sottosegretario MANZATO assicura la disponibilità del Governo ad attendere che la Commissione abbia concluso l'esame.

Il relatore [TRENTACOSTE](#) (M5S) segnala l'opportunità di audire anche il Commissario straordinario di AGEA.

La senatrice [LONARDO](#) (FI-BP), anche a nome del suo Gruppo, sottolinea la necessità di svolgere

l'esame dello schema di decreto in maniera attenta e non affrettata, data la rilevanza delle questioni affrontate dallo stesso.

Il [PRESIDENTE](#) assicura che la Commissione disporrà di un tempo adeguato per l'esame e, alla ripresa dei lavori, si valuteranno anche le ulteriori audizioni da svolgere.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*IN SEDE REFERENTE*

**(1252) Delega al Governo per la semplificazione e la codificazione in materia di agricoltura e agroalimentare**

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 16 luglio.

Il [PRESIDENTE](#) propone di rinviare il seguito dell'esame del provvedimento alla ripresa dei lavori parlamentari dopo la pausa estiva con l'obiettivo, come già stabilito nell'Ufficio di Presidenza, di concludere l'esame possibilmente entro la fine di settembre.

Conviene la Commissione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*IN SEDE REDIGENTE*

**(1335) Simone BOSSI ed altri. - Modifiche all'articolo 40 della legge 28 luglio 2016, n. 154, in materia di contrasto del bracconaggio ittico nelle acque interne**

(Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione, sospesa nella seduta del 16 luglio.

Il presidente [VALLARDI](#) richiama l'audizione svolta ieri con il generale Conti, comandante del Raggruppamento Carabinieri Cites, che ha fornito un ampio quadro sul bracconaggio ittico nelle acque interne e sulle iniziative di contrasto, da cui è emersa chiaramente la gravità del fenomeno e l'importanza di procedere rapidamente con l'approvazione del disegno di legge in esame. Propone pertanto di fissare il termine per la presentazione degli ordini del giorno ed emendamenti per mercoledì 7 agosto, alle ore 12, rinviando il seguito dell'esame alla ripresa dei lavori parlamentari dopo la pausa estiva.

La Commissione conviene.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

*SULLA PUBBLICAZIONE DI DOCUMENTI ACQUISITI NEL CORSO DELLE AUDIZIONI*

Il presidente [VALLARDI](#) avverte che, nel corso delle audizioni in Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi, del professor Giuseppe Campanile, sulle problematiche della filiera bufalina, svolta il 23 luglio, del generale Conti, comandante del Raggruppamento Carabinieri Cites,

sul disegno di legge n. 1335 in materia di bracconaggio ittico nelle acque interne del 30 luglio e di rappresentanti dell'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA), sull'affare assegnato n. 148, relativo alle problematiche del settore agrumicolo in Italia, svolta il 30 luglio, sono state consegnate delle documentazioni che saranno disponibili per la pubblica consultazione nella pagina *web* della Commissione, al pari dell'ulteriore documentazione che verrà eventualmente depositata nelle successive audizioni connesse all'esame di tale provvedimento.

La Commissione prende atto.

*La seduta termina alle ore 9,05.*

# 1.3.2.1.5. 9ª Commissione permanente (Agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 88 (ant.) del 17/12/2019

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9ª)

MARTEDÌ 17 DICEMBRE 2019

88ª Seduta

Presidenza del Presidente

[VALLARDI](#)

*La seduta inizia alle ore 8,35.*

*ESAME DI PROGETTI DI ATTI LEGISLATIVI DELL'UNIONE EUROPEA*

**Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) n. 1306/2013 per quanto riguarda la disciplina finanziaria a decorrere dall'esercizio finanziario 2021 e il regolamento (UE) n. 1307/2013 per quanto riguarda la flessibilità tra i pilastri per l'anno civile 2020 ([COM\(2019\) 580 definitivo](#))**

**Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce disposizioni transitorie relative al sostegno da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) nell'anno 2021 e che modifica i regolamenti (UE) n. 228/2013, (UE) n. 229/2013 e (UE) n. 1308/2013 per quanto riguarda le risorse e la loro distribuzione nell'anno 2021 e i regolamenti (UE) n. 1305/2013, (UE) n. 1306/2013 e (UE) n. 1307/2013 per quanto riguarda le loro risorse e la loro applicabilità nell'anno 2021 ([COM\(2019\) 581 definitivo](#))**

(Esame congiunto, ai sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6, del Regolamento, dei progetti di atti legislativi dell'Unione europea, disgiunzione del seguito dell'esame e rinvio)

La senatrice [ABATE](#) (M5S) riferisce alla Commissione sugli atti comunitari in titolo.

Alla luce del prolungarsi dei negoziati tra gli Stati membri sulle proposte legislative per la nuova politica agricola comune (PAC) 2021-2027, che potrebbe ritardarne l'approvazione e l'avvio dell'applicazione a partire dal 2021, la Commissione europea ha deciso di adottare un pacchetto di misure volto a definire il regime da applicare, per un periodo transitorio, in attesa della definitiva approvazione della riforma della PAC 2021-2027 nel contesto del nuovo quadro finanziario pluriennale (QFP) dell'Unione europea.

Si tratta delle seguenti proposte di regolamento: COM(2019) 580 final in materia di disciplina finanziaria a decorrere dall'esercizio finanziario 2021 e di flessibilità tra i pilastri per l'anno civile 2020, relativamente alla politica agricola comune; COM(2019) 581 final che stabilisce disposizioni transitorie relative al sostegno da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) nell'anno 2021.

La proposta COM(2019) 580 intende fissare regole per quanto concerne l'erogazione del

FEAGA e del FEASR con riferimento all'anno 2020, con effetti finanziari sull'anno 2021, tenendo conto dell'ammontare complessivo prospettato dalla Commissione europea per la futura PAC nell'ambito del Quadro finanziario pluriennale dell'UE 2021-2027, che, tuttavia, non è ancora entrato in vigore, ma sul quale sono in corso i negoziati.

La proposta in esame intende, quindi, apportare modifiche a due atti legislativi della PAC vigente, ossia il regolamento (UE) n. 1306/2013 e il regolamento (UE) n. 1307/2013. Con riguardo al finanziamento della PAC, la Commissione ritiene necessario apportare modifiche al regolamento (UE) n. 1306/2013 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune (regolamento orizzontale) per garantire che il meccanismo di disciplina finanziaria, che consente di rispettare il massimale fissato dal regolamento sul quadro finanziario pluriennale, possa continuare ad applicarsi per gli esercizi finanziari successivi al 2020.

Con riguardo ai pagamenti diretti, il regolamento (UE) 2019/288 ha modificato il regolamento (UE) n. 1307/2013 recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune (regolamento sui pagamenti diretti), al fine di estendere la flessibilità tra i pilastri prevista per gli anni civili 2015-2019 all'anno civile 2020/esercizio finanziario 2021. Questo regolamento ha stabilito gli importi da trasferire dalla dotazione per lo sviluppo rurale (FEASR) alla dotazione per i pagamenti diretti (FEAGA) sotto forma di percentuale dell'importo destinato al sostegno finanziato a titolo del FEASR nell'esercizio finanziario 2021 dalla normativa dell'Unione adottata dopo l'adozione da parte del Consiglio del pertinente regolamento ai sensi dell'articolo 312, paragrafo 2, del TFUE. La normativa pertinente dell'Unione potrebbe non essere stata ancora adottata nel momento in cui gli Stati membri devono comunicare la propria decisione di trasferimento. Per consentire l'applicazione della flessibilità dallo sviluppo rurale ai pagamenti diretti, la Commissione ritiene opportuno stabilire l'importo massimo che può essere trasferito sulla base di un importo fisso e non di una percentuale. Di conseguenza, e poiché l'importo disponibile come pagamenti diretti ha un impatto sulle scelte degli Stati membri in materia di sostegno accoppiato facoltativo comunicate nell'agosto 2019, per la Commissione gli Stati membri dovrebbero avere anche la possibilità di rivedere la decisione di agosto sul sostegno accoppiato facoltativo.

Secondo la Commissione europea, la proposta di regolamento ha carattere di urgenza e andrebbe adottata entro la fine del 2019.

La proposta di regolamento consta di tre articoli.

L'articolo 1 reca le modifiche agli articoli 16, paragrafo 1, e 26, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1306/2013. Considerato che il regolamento (UE) n. 1311/2013 stabilisce soltanto i massimali per gli esercizi finanziari applicabili al periodo 2014-2020, la Commissione europea, al fine di garantire il rispetto del massimale per il finanziamento delle spese di mercato e dei pagamenti diretti pure nel periodo successivo al 2020, propone di modificare il riferimento giuridico dei suddetti articoli 16 e 26 affinché includano anche il regolamento che stabilisce il Quadro finanziario pluriennale 2021-2027, sul quale sono tuttora in corso i negoziati.

L'articolo 2 reca le modifiche agli articoli 14, paragrafo 2, sesto comma, e 53, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 1307/2013 e vi inserisce, altresì, l'allegato VI-*bis*. Al fine di mantenere la possibilità per gli Stati membri di trasferire fondi tra i due pilastri, la Commissione europea propone di sostituire la percentuale di trasferimento con importi massimi assoluti (fissati nell'allegato VI-*bis*) basati sulle attuali percentuali massime previste dall'articolo 14, paragrafo 2, e sulla dotazione per lo sviluppo rurale proposta dalla Commissione europea per il post-2020 (proposta di regolamento COM(2018)392 - sulla quale sono tuttora in corso i negoziati). Per l'Italia gli importi che possono essere resi disponibili per l'anno civile 2020, sotto forma di pagamenti diretti, non sarebbero suscettibili di essere superiori ad euro 190.546.556. La Commissione europea propone che gli Stati membri abbiano la possibilità di rivedere e comunicare la loro decisione relativa al sostegno accoppiato facoltativo al momento di decidere sulla flessibilità tra i pilastri, ossia entro la fine del 2019 o poco dopo.

L'articolo 3 reca, infine, le disposizioni per l'entrata in vigore del regolamento.

La proposta di regolamento COM(2019) 581 si pone l'obiettivo di garantire la continuità di

determinati elementi della PAC 2014-2020 anche per l'anno 2021, in attesa dell'entrata in vigore delle norme relative al nuovo quadro legislativo della PAC per il periodo 2021-2027.

Tali norme prevedono, in particolare, che gli Stati membri inizino ad attuare i rispettivi piani strategici nazionali della PAC a decorrere dal 1° gennaio 2021, presentandoli alla Commissione europea per la relativa approvazione entro il 1° gennaio 2020.

Considerato che il quadro legislativo della nuova PAC e i conseguenti atti delegati e di esecuzione non saranno adottati formalmente entro gennaio 2020, la Commissione europea ritiene necessario prorogare l'applicazione del quadro giuridico esistente e, al contempo, apportare allo stesso alcune modifiche, al fine di garantire la continuità della PAC fino all'entrata in vigore del nuovo sistema.

Inoltre, poiché la nuova PAC prevede rilevanti cambiamenti, la Commissione europea ritiene necessario garantire una transizione agevole dall'attuale periodo PAC al prossimo, attraverso specifiche norme transitorie che modificano il regolamento (UE) 1308/2013 recante norme per l'organizzazione comune dei mercati agricoli, compresi i regimi di aiuti a favore di specifici settori.

In particolare, la Commissione europea intende stabilire norme relative alla durata di ciascuno di tali regimi di aiuti per quanto riguarda l'entrata in applicazione dei piani strategici della PAC degli Stati membri. Con riferimento ai regimi di aiuti nel settore ortofrutticolo, dell'olio di oliva e delle olive da tavola, la Commissione intende regolamentare il proseguimento e la modifica dei programmi operativi e dei programmi di attività.

La proposta è divisa in tre titoli. Il Titolo I reca misure volte a prorogare l'attuale quadro giuridico per coprire il periodo aggiuntivo fino a quando non saranno applicabili i nuovi regimi della PAC, nonché disposizioni transitorie specifiche per garantire una transizione agevole dall'attuale periodo PAC al prossimo. Il Titolo II modifica alcune disposizioni esistenti e riguarda principalmente le disposizioni che prorogano il quadro giuridico attuale. Il Titolo III regola l'entrata in vigore della proposta.

Passando all'esame dell'articolato, in sintesi l'articolo 1 prevede la possibilità per gli Stati membri che, a causa della mancanza di risorse finanziarie, rischiano di non essere in grado di assumere nuovi impegni giuridici, a norma del Regolamento (UE) n. 1305/2013, di prorogare i programmi sostenuti dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) fino al 31 dicembre 2021.

L'articolo 2 stabilisce la proroga del regolamento (UE) n. 1303/2013 per i Paesi che decidono avvalersi della facoltà prevista all'articolo 1.

Per quanto riguarda l'articolo 3, si prevede la possibilità per gli Stati membri, che decidano di avvalersi della proroga, di ammettere al contributo FEASR alcune tipologie di spesa, subordinatamente ad alcune condizioni specificamente indicate.

L'articolo 4 prevede l'applicazione degli articoli da 25 a 28 della proposta di regolamento COM(2018) 375 recante disposizioni comuni applicabili a diversi fondi europei per il periodo 2021-2027. In particolare, si prevede la possibilità per il FEASR di sostenere lo sviluppo locale di tipo partecipativo plurifondo.

Le disposizioni contenute nell'articolo 5 stabiliscono la legittimità e la regolarità, a partire dal 1° gennaio 2021, dei diritti all'aiuto assegnati agli agricoltori anteriormente al 1° gennaio 2020.

Gli articoli 6 e 7 contengono norme transitorie relative, rispettivamente, allo sviluppo rurale e al regime di aiuti. In particolare, l'articolo 6 garantisce l'ammissibilità di alcuni tipi di spesa nel nuovo periodo di programmazione 2022-2027, ai sensi della proposta di regolamento sui piani strategici della PAC COM(2018)392, ancora oggetto di negoziato presso le istituzioni dell'UE.

L'articolo 7 dispone la proroga, fino al 31 dicembre 2021, dei programmi di attività a sostegno del settore dell'olio di oliva e delle olive da tavola. Per quanto riguarda il regime di aiuti nel settore ortofrutticolo, la Commissione intende stabilire la modifica o la sostituzione dei programmi operativi. Si dispone che tale modifica debba essere notificata alla Commissione europea entro il 31 dicembre 2020. Inoltre, al fine di garantire la continuità per quanto riguarda i regimi di aiuti nel settore vitivinicolo e dell'apicoltura, è prevista la loro applicazione fino al termine dei rispettivi periodi di programmazione.

Con l'articolo 8, la Commissione intende limitare ad un periodo massimo di tre anni la durata dei nuovi impegni pluriennali per quanto riguarda gli interventi agro-climatico-ambientali e silvoambientali e l'agricoltura biologica. Questo allo scopo di evitare un riporto consistente di impegni dall'attuale periodo di programmazione per lo sviluppo rurale ai piani strategici della PAC. La norma garantisce, inoltre, la continuità del finanziamento degli impegni assunti sulla base del quadro normativo vigente, attingendo alle risorse finanziarie previste per il sostegno rurale nel prossimo periodo di programmazione.

L'articolo 9 reca disposizioni per adeguare la riserva per le crisi nel settore agricolo di cui all'articolo 25 del regolamento (UE) n. 1306/2013. La Commissione propone di mantenere invariata per tutto il 2021 la riserva prevista per il periodo attuale di programmazione 2014- 2020.

Il successivo articolo 10 reca modifiche al regolamento (UE) 1307/2013 che stabilisce i massimali nazionali e netti dei pagamenti diretti fino all'anno civile 2020 compreso (allegati II e III del regolamento (UE) 1307/2013). Per tale motivo, la Commissione ritiene necessario aggiungere i massimali nazionali e netti relativi all'anno civile 2021 (e adeguare anche gli importi di riferimento per il pagamento specifico per il cotone per l'anno civile 2021). I nuovi massimali nazionali e netti sono contenuti nell'allegato II della proposta di regolamento in oggetto.

L'articolo 11 sostituisce l'articolo 29, paragrafo 2, del regolamento (UE) 1308/2013, prevedendo per i programmi di sostegno al settore dell'olio di oliva e delle olive da tavola finanziamenti per il 2021 pari a circa 10,6 milioni di euro per la Grecia, 554 mila euro per la Francia e circa 34,6 milioni di euro per l'Italia (l'importo relativo al 2020 ammonta invece a 35.9 milioni di euro). Inoltre, si sostituisce l'articolo 58, paragrafo 2, del medesimo regolamento, prevedendo, sempre per l'anno 2021, un finanziamento da parte dell'UE alle organizzazioni di produttori del settore del luppolo della Germania pari circa 2,18 milioni di euro.

L'articolo 12 modifica il regolamento (UE) 228/2013, recante misure nel settore dell'agricoltura a favore delle regioni ultraperiferiche dell'Unione, mentre l'articolo 13 modifica il regolamento (UE) n. 229/2013, recante misure specifiche nel settore dell'agricoltura a favore delle isole minori del Mar Egeo, al fine di adeguarne gli importi a decorrere dal 1° gennaio 2021 in linea con il QFP 2021-2027.

Il presidente [VALLARDI](#) fa presente che nella giornata odierna la 14a Commissione dovrebbe fornire il parere sui progetti di atti legislativi comunitari in esame.

La relatrice [ABATE](#) (M5S), seppur consapevole che su tali atti comunitari i margini concreti di intervento sono limitati, peraltro circoscritti al periodo transitorio in attesa della definitiva approvazione della nuova PAC, auspica un coinvolgimento ampio della Commissione sui temi oggetto dei regolamenti comunitari ed invita i commissari a fornire proposte e suggerimenti.

Ricorda che i fondi europei sono fondamentali per il settore agricolo del Paese, non soltanto sotto l'aspetto strettamente finanziario ma anche per il modo in cui definiscono ed indirizzano le politiche dell'intero settore.

Il senatore [TARICCO](#) (PD) accoglie l'invito della relatrice e sottolinea che gli atti in esame, anche se diretti a disciplinare un regime transitorio, costituiscono dei regolamenti comunitari a tutti gli effetti. Fa presente in particolare quanto accadde con la rivisitazione della PAC 2014-2020, nota come "Regolamento *Omnibus*", con la quale vennero introdotti di fatto nella PAC allora vigente anche elementi di riforma strutturale. Nel ricordare brevemente le principali innovazioni che caratterizzeranno la nuova PAC 2021-2027, paventa i rischi per il Paese legati al fatto che con la nuova programmazione gli interventi saranno valutati *ex post* in base al conseguimento degli obiettivi, con rischi concreti di revoca dei finanziamenti in presenza di un mancato raggiungimento. Ritiene che un periodo di transizione di un solo anno stimato dalla Commissione europea sia da considerarsi eccessivamente ottimistico, in quanto, valutato lo stato attuale dei negoziati, sembrerebbero piuttosto necessari almeno due anni per il completamento di tutti i passaggi previsti prima a livello comunitario e poi nazionale e regionale. In tale prospettiva ritiene pertanto che sarebbe utile per l'Italia chiedere

innanzitutto una revisione del periodo transitorio, prevedendone una durata di almeno due anni. In secondo luogo ritiene importante che anche nei regolamenti destinati a governare il regime transitorio possano essere messi in evidenza gli elementi di primario interesse per la nostra agricoltura, quali quelli attinenti, ad esempio, alle produzioni di qualità.

La senatrice [FATTORI](#) (*Misto*) fa notare che, pur trattandosi di misure transitorie, i fondi erogati cui fanno riferimento le proposte in esame sono quelli relativi al quadro finanziario pluriennale (QFP) non ancora in vigore, rispetto al quale per l'Italia è prevista una riduzione netta rispetto al QFP precedente. In sostanza, pertanto, con il regime transitorio verranno prorogate soltanto le regole ma non la programmazione finanziaria. Ritiene utile pertanto che si operi affinché venga prorogato anche il QFP, consentendo all'Italia di mantenere l'ammontare dei contributi attualmente previsti.

Il senatore [BERGESIO](#) (*L-SP-PSd'Az*) concorda con la relatrice e ritiene che la Commissione debba esprimersi sugli atti comunitari in esame con delle proposte ampie e articolate, su cui preannuncia un proprio contributo.

Il presidente [VALLARDI](#), poiché la proposta di regolamento COM(2019) 580 definitivo sta seguendo una procedura di urgenza al fine di essere approvata entro la fine del 2019, mentre la proposta di regolamento COM(2019) 581 definitivo sta seguendo una procedura ordinaria con la finalità di raggiungere un accordo prima dell'estate 2020, propone di proseguire l'esame delle due proposte di regolamento in maniera disgiunta, in modo tale da dare priorità alla proposta di regolamento considerata urgente.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

#### *SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE*

La senatrice [FATTORI](#) (*Misto*) sollecita la ripresa dell'esame dell'affare assegnato n. 200, sulla questione inerente alle nuove biotecnologie in agricoltura, per il quale ha presentato una proposta di risoluzione.

La senatrice [LONARDO](#) (*FIBP-UDC*) interviene in riferimento all'affare assegnato n. 237, sulle problematiche della filiera bufalina in Italia, al fine di evidenziare l'opportunità di far intervenire in audizione i presidenti di Istituti zooprofilattici di altre Regioni in aggiunta a quello della regione Campania, in modo tale da avere un quadro più completo della problematica.

Il senatore [TARICCO](#) (*PD*) concorda con quanto proposto dalla senatrice Lonardo.

#### *POSTICIPAZIONE DELL'ORARIO DI INIZIO E INTEGRAZIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO DELLA SEDUTA DI DOMANI, CONVOCAZIONE DI NUOVA SEDUTA*

Il presidente [VALLARDI](#) avverte che la seduta di domani, mercoledì 18 dicembre, già convocata alle ore 8,30, è posticipata alle ore 9,45 e che l'ordine del giorno è integrato con la discussione, in sede deliberante, del disegno di legge n. 1335 (bracconaggio ittico acque interne).

Avverte inoltre che è convocata un'ulteriore seduta per giovedì 19 dicembre, alle ore 8,30, con il medesimo ordine del giorno.

La Commissione prende atto.

*La seduta termina alle ore 9,10.*

## 1.3.2.1.6. 9ª Commissione permanente (Agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 89 (ant.) del 18/12/2019

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9ª)  
MERCOLEDÌ 18 DICEMBRE 2019  
89ª Seduta

Presidenza del Presidente  
[VALLARDI](#)

*Interviene il sottosegretario di Stato per le politiche agricole alimentari e forestali L'Abbate.*

*La seduta inizia alle ore 10.*

### IN SEDE DELIBERANTE

**[\(1335\)](#) Simone BOSSI ed altri. - Modifiche all'articolo 40 della legge 28 luglio 2016, n. 154, in materia di contrasto del bracconaggio ittico nelle acque interne**  
(Discussione e rinvio)

Il presidente [VALLARDI](#) ricorda che la Commissione aveva a suo tempo convenuto di dare priorità, nell'ambito della programmazione dei lavori, alla trattazione del disegno di legge, avendo nel corso dell'istruttoria ravvisato l'urgenza di provvedere sulla materia in questione.

Il presidente informa che il disegno di legge è stato pertanto deferito alla sede deliberante. Propone quindi alla Commissione di acquisire la fase procedurale, compresi i pareri già resi, svolta in sede redigente.

Conviene la Commissione.

Il presidente [VALLARDI](#) avverte che sono stati presentati otto emendamenti, pubblicati in allegato. Dà conto altresì del parere espresso sul testo da parte delle commissioni 1a, 2a, 5a, 14a e questioni regionali, nonché del parere espresso sugli emendamenti da parte delle commissioni 1a, 2a e 5a.

La senatrice [ABATE](#) (M5S) propone un rinvio del seguito della discussione sul disegno di legge in quanto il proprio Gruppo ritiene necessario effettuare alcuni approfondimenti.

Si apre una breve discussione a cui prendono parte il presidente [VALLARDI](#), che ritiene comunque utile fissare sin da ora una data per la prosecuzione dell'esame, il senatore [TARICCO](#) (PD), che reputa possibile rinviare di qualche giorno il seguito della discussione purché ciò venga fatto all'interno di una ridefinizione complessiva dei provvedimenti da sottoporre prioritariamente all'esame della

Commissione, e la senatrice [ABATE](#) (M5S), che ritiene preferibile individuare le modalità di prosecuzione dell'esame del provvedimento in sede di Ufficio di Presidenza.

Il presidente [VALLARDI](#) propone pertanto di rinviare il seguito dell'esame del provvedimento e di convocare un Ufficio di Presidenza al termine della seduta della Commissione.

La Commissione conviene.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

#### CONVOCAZIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI PARLAMENTARI

Il presidente [VALLARDI](#) avverte che l'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari, è convocato al termine della seduta.

La Commissione prende atto.

*La seduta termina alle ore 10,20.*

#### EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE

N. [1335](#)

Art. 1

##### 1.1

[De Petris](#), [De Bonis](#)

*Al comma 1, lettera b), sopprimere il comma 2-quater.*

##### 1.2

[Taricco](#), [Biti](#), [Magorno](#), [Sbrollini](#), [Boldrini](#)

*Al comma 1, lettera c), comma 6, secondo periodo, dopo le parole: "reimpresso immediatamente nei corsi d'acqua" inserire le seguenti: "qualora tale reimmissione sia compatibile con il decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 e s.m.".*

##### 1.3

[Taricco](#), [Biti](#), [Magorno](#), [Sbrollini](#), [Boldrini](#)

*Al comma 1, lettera c), comma 6, dopo il terzo periodo inserire il seguente: "Il materiale ittico pescato sequestrato di cui al presente comma che, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 e s.m., non sia reimmisibile nel corso d'acqua deve essere avviato allo smaltimento nel rispetto delle normative vigenti. Per i costi relativi all'attuazione dello smaltimento di cui al precedente periodo, si utilizza quota parte delle risorse di cui al comma 11-bis, la cui quantificazione e ripartizione territoriale è definita dal Ministero delle politiche agricole, alimentari, forestali e del turismo, sentite le Regioni e le Province autonome interessate."*

##### 1.4

[Taricco](#), [Biti](#), [Magorno](#), [Sbrollini](#), [Boldrini](#)

*Al comma 1, lettera c), comma 6, quarto periodo, dopo le parole: "licenza di pesca professionale" inserire le seguenti: "nei laghi di cui all'allegato 1, nelle acque salse o salmastre o lagunari,"*

##### 1.5

[De Petris](#), [De Bonis](#)

*Al comma 1, lettera c), dopo il comma 7, aggiungere il seguente: "7-bis. All'accertamento delle violazioni ai divieti di cui ai commi 2, 2-bis e 3 concorrono le guardie addette alla vigilanza dei parchi nazionali e regionali e le guardie volontarie delle associazioni di protezione ambientale riconosciute, ai*

sensi delle leggi vigenti, dalle Regioni e dagli enti locali.".

#### **1.6**

[Durnwalder](#), [Laniece](#), [Steger](#)

*Al comma 1, lettera c), dopo il comma 7, aggiungere, in fine, il seguente: "7-bis. Le disposizioni della presente legge si applicano alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3."*

#### **1.7**

[Taricco](#), [Biti](#), [Magorno](#), [Sbrollini](#), [Boldrini](#)

*Al comma 1, lettera c), dopo il comma 7, inserire il seguente: "7-bis. I proventi delle sanzioni di cui ai commi 2 e 2-bis del presente articolo sono destinati al fondo di cui al comma 11-bis al fine di garantire migliore efficacia e continuità nell'azione di contrasto alla pesca illegale e al bracconaggio ittico nelle acque interne."*

#### **1.8**

[Steger](#), [Unterberger](#), [Durnwalder](#), [Laniece](#)

*Al comma 1, dopo la lettera c), inserire la seguente: «c-bis) il comma 10 è sostituito dal seguente: "10. Le disposizioni del presente articolo sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e con le relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3."».*

# 1.3.2.1.7. 9ª Commissione permanente (Agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 90 (ant.) del 19/12/2019

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9ª)**  
**GIOVEDÌ 19 DICEMBRE 2019**  
**90ª Seduta**

*Presidenza del Presidente*  
**VALLARDI**

*Interviene il sottosegretario di Stato per le politiche agricole alimentari e forestali L'Abbate.*

*La seduta inizia alle ore 12,20.*

## **IN SEDE DELIBERANTE**

**(1335) Simone BOSSI ed altri. - Modifiche all'articolo 40 della legge 28 luglio 2016, n. 154, in materia di contrasto del bracconaggio ittico nelle acque interne**  
(Seguito della discussione e approvazione con modificazioni)

Prosegue la discussione sospesa nella seduta di ieri.

Il presidente **VALLARDI** ricorda che sono stati presentati emendamenti (pubblicati in allegato al resoconto della seduta di ieri), che si danno per illustrati, sui quali è stato espresso il parere da parte delle Commissioni 1a, 2a e 5a.

Il presidente relatore **VALLARDI** (L-SP-PSd'Az) esprime parere favorevole sugli emendamenti 1.1, 1.4, 1.6 e 1.8. mentre esprime parere contrario sugli emendamenti 1.3 e 1.7, sui quali sussiste un parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione da parte della 5a Commissione. Esprime poi favorevole sugli emendamenti 1.2 e 1.5 subordinatamente alla riformulazione alla quale la Commissione bilancio, nel parere del 29 ottobre 2019, ha condizionato l'espressione dell'avviso non ostativo, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Il sottosegretario L'ABBATE sugli emendamenti in esame si rimette alla Commissione.

Il senatore **TARICCO** (PD) riformula l'emendamento 1.2 nell'emendamento 1.2 (testo 2), pubblicato in allegato, accogliendo le indicazioni del relatore.

Aggiunge la propria firma e riformula l'emendamento 1.5 nell'emendamento 1.5 (testo 2), pubblicato in allegato, accogliendo le indicazioni del relatore.

Il senatore si sofferma poi sull'emendamento 1.1 invitando il Presidente relatore a riconsiderare

il proprio parere. Fa presente infatti che per effetto della soppressione prevista da tale emendamento verrebbe meno per le Regioni la possibilità di derogare a quanto previsto dall'articolo 40, comma 2-*bis*, lettera *a*), della legge n. 154 del 2016 come novellata dal provvedimento in esame, che vieta l'esercizio della pesca professionale nelle acque interne.

Il senatore [Simone BOSSI](#) (*L-SP-PSd'Az*) concorda con le considerazioni del senatore Taricco in merito all'emendamento 1.1, sottolineando come l'obiettivo del disegno di legge non è tanto quello di colpire la pesca illegale nei laghi, quanto piuttosto di regolamentare quella nei fiumi.

Anche la senatrice [ABATE](#) (*M5S*) ed il senatore [DURNWALDER](#) (*Aut (SVP-PATT, UV)*) condividono la considerazione del senatore Taricco. Quest'ultimo fa notare che sussisterebbe peraltro una incongruenza tra quanto previsto dall'emendamento 1.1 e il contenuto degli emendamenti 1.6 e 1.8.

Il presidente relatore [VALLARDI](#) (*L-SP-PSd'Az*), alla luce del dibattito svoltosi, rivede in senso contrario il parere già espresso sull'emendamento 1.1.

Si passa alla votazione degli emendamenti.

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, viene posto ai voti e respinto l'emendamento 1.1.

Viene quindi posto ai voti ed approvato l'emendamento 1.2 (testo 2).

Il senatore [TARICCO](#) (*PD*) ritira gli emendamenti 1.3 e 1.7.

Il senatore [LA PIETRA](#) (*FdI*) esprime rammarico, a seguito del ritiro dell'emendamento da parte del senatore Taricco, per l'impossibilità di porre in votazione la proposta 1.3 che affronta a suo parere un aspetto importante quale quello del materiale ittico pescato e sequestrato che deve essere avviato allo smaltimento.

Il senatore [TARICCO](#) (*PD*) ricorda che sull'emendamento 1.3, così come sull'emendamento 1.7, si è espressa negativamente, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, la 5ª Commissione. Fa presente che, per quanto riguarda in particolare l'emendamento 1.3, i dubbi sollevati dalla 5ª Commissione riguardano la copertura finanziaria mediante quota parte del Fondo antibraconaggio ittico, che risulta già destinato e vincolato: si tratta pertanto di un vincolo di bilancio attualmente non superabile, che tuttavia non fa venir meno la oggettiva necessità di trovare una soluzione alla problematica individuata dall'emendamento stesso.

Vengono quindi separatamente posti ai voti ed approvati gli emendamenti 1.4 e 1.5 (testo 2).

Viene quindi posto in votazione ed approvato l'emendamento 1.8.

L'emendamento 1.6 è pertanto da intendersi assorbito dall'accoglimento dell'emendamento 1.8.

Poiché il disegno di legge è composto da un solo articolo, il PRESIDENTE avverte che si procede senz'altro, ai sensi dell'articolo 120, comma 2, del Regolamento, alla votazione finale del disegno di legge, nel testo modificato.

Interviene la senatrice [ABATE](#) (*M5S*) chiedendo rassicurazioni riguardo all'elenco dei laghi riportati nell'Allegato 1 al disegno di legge. Chiede infatti se tale elenco sia da considerarsi tassativo, poiché, in

tale ipotesi, a suo parere, potrebbe in astratto verificarsi uno spostamento del fenomeno del bracconaggio ittico verso altri laghi non inclusi nell'elenco.

A tali timori si associa anche la senatrice [FATTORI](#) (*Misto*).

Il senatore [TARICCO](#) (*PD*) ricorda che il disegno di legge prevede un divieto di carattere generale di pesca illegale nelle acque interne. Pertanto i timori manifestati dalle senatrici Abate e Fattori sono da ritenersi infondati.

A tali considerazioni si associa anche il senatore [Simone BOSSI](#) (*L-SP-PSd'Az*).

Nessuno altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva quindi all'unanimità il disegno di legge.

#### *ESAME DI PROGETTI DI ATTI LEGISLATIVI DELL'UNIONE EUROPEA*

#### **Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) n. 1306/2013 per quanto riguarda la disciplina finanziaria a decorrere dall'esercizio finanziario 2021 e il regolamento (UE) n. 1307/2013 per quanto riguarda la flessibilità tra i pilastri per l'anno civile 2020 ([COM\(2019\) 580 definitivo](#))**

(Seguito e conclusione dell'esame, ai sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6, del Regolamento, del progetto di atto legislativo dell'Unione europea. Approvazione della risoluzione: *Doc. XVIII*, n. 18)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 17 dicembre.

Il presidente [VALLARDI](#) ricorda che nella precedente seduta è stato avviato l'esame della proposta di regolamento in esame e che si è svolta la discussione generale. Cede quindi la parola alla relatrice.

La relatrice [ABATE](#) (*M5S*) illustra uno schema di risoluzione sulla proposta di direttiva in esame (pubblicata in allegato), che recepisce istanze e indicazioni pervenute da diversi componenti della Commissione.

Il senatore [LA PIETRA](#) (*FdI*) fa notare come lo schema di risoluzione metta in evidenza l'esistenza di molteplici aspetti problematici per gli interessi nazionali legati alla nuova PAC. Trova pertanto contraddittorio che la Commissione si esprima in senso favorevole pur in presenza di tali criticità. A suo parere, darebbe maggior forza anche al Governo, in sede di negoziato in ambito comunitario, approvare da parte della Commissione un parere contrario in cui venissero evidenziate le diverse problematiche che possono derivare all'Italia dalla nuova PAC per il periodo 2021-2027. Sottolinea in conclusione che, poiché la proposta di regolamento comunitario in esame non tutela gli interessi italiani, la Commissione dovrebbe dare un mandato chiaro al Governo a contrastare l'andamento del negoziato in sede europea così come si sta evolvendo.

Il senatore [TARICCO](#) (*PD*) ricorda che la Commissione non sta in realtà esaminando i regolamenti che riformano la PAC per il periodo 2021-2027 ma sta solo affrontando un regolamento transitorio, che peraltro non entra nel merito dei contenuti della PAC ma affronta sostanzialmente solo il tema delle risorse. Esprime apprezzamento per il lavoro di sintesi compiuto dalla relatrice Abate e ricorda che sono sostanzialmente due, a proprio parere, le esigenze che il Governo italiano in sede di negoziato sulla proposta di regolamento COM (2019) 580 definitivo deve ribadire, ossia la richiesta di maggiore attenzione per quanto concerne le risorse finanziarie, anche nel periodo transitorio, e la necessità di prolungare la durata del periodo di transizione ad almeno due anni.

Il sottosegretario L'ABBATE si esprime in senso favorevole sulla proposta di risoluzione e condivide sostanzialmente le considerazioni svolte dal senatore Taricco. Ribadisce l'impegno del Governo nell'affrontare le tematiche segnalate nella risoluzione nelle sedi europee, ricordando che sarà soprattutto nei prossimi mesi che verranno prese le decisioni più importanti. Fa presente che per la conclusione dell'*iter* previsto per la revisione della PAC si prospettano tempi piuttosto lunghi e probabilmente non prima del secondo semestre del 2020 si arriverà alla chiusura delle trattative. Segnala altresì che con la riforma della PAC cambieranno anche le tempistiche previste per le attività di controllo e che, pertanto, per l'AGEA sarà necessario rimodulare le modalità con cui vengono attualmente effettuati tali controlli. Ricorda infine come il ministro Bellanova, nel recente Consiglio europeo Agricoltura e pesca del 16 e 17 dicembre 2019, abbia ribadito la volontà italiana di non prevedere tagli al *budget* della PAC.

Anche il senatore [BERGESIO](#) (*L-SP-PSd'Az*) ringrazia la relatrice per il lavoro svolto e per aver integrato nella proposta di risoluzione anche alcune proposte del Gruppo della Lega. Concorda con il senatore Taricco sul fatto che le esigenze primarie per l'Italia siano quella di mantenere invariate le risorse a disposizione e di intervenire sulla tempistica di riforma delle procedure e preannuncia il proprio voto favorevole.

Il senatore [BATTISTONI](#) (*FIBP-UDC*) condivide le perplessità manifestate dal senatore La Pietra e ritiene prioritario per l'Italia che vengano mantenute le risorse finanziarie attualmente previste. Invita poi il Governo a porre particolare attenzione alla tematica dei dazi, soprattutto in vista delle future trattative: sottolinea infatti che i dazi, nel corso dell'anno, hanno finito per incidere in maniera significativa sulla redditività degli agricoltori italiani ed è pertanto indispensabile un impegno netto del Governo in questo senso.

Nessun altro chiedendo di intervenire, previa verifica del prescritto numero di senatori, viene posto in votazione e approvato lo schema di risoluzione della relatrice.

*La seduta termina alle ore 12,55.*

**RISOLUZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE  
SUL PROGETTO DI ATTO LEGISLATIVO DELL'UNIONE EUROPEA  
N. COM(2019) 580 DEFINITIVO  
(Doc. XVIII, n. 18)**

La Commissione,

esaminata, ai sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6, del Regolamento, la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) n. 1306/2013 per quanto riguarda la disciplina finanziaria a decorrere dall'esercizio finanziario 2021 e il regolamento (UE) n. 1307/2013 per quanto riguarda la flessibilità tra i pilastri per l'anno civile 2020 COM (2019) 580;

considerato che la Commissione europea, nelle more dell'approvazione dei provvedimenti relativi alla riforma della politica agricola comune (PAC) 2021-2027, sui quali sono in corso negoziati, ha deciso di adottare alcune iniziative volte a definire un regime di carattere transitorio;

considerato altresì che l'obiettivo perseguito è quello di garantire la continuità del sistema sino all'entrata in vigore della riforma, in coerenza con le risorse che saranno assegnate nell'ambito del Quadro finanziario pluriennale (QFP) 2021-2027 dell'Unione europea;

tenuto conto che, in tale ambito, la proposta di regolamento in oggetto, nel modificare i regolamenti (UE) n. 1306/2013 e n. 1307/2013, introduce alcune modifiche alla disciplina finanziaria,

ai massimali di spesa e alla flessibilità tra i pilastri;

considerato, in particolare, che attraverso le modifiche proposte si intendono fissare regole per l'erogazione delle risorse del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) con riferimento all'anno 2020, con effetti finanziari sull'anno 2021;

preso atto che la proposta di regolamento, come si evince dalla relazione trasmessa dal Governo, ai sensi dell'articolo 6, comma 5, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, contempla disposizioni di natura strettamente tecnica, prive di impatto sostanziale sul quadro normativo complessivo della PAC, e che non si prefigurano pertanto prospettive negoziali di carattere rilevante a tutela degli interessi nazionali;

considerato altresì che tale proposta di regolamento, che sta seguendo una procedura d'urgenza per essere approvata entro la fine di dicembre 2019, è completata dalla proposta di regolamento che stabilisce disposizioni transitorie relative al sostegno da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) nell'anno 2021 COM (2019) 581, che sta seguendo la procedura legislativa ordinaria, con la finalità di raggiungere un accordo prima dell'estate 2020;

tenuto conto del parere espresso in data 17 dicembre 2019 dalla 14a Commissione Politiche dell'Unione europea;

esprime parere favorevole, impegnando il Governo, ai sensi dell'articolo 7 della legge n. 234 del 2012, ad adoperarsi affinché, in sede di negoziato nelle sedi europee, siano rappresentate le seguenti questioni:

data l'attuale situazione di incertezza finanziaria dovuta al ritardo dell'approvazione del QFP, a prolungare l'attuale periodo transitorio almeno sino al 31.12.2022 al fine di avere i tempi necessari sia per il raggiungimento degli accordi per una buona modifica della proposta attualmente alla attenzione di Parlamento europeo e Commissione, sia per il conseguente recepimento di Stati e Regioni, e comunque per un periodo di tempo congruo a fornire l'adeguata sicurezza finanziaria che garantisca stabilità all'intero comparto agricolo;

in sede di negoziato sulle proposte legislative per la nuova PAC, ad assicurare il mantenimento di adeguate risorse finanziarie, o quantomeno analoghe al precedente quadro finanziario pluriennale dell'Unione Europea, al fine di tutelare gli interessi nazionali, in grado di garantire un equo reddito ai produttori agricoli e, al contempo, misure in grado di sostenere la competitività del settore;

a continuare nel perseguire politiche volte al sostegno degli agricoltori anche attraverso misure di anticipo dei pagamenti per i regimi di sostegno degli aiuti diretti della domanda unica;

ad assumere iniziative, nel corso del procedimento di individuazione delle misure relative alla Politica Agricola Comune per il periodo 2021-2027, volte a superare le criticità emerse in relazione al sistema degli incentivi a favore degli agricoltori, e, in particolare, alla condizionalità, sub specie di criteri di gestione obbligatori (CGO) e buone condizioni agronomiche e ambientali (BCAA), in termini di ottimizzazione procedimentale del predetto meccanismo al fine di assicurarne l'efficienza e l'efficacia, e perseguendo un'adeguata remunerazione degli obblighi aggiuntivi previsti, ed evitando un incremento degli oneri burocratici connessi alla gestione e al controllo dei pagamenti, anche per non determinare ulteriori ingiustificati ritardi nella liquidazione degli incentivi;

ad operare affinché, in linea generale, le nuove linee di riforma della Politica Agricola Comune garantiscano:

a) una maggiore efficacia degli interventi, in maniera da conseguire gli obiettivi del Trattato; in particolare l'aumento della produzione e della produttività e redditi equi e stabili per gli imprenditori agricoli;

b) una efficace capacità di intervento in maniera da superare la volatilità dei mercati e contrastare le emergenze, anche in maniera da garantire maggiore fiducia negli operatori;

c) una effettiva semplificazione nelle procedure di programmazione e gestione delle misure.

## EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE

N. [1335](#)

Art. 1

**1.2 (testo 2)**

[Taricco](#), [Biti](#), [Magorno](#), [Sbrollini](#), [Boldrini](#)

*Al comma 1, lettera c), comma 6, secondo periodo, dopo le parole: "reimpresso immediatamente nei corsi d'acqua" inserire le seguenti: "qualora tale reimmissione sia compatibile con il decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 e s.m. e comunque senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica".*

**1.5 (testo 2)**

[De Petris](#), [De Bonis](#), [Taricco](#)

*Al comma 1, lettera c), dopo il comma 7, aggiungere il seguente: "7-bis. All'accertamento delle violazioni ai divieti di cui ai commi 2, 2-bis e 3 concorrono, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, le guardie addette alla vigilanza dei parchi nazionali e regionali e le guardie volontarie delle associazioni di protezione ambientale riconosciute, ai sensi delle leggi vigenti, dalle Regioni e dagli enti locali."*

**1.5**

[De Petris](#), [De Bonis](#), [Taricco](#)

*Al comma 1, lettera c), dopo il comma 7, aggiungere il seguente: "7-bis. All'accertamento delle violazioni ai divieti di cui ai commi 2, 2-bis e 3 concorrono le guardie addette alla vigilanza dei parchi nazionali e regionali e le guardie volontarie delle associazioni di protezione ambientale riconosciute, ai sensi delle leggi vigenti, dalle Regioni e dagli enti locali."*

## **1.4. Trattazione in consultiva**

## 1.4.1. Sedute

---

---

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Disegni di legge  
Atto Senato n. 1335  
**XVIII Legislatura**

---

Modifiche all'articolo 40 della legge 28 luglio 2016, n. 154, in materia di contrasto del bracconaggio ittico nelle acque interne

**Titolo breve:** *bracconaggio ittico acque interne*

---

Trattazione in consultiva

### Sedute di Commissioni consultive

Seduta

1<sup>a</sup> Commissione permanente (Affari Costituzionali)

[N. 50 \(pom.\)](#)

29 luglio 2019

**Sottocomm. pareri**

[N. 52 \(pom.\)](#)

24 settembre 2019

**Sottocomm. pareri**

2<sup>a</sup> Commissione permanente (Giustizia)

[N. 25 \(pom.\)](#)

30 luglio 2019

**Sottocomm. pareri**

[N. 26 \(pom.\)](#)

8 ottobre 2019

**Sottocomm. pareri**

5<sup>a</sup> Commissione permanente (Bilancio)

[N. 194 \(pom.\)](#)

1 ottobre 2019

[N. 195 \(pom.\)](#)

2 ottobre 2019

[N. 197 \(pom.\)](#)

8 ottobre 2019

[N. 206 \(pom.\)](#)

23 ottobre 2019

[N. 207 \(ant.\)](#)

24 ottobre 2019

[N. 208 \(pom.\)](#)

29 ottobre 2019

14<sup>a</sup> Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea)

[N. 118 \(pom.\)](#)

30 luglio 2019

[N. 119 \(pom.\)](#)

1 agosto 2019

Commissione parlamentare questioni regionali

6 novembre 2019

(ant.)

## **1.4.2. Resoconti sommari**

## **1.4.2.1. 1<sup>^</sup> Commissione permanente (Affari Costituzionali)**

# 1.4.2.1.1. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 50 (pom., Sottocomm. pareri) del 29/07/2019

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)**  
**Sottocommissione per i pareri**

LUNEDÌ 29 LUGLIO 2019  
**50ª Seduta**

*Presidenza del Presidente della Commissione*  
**[BORGHESI](#)**

*La seduta inizia alle ore 16,05.*

**(944-A) Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2018**, approvato dalla Camera dei deputati (Parere all'Assemblea su testo ed emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore **[BORGHESI](#)** (L-SP-PSd'Az) illustra il testo approvato dalla Commissione di merito per il disegno di legge in titolo, nonché i relativi emendamenti, proponendo di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

**(992) Delega al Governo in materia di insegnamento curricolare dell'educazione motoria nella scuola primaria**, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Marin ed altri; Vanessa Cattoi ed altri; Virginia Villani ed altri; Rossi ed altri; Rampelli ed altri (Parere alla 7ª Commissione su nuovo testo ed emendamenti. Esame. Parere non ostativo con osservazioni sul testo; parere non ostativo sugli emendamenti)

Il relatore **[BORGHESI](#)** (L-SP-PSd'Az) riferisce sul nuovo testo relativo al disegno di legge in titolo, proponendo di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo, con le seguenti osservazioni:

- all'articolo 1, comma 1, lettera a), sarebbe opportuno, con riferimento alle "specifiche procedure concorsuali abilitanti", specificare nel criterio di delega se tali procedure possano essere diverse da

quelle generali per l'accesso ai ruoli per l'insegnamento nella scuola primaria;

- all'articolo 1, comma 2, con riferimento al coinvolgimento della Conferenza unificata, sarebbe preferibile prevedere lo strumento dell'intesa in luogo di quello del parere.

Illustra quindi i relativi emendamenti, proponendo di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

**(1372) *Deleghe al Governo e altre disposizioni in materia di ordinamento sportivo, di professioni sportive nonché di semplificazione***, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dallo stralcio, deliberato dalla Camera dei deputati, degli articoli da 1 a 5 e da 12 a 14 del disegno di legge n. 1603 d'iniziativa governativa

(Parere alla 7a Commissione su testo ed emendamenti. Esame. Parere non ostativo con osservazioni sul testo; parere in parte non ostativo con condizioni, in parte non ostativo sugli emendamenti)

Il relatore **BORGHESI** (L-SP-PSd'Az), dopo aver illustrato il disegno di legge in titolo, propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo con le seguenti osservazioni:

- all'articolo 2, comma 5, sarebbe opportuno specificare se i requisiti di ulteriori profili professionali a cui può essere affidato dai centri sportivi scolastici lo svolgimento delle discipline sportive, la cui definizione è demandata a un decreto ministeriale, siano di carattere aggiuntivo rispetto alla laurea in scienze motorie o al diploma Isef ovvero siano finalizzati a individuare ulteriori figure professionali cui possono essere affidate tali attività;

- all'articolo 3, comma 2, sarebbe preferibile indicare un termine entro il quale il Coni, le federazioni sportive nazionali e le discipline sportive associate devono adeguare i propri statuti ai principi di cui al comma 1;

- all'articolo 4, comma 1, valuti la Commissione di merito di specificare se i componenti dell'organo consultivo deputato alla tutela degli interessi dei tifosi possano essere eletti soltanto tra gli abbonati o anche tra soggetti non abbonati;

- all'articolo 5, comma 2, si valuti l'opportunità di prevedere il concerto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca anche con riferimento al criterio di delega relativo al riconoscimento giuridico della figura del laureato in scienze motorie, di cui alla lettera i) del comma 1;

- all'articolo 7, comma 3, si valuti l'opportunità di prevedere il concerto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, atteso che la delega, ai sensi del comma 1, riguarda anche gli impianti sportivi scolastici.

Illustra quindi i relativi emendamenti, proponendo di esprimere, per quanto di competenza, i seguenti pareri:

- sull'emendamento 9.1 parere non ostativo a condizione che, al comma 4, venga specificato con quale tipo di atto il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti determina la segnaletica per le aree sciabili attrezzate;

- sui restanti emendamenti parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

**(1335) *Simone BOSSI ed altri. - Modifiche all'articolo 40 della legge 28 luglio 2016, n. 154, in materia di contrasto del bracconaggio ittico nelle acque interne***

(Parere alla 9a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore **BORGHESI** (L-SP-PSd'Az), dopo aver riferito sul disegno di legge in titolo, propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo, nel presupposto che la deroga alla

disciplina statale di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *b*), capoverso 2-*quater*, in quanto riferita ad attività già esercitate legittimamente alla data dell'entrata in vigore del provvedimento, non costituisca una violazione della competenza legislativa esclusiva dello Stato di cui all'articolo 117, comma 2, lettera *s*), della Costituzione.

La Sottocommissione conviene.

**(299) Paola BOLDRINI ed altri. - Disposizioni in favore delle persone affette da fibromialgia** (Parere alla 12a Commissione su ulteriori emendamenti. Esame. Parere in parte non ostativo con osservazioni, in parte non ostativo)

Il relatore **BORGHESI** (*L-SP-PSd'Az*) illustra gli ulteriori emendamenti riferiti al disegno di legge in titolo, proponendo di esprimere, per quanto di competenza, i seguenti pareri:

- sull'emendamento 3.2 (testo 2) parere non ostativo, osservando, con riferimento alla lettera *a*), che sarebbe preferibile prevedere lo strumento dell'intesa - in luogo di quello dell'accordo - anche al fine di armonizzare la modifica proposta con quelle oggetto degli altri emendamenti del Relatore;
- sui restanti emendamenti parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

*La seduta termina alle ore 16,15.*

## 1.4.2.1.2. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 52 (pom., Sottocomm. pareri) del 24/09/2019

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)  
Sottocommissione per i pareri

MARTEDÌ 24 SETTEMBRE 2019  
52ª Seduta

Presidenza del Presidente della Commissione  
[BORGHESI](#)

*La seduta inizia alle ore 14.*

**(1460) Conversione in legge del decreto-legge 7 agosto 2019, n. 75, recante misure urgenti per assicurare la continuità delle funzioni del Collegio del Garante per la protezione dei dati personali** (Parere alla 2ª Commissione su testo ed emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore [BORGHESI](#) (L-SP-PSd'Az) riferisce sul disegno di legge in titolo, proponendo di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

**Schema di decreto legislativo concernente disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 90 e al decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 92 recanti attuazione della direttiva 2015/849/UE, nonché attuazione della direttiva 2018/843/UE che modifica la direttiva 2015/849/UE relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo e che modifica le direttive 2009/138/CE e 2013/36/UE (n. 95)**

(Osservazioni alle Commissioni 2ª e 6ª riunite. Esame. Osservazioni non ostative con rilievi)

Il relatore [BORGHESI](#) (L-SP-PSd'Az) illustra lo schema di decreto legislativo in titolo, proponendo di formulare, per quanto di competenza, osservazioni non ostative con il seguente rilievo:

- valuti la Commissione di merito di assicurarsi che la nuova disciplina non leda il diritto alla riservatezza dei dati personali che, secondo quanto affermato dalla giurisprudenza costituzionale, costituisce manifestazione del diritto fondamentale all'intangibilità della sfera privata. In particolare, all'articolo 1, comma 3, lettera c), capoverso articolo 13-bis, comma 2, la previsione secondo la quale l'Unità di informazione finanziaria per l'Italia può scambiare informazioni e collaborare con le altre

FIU (*Financial Intelligence Units*) e utilizzare tali informazioni per finalità ulteriori rispetto al contrasto del riciclaggio o trasmettere le stesse alle autorità nazionali competenti, risulta peraltro in contrasto con il principio di limitazione della finalità di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettera *b*) del Regolamento generale sulla protezione dei dati n. 2016/679, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, nonché con l'articolo 54 della direttiva (UE) 849/2015 che limita espressamente l'utilizzo delle informazioni al solo svolgimento dei compiti delle FIU previsti dalla medesima direttiva.

La Sottocommissione conviene.

**(1221) *Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione culturale, scientifica e tecnica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica gabonese, fatto a Roma il 17 maggio 2011***

(Parere alla 3ª Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore [BORGHESI](#) (*L-SP-PSd'Az*), dopo aver illustrato il disegno di legge in titolo, propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

**(1239) *Ratifica ed esecuzione dei seguenti Protocolli: a) Protocollo addizionale alla Convenzione sul trasferimento delle persone condannate, fatto a Strasburgo il 18 dicembre 1997; b) Protocollo di emendamento al Protocollo addizionale alla Convenzione sul trasferimento delle persone condannate, fatto a Strasburgo il 22 novembre 2017***

(Parere alla 3ª Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore [BORGHESI](#) (*L-SP-PSd'Az*), dopo aver riferito sul disegno di legge in titolo, propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

**(1362) *Ratifica ed esecuzione del Protocollo al Trattato del Nord Atlantico sull'adesione della Repubblica di Macedonia del Nord, fatto a Bruxelles il 6 febbraio 2019*, approvato dalla Camera dei deputati**

(Parere alla 3ª Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore [BORGHESI](#) (*L-SP-PSd'Az*) illustra il disegno di legge in titolo, proponendo di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

**(1335) *Simone BOSSI ed altri. - Modifiche all'articolo 40 della legge 28 luglio 2016, n. 154, in materia di contrasto del bracconaggio ittico nelle acque interne***

(Parere alla 9ª Commissione su emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore [BORGHESI](#) (*L-SP-PSd'Az*), dopo aver illustrato gli emendamenti riferiti al disegno di legge

in titolo, propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

**Schema di decreto legislativo concernente disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 21 maggio 2018, n. 74, recante riorganizzazione dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura - AGEA e per il riordino del sistema dei controlli nel settore agroalimentare (n. 96)**  
(Osservazioni alla 9ª Commissione. Esame. Osservazioni non ostative)

Il relatore [BORGHESI](#) (L-SP-PSd'Az) riferisce sullo schema di decreto legislativo in titolo, proponendo di formulare, per quanto di competenza, osservazioni non ostative.

La Sottocommissione conviene.

*La seduta termina alle ore 14,10.*

## **1.4.2.2. 2<sup>^</sup> Commissione permanente (Giustizia)**

## 1.4.2.2.1. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 25 (pom., Sottocomm. pareri) del 30/07/2019

---

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**GIUSTIZIA (2ª)**  
**Sottocommissione per i pareri**

MARTEDÌ 30 LUGLIO 2019  
**25ª Seduta**

*Presidenza del Vice Presidente*  
[CRUCIOLI](#)

*Orario: dalle ore 13,25 alle ore 13,30*

La Sottocommissione ha adottato la seguente deliberazione per il provvedimento deferito:

*alla 9ª Commissione:*

**(1335) Simone BOSSI ed altri. - Modifiche all'articolo 40 della legge 28 luglio 2016, n. 154, in materia di contrasto del bracconaggio ittico nelle acque interne** parere non ostativo.

## 1.4.2.2.2. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 26 (pom., Sottocomm. pareri) dell'08/10/2019

---

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**GIUSTIZIA (2ª)**  
**Sottocommissione per i pareri**

MARTEDÌ 8 OTTOBRE 2019  
**26ª Seduta**

*Presidenza del Vice Presidente*  
[CRUCIOLI](#)

*Orario: dalle ore 14,10 alle ore 14,15*

La Sottocommissione ha adottato le seguenti deliberazioni per i provvedimenti deferiti:

*alla 9ª Commissione:*

**(1335) Simone BOSSI ed altri. - Modifiche all'articolo 40 della legge 28 luglio 2016, n. 154, in materia di contrasto del bracconaggio ittico nelle acque interne** : parere non ostativo sugli emendamenti.

*alla 12ª Commissione:*

**(770) PATUANELLI ed altri. - Disposizioni in materia di prevenzione vaccinale** : rimessione alla Commissione plenaria.

## **1.4.2.3. 5<sup>^</sup> Commissione permanente (Bilancio)**

## 1.4.2.3.1. 5ª Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 194 (pom.) del 01/10/2019

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**BILANCIO (5ª)**  
**MARTEDÌ 1° OTTOBRE 2019**  
**194ª Seduta**

*Presidenza del Presidente*  
[PESCO](#)

*Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Baretta.*

*La seduta inizia alle ore 16,10.*

### *SULLA VARIAZIONE DELLA COMPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE*

Il presidente [PESCO](#) formula un indirizzo di saluto al senatore Ferrari, entrato a far parte della Commissione.

Dà altresì il benvenuto al sottosegretario Baretta.

La Commissione unanime si associa.

### *SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE*

La senatrice [FAGGI](#) (L-SP-PSd'Az) chiede di procedere, come primo punto all'ordine del giorno, al seguito e alla conclusione dell'esame dell'atto di Governo 96, sulla riorganizzazione dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA), alla luce dell'imminente scadenza del termine per l'esercizio della delega.

### *IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO*

**Schema di decreto legislativo concernente disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 21 maggio 2018, n. 74, recante riorganizzazione dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura - AGEA e per il riordino del sistema dei controlli nel settore agroalimentare (n. 96)** (Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento e la democrazia diretta, ai sensi dell'articolo 15, commi 5 e 7, della legge 28 luglio 2016, n. 154. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo con osservazioni)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 23 luglio.

La senatrice [FERRERO](#) (*L-SP-PSd'Az*), in sostituzione della relatrice Rivolta, illustra una proposta di parere non ostativo con osservazioni, pubblicata in allegato.

Il sottosegretario BARETTA si esprime in senso conforme alla relatrice.

Non essendovi richieste di intervento, verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva la proposta di parere.

#### *IN SEDE CONSULTIVA*

***(1141) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione sul partenariato e sullo sviluppo tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica islamica di Afghanistan, dall'altra, fatto a Monaco il 18 febbraio 2017***

(Parere alla 3a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

La relatrice [CONZATTI](#) (*IV-PSI*) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di propria competenza, alla luce del fatto che gli oneri derivanti dall'Accordo saranno interamente a carico del bilancio dell'Unione europea, che non vi sono osservazioni da formulare.

Il sottosegretario BARETTA si esprime in senso conforme alla relatrice.

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva la proposta di parere non ostativo.

***(1142) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica Kirghisa sulla cooperazione culturale, scientifica e tecnologica, fatto a Bishkek il 14 febbraio 2013***

(Parere alla 3a Commissione. Esame e rinvio)

La relatrice [CONZATTI](#) (*IV-PSI*) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di propria competenza, la necessità di chiedere conferma che dall'articolo 2 dell'Accordo, relativo ai settori di cooperazione, non derivino oneri e che esso abbia una valenza meramente esplicativa delle attività specificatamente disciplinate nelle successive disposizioni e alle quali sono correlati oneri oggetto della copertura finanziaria prevista dall'articolo 3 del disegno di legge. Con riferimento all'articolo 12 dell'Accordo, recante disciplina della commissione mista, chiede conferma della cadenza triennale delle riunioni e che tale ipotesi sia quella a cui il Governo si atterrà in sede attuativa, dal momento che tale cadenza è prevista dalla relazione tecnica, ma non risulta espressamente menzionata nel testo dell'Accordo.

Il sottosegretario BARETTA si riserva di fornire gli elementi necessari ad approfondire i rilievi sollevati dalla relatrice.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

***(1361) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo rafforzato di partenariato e di cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica del Kazakistan, dall'altra, con allegati, fatto ad Astana il 21 dicembre 2015, e Protocollo sull'assistenza amministrativa reciproca nel***

**settore doganale**, approvato dalla Camera dei deputati  
(Parere alla 3a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore [COMINCINI](#) (*IV-PSI*) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di propria competenza, alla luce dei chiarimenti forniti dal Governo nel corso dell'esame presso l'altro ramo del Parlamento e delle modifiche apportate all'articolo 3 sulla copertura finanziaria, che non vi sono osservazioni da formulare.

Il sottosegretario BARETTA si esprime conformemente al relatore.

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva la proposta di parere non ostativo.

**(1263) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Serbia sulla cooperazione nel settore della difesa, fatto a Belgrado il 16 dicembre 2013**, approvato dalla Camera dei deputati  
(Parere alla 3a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore [ERRANI](#) (*Misto-LeU*) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di propria competenza, alla luce dei chiarimenti forniti dal Governo durante l'esame presso la Camera dei deputati e delle modifiche ivi apportate, che non vi sono osservazioni da formulare.

Il rappresentante del GOVERNO si esprime in senso conforme al relatore.

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva la proposta di parere non ostativo.

**(1362) Ratifica ed esecuzione del Protocollo al Trattato del Nord Atlantico sull'adesione della Repubblica di Macedonia del Nord, fatto a Bruxelles il 6 febbraio 2019**, approvato dalla Camera dei deputati  
(Parere alla 3a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore [MANCA](#) (*PD*) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di propria competenza, che non vi sono osservazioni da formulare.

Il rappresentante del GOVERNO si esprime conformemente al relatore.

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva la proposta di parere non ostativo.

**(1493) Conversione in legge del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, recante disposizioni urgenti per il trasferimento di funzioni e per la riorganizzazione dei Ministeri per i beni e le attività culturali, delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, dello sviluppo economico, degli affari esteri e della cooperazione internazionale, delle infrastrutture e dei trasporti e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché per la rimodulazione degli stanziamenti per la revisione dei ruoli e delle carriere e per i compensi per lavoro straordinario delle Forze di polizia e delle Forze armate e per la continuità delle funzioni dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni**  
(Parere alla 1a Commissione. Esame e rinvio)

La senatrice [PIRRO](#) (M5S), in sostituzione del relatore Marco Pellegrini, illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di propria competenza, con riferimento all'articolo 1, che dispone il trasferimento al Ministero per i beni e le attività culturali delle funzioni in materia di turismo precedentemente esercitate dal Ministero delle politiche agricole, che occorre valutare la riformulazione in termini di previsione di spesa, anziché come tetto di spesa, dell'onere di 530 mila euro annui derivante dall'istituzione, al comma 2, di un posto di livello dirigenziale generale e di due posti di livello dirigenziale non generale presso il Ministero per i beni culturali, anche ai fini dell'attivazione del meccanismo delle clausole di salvaguardia di cui all'articolo 17, commi 12 e seguenti, della legge di contabilità e di finanza pubblica. Rileva poi la necessità di chiedere chiarimenti sulle conseguenze finanziarie della soppressione del Dipartimento del turismo presso il Ministero delle politiche agricole e del conseguente trasferimento al Ministero per i beni culturali di un posto-funzione di livello dirigenziale generale e di due posti-funzione di livello dirigenziale non generale: non risulta infatti del tutto chiaro se tale soppressione comporti anche la corrispondente decurtazione di risorse finanziarie ovvero avvenga ad invarianza di risorse, dal momento che il comma 3 dispone il ripristino di due posti di funzione dirigenziale non generale "equivalenti sul piano finanziario". Chiede altresì un chiarimento sulla consistenza della dotazione organica dirigenziale del Ministero delle politiche agricole anteriormente all'entrata in vigore del decreto-legge in esame. Con riferimento al comma 7, laddove rimette alla prossima legge di bilancio "ovvero con successivo decreto del Ministero dell'economia e delle finanze" l'effettuazione delle variazioni di bilancio tra gli stati di previsione interessati per effetto del trasferimento di competenze in materia di turismo, osserva che andrebbero fornite rassicurazioni sulla neutralità degli effetti finanziari derivanti dall'eventuale decreto ministeriale; occorre valutare altresì l'opportunità di una preventiva comunicazione al Parlamento dello schema di decreto. Relativamente al comma 18, chiede rassicurazioni circa la sostenibilità della clausola di invarianza finanziaria in rapporto agli eventuali oneri strumentali correlati a trasferimenti di sedi, locali e postazioni di lavoro connessi al trasferimento delle competenze in materia di turismo. Per quanto concerne l'articolo 2, riguardante l'attribuzione al Ministero degli esteri delle competenze in materia di commercio internazionale e di internazionalizzazione del sistema Paese, chiede un chiarimento rispetto a quanto affermato nella relazione tecnica in merito al comma 2, laddove - a fronte dell'attivazione di quattro nuovi incarichi presso il Ministero degli esteri relativi alla carriera diplomatica - viene disposta, a titolo compensativo, la soppressione dell'Unità tecnica centrale della Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo e la riduzione di tre incarichi di studio alle dipendenze di capi di uffici dirigenziali generali. In particolare, affinché sia garantita l'invarianza di oneri di cui al comma 18, rileva la necessità di acquisire conferma della disponibilità in bilancio delle risorse necessarie ad attivare i quattro nuovi incarichi e del carattere compensativo, a livello finanziario, delle riduzioni dei tre incarichi di studio suddetti. Chiede poi conferma che il decreto ministeriale di individuazione delle nuove strutture istituite presso il Ministero degli esteri in forza della disposizione in esame non determini effetti finanziari negativi. Andrebbero inoltre acquisiti elementi sulla consistenza della dotazione dirigenziale del Ministero dello sviluppo economico anteriormente all'entrata in vigore del decreto-legge in commento. Relativamente all'articolo 3 sulla rimodulazione degli stanziamenti per la revisione dei ruoli e delle carriere e per i compensi per lavoro straordinario delle Forze di polizia e delle Forze armate, chiede un supplemento istruttorio volto ad appurare la coerenza tra la modulazione delle risorse del fondo per la revisione dei ruoli di cui al comma 1 e le riduzioni del fondo fino al 2022 e gli incrementi per il 2023 e il 2024 disposte dal comma 2. Chiede poi chiarimenti volti ad appurare la congruità della copertura del comma 4 (relativa agli oneri di cui ai commi 2 e 3), con particolare riferimento all'apparente disallineamento tra gli oneri quantificati e le coperture di cui alla lettera a). In merito all'articolo 4 istitutivo di una struttura tecnica per il controllo interno del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, chiede conferma della compatibilità della copertura per 400 mila euro nel 2019 sui fondi speciali, di cui al comma 6, rispetto all'indisponibilità per 1,3 miliardi di euro nel programma "Fondi di riserva e speciali" disposta dal decreto-legge n. 61 del 2019, convertito dalla legge n. 85 del 2019, sul miglioramento dei saldi di

finanza pubblica. Chiede poi conferma del fatto che la decurtazione di 1,5 milioni di euro per l'anno 2020 delle risorse destinate ad un'altra struttura tecnica di missione del Ministero delle infrastrutture (preposta alla realizzazione degli insediamenti e delle infrastrutture strategiche) non comprometta la funzionalità di quest'ultima struttura tecnica. Con riguardo all'articolo 5 sull'organizzazione del Ministero dell'ambiente, chiede conferma che la soppressione dei posti di livello dirigenziale non generale necessaria ad assicurare l'invarianza finanziaria della norma corrisponda a posizioni dirigenziali effettivamente presenti nella pianta organica di fatto. Da ultimo, con riferimento all'articolo 6 sull'organizzazione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, chiede conferma che l'eventuale decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di riordino possa essere adottato ad invarianza di oneri.

Per ulteriori osservazioni, rinvia alla Nota n. 91/2019 del Servizio del bilancio.

Il sottosegretario BARETTA si riserva di fornire gli elementi di risposta richiesti.

Il seguito dell'esame è dunque rinviato.

**(1149) Laura BOTTICI ed altri. - Norme riguardanti il trasferimento al patrimonio disponibile e la successiva cessione a privati di aree demaniali nel comune di Chioggia**  
(Parere alla 6a Commissione sul testo e sugli emendamenti. Esame e rinvio)

La relatrice [PIRRO](#) (M5S) illustra il disegno di legge in titolo ed i relativi emendamenti, segnalando, per quanto di propria competenza, in relazione al testo, che occorre acquisire, con riferimento al comma 2 dell'articolo 1, elementi informativi sull'ammontare dei canoni pregressi e dei compensi richiesti a qualsiasi titolo in dipendenza dell'occupazione delle aree demaniali interessate, che verrebbero meno, per lo Stato, a seguito del trasferimento delle aree al comune di Chioggia. Chiede poi chiarimenti su eventuali effetti finanziari correlati all'applicazione delle disposizioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 177, cui fa rinvio il suddetto comma 2. Deve inoltre valutarsi se l'onere correlato alla perdita di gettito sia limitato ad un triennio, come previsto dal comma 3, o assuma carattere permanente; risulta quindi necessario verificare la congruità della relativa copertura finanziaria, in termini di disponibilità delle risorse e di idoneità della formulazione come tetto di spesa. In relazione a tali profili di criticità, si propone di richiedere, ai sensi dell'articolo 76-bis, comma 3, del Regolamento, la relazione tecnica sul provvedimento.

Con riguardo agli emendamenti, non vi sono osservazioni sulla proposta 1.1. Occorre valutare, anche mediante un'eventuale relazione tecnica, gli analoghi emendamenti 1.2 e 1.3, sostitutivi del comma 3, recante la copertura finanziaria, che viene ridotta e posta a carico dei fondi speciali di parte corrente di spettanza del Ministero dell'economia e delle Finanze, allo scopo di verificarne la congruità.

Il sottosegretario BARETTA mette a disposizione della Commissione una nota della Ragioneria generale dello Stato e una nota dell'Agenzia del demanio recanti elementi di risposta.

Il PRESIDENTE reputa opportuno soprassedere rispetto alla richiesta di acquisizione formale della relazione tecnica, che potrebbe essere resa ultronea dalla valutazione degli elementi di documentazione consegnati dal rappresentante del Governo.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

**(1335) Simone BOSSI ed altri. - Modifiche all'articolo 40 della legge 28 luglio 2016, n. 154, in materia di contrasto del bracconaggio ittico nelle acque interne**  
(Parere alla 9a Commissione sul testo e sugli emendamenti. Esame e rinvio)

Il relatore [MANCA](#) (PD) illustra il disegno di legge in titolo ed i relativi emendamenti, segnalando, per quanto di propria competenza, in relazione al testo, che occorre chiedere conferma dell'assenza di oneri connessi al sequestro e alla confisca del prodotto pescato, degli strumenti e attrezzi utilizzati, nonché dei natanti e dei mezzi di trasporto e di conservazione del pescato, di cui all'articolo 1, comma 1, lettera c), capoverso "6.", preso peraltro atto che la disposizione vigente oggetto di modifica (il comma 6 del suddetto articolo 40), di analogo tenore, non prevede specifica copertura finanziaria. Con riferimento agli emendamenti, occorre valutare la portata finanziaria dell'emendamento 1.2 che, limitando la possibilità di reimmissione del materiale ittico sequestrato, potrebbe determinare un ampliamento degli oneri di smaltimento.

Appare suscettibile di determinare maggiori oneri la proposta 1.3, che per i costi di attuazione dello smaltimento prevede l'utilizzo di quota parte del Fondo antibraconaggio ittico istituito dal comma 11-*bis* dell'articolo 40: si determina infatti la copertura di un onere permanente con un fondo di durata triennale. Risulterebbe comunque necessario formulare la disposizione di copertura come riduzione dell'autorizzazione di spesa relativa al suddetto Fondo, in luogo dell'utilizzo diretto delle risorse ivi stanziato, rispondendo le norme a finalità diverse.

Occorre valutare i possibili effetti finanziari dell'emendamento 1.5, nella parte in cui prevede che all'accertamento delle violazioni concorrano anche le guardie volontarie delle associazioni di protezione ambientale riconosciute dagli enti territoriali.

Occorre valutare i profili finanziari e contabili dell'emendamento 1.7, che dispone la finalizzazione dei proventi delle sanzioni per le violazioni dei divieti di cui ai commi 2 e 2-*bis* al citato Fondo antibraconaggio ittico.

Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti.

Il sottosegretario BARETTA si riserva di fornire i necessari elementi istruttori.

Il seguito dell'esame è dunque rinviato.

**(1476) Conversione in legge del decreto-legge 3 settembre 2019, n. 101, recante disposizioni urgenti per la tutela del lavoro e per la risoluzione di crisi aziendali**

(Parere alle Commissioni 10a e 11a riunite. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 24 settembre.

Il sottosegretario BARETTA mette a disposizione una nota di risposta ai rilievi sollevati dal relatore sul testo del provvedimento.

Il seguito dell'esame è dunque rinviato.

**(988) Disposizioni per la tutela, lo sviluppo e la competitività della produzione agricola, agroalimentare e dell'acquacoltura con metodo biologico**, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Maria Chiara Gadda ed altri; Susanna Cenni e Antonella Incerti; Parentela ed altri; Golinelli ed altri

(Parere alla 9ª Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 2 luglio.

Il sottosegretario BARETTA rileva come il provvedimento in esame sia ancora privo della verifica positiva della Ragioneria generale dello Stato, per una criticità riguardante l'articolo 14,

comma 8, nonché per la necessità di acquisire, sul punto, ulteriori elementi di risposta da parte del Ministero delle politiche agricole.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

**(1140) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione culturale, scientifica e tecnologica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Mozambico, fatto a Maputo l'11 luglio 2007**

(Parere alla 3a Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 30 luglio.

La relatrice [FERRERO](#) (L-SP-PSd'Az) si riserva di approfondire gli elementi istruttori presentati dal Governo, ai fini della predisposizione di una proposta di parere.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO*

**Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 3 novembre 2017, n. 229, concernente revisione ed integrazione del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, recante codice della nautica da diporto ed attuazione della direttiva 2003/44/CE ([n. 101](#))**

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento e la democrazia diretta, ai sensi dell'articolo 1, commi 3, 4 e 5, della legge 7 ottobre 2015, n. 167. Esame e rinvio)

La relatrice [GALLICCHIO](#) (M5S) illustra lo schema di decreto in titolo, segnalando, preliminarmente, che l'atto è ancora privo dei pareri del Consiglio di Stato e del Garante per la protezione dei dati personali, mentre, lo scorso 8 agosto, è pervenuta l'intesa sancita dalla Conferenza unificata. Ricorda, altresì, che la legge n. 84 del 2019 di recente approvazione ha prorogato di un anno il termine per l'esercizio della delega finalizzata all'emanazione dei decreti correttivi del codice della nautica da diporto, che è ora fissato al 13 agosto 2020.

Per quanto di competenza e in merito ai profili di quantificazione, con riferimento agli articoli da 1 a 17, che intervengono su condizioni e prescrizioni per l'esercizio di attività connesse alla nautica da diporto e sulle relative funzioni di vigilanza rimesse alle amministrazioni pubbliche, andrebbe acquisita conferma della possibilità per le amministrazioni medesime di provvedere ai relativi adempimenti, di carattere ispettivo, autorizzatorio e sanzionatorio ad invarianza di risorse, come d'altro canto previsto dalla clausola di non onerosità di cui all'articolo 29.

Con riferimento agli articoli 18 e 19, che sostituiscono gli articoli 49-*septies* e 49-*octies* relativi, rispettivamente, alle scuole nautiche e ai centri per l'istruzione per la nautica, rileva che le novelle intervengono sulla disciplina dei controlli, cui sono chiamati soggetti pubblici quali province e città metropolitane, per quanto riguarda le scuole nautiche, e il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e le Capitanerie di porto (queste ultime non espressamente richiamate nel testo attualmente in vigore), per quanto attiene ai centri di istruzione. Peraltro, le concrete modalità di svolgimento di tali attività di controllo sono demandate a un decreto interministeriale. In proposito, appare utile acquisire elementi volti ad escludere che le modifiche possano comportare, anche indirettamente, effetti finanziari in relazione a più gravose prassi ispettive e di controllo.

Per quanto attiene all'articolo 24, che modifica la cadenza con la quale è determinato l'ammontare del diritto di ammissione agli esami dovuto dai candidati per il conseguimento delle patenti nautiche,

chiede conferma che, per effetto della modifica, sia comunque possibile garantire l'integrale copertura dei costi sostenuti da soggetti pubblici per lo svolgimento delle procedure di esame.

In merito poi ai profili di copertura finanziaria, per quanto concerne l'articolo 23, comma 1, capoverso comma 3-*sexies*, recante la clausola di invarianza relativa all'istituzione, presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, dell'archivio nazionale dei prodotti delle unità da diporto, segnala l'opportunità di riferire detta clausola di invarianza alle sole disposizioni recate dai nuovi commi da 3-*bis* a 3-*quinquies* dell'articolo 60 del decreto legislativo n. 171 del 2005 - introdotti dall'articolo 23 - anziché all'intero articolo 60, considerato che i commi da 1 a 3 di detto articolo, non modificati dal presente provvedimento, disciplinano una fattispecie non direttamente collegata all'istituzione del nuovo archivio. Con riferimento al medesimo capoverso comma 3-*sexies*, segnala inoltre l'opportunità di riformulare più puntualmente la clausola di invarianza finanziaria, sostituendo le parole: "non derivano" con le seguenti: "non devono derivare".

Infine, in considerazione del contenuto dell'articolo 29, volto esclusivamente ad affermare la neutralità sul piano finanziario delle norme contenute nel presente schema di decreto, andrebbe valutata l'opportunità di riformularne la rubrica, sostituendo le parole: "Disposizioni finanziarie" con le seguenti: "Clausola di invarianza finanziaria". Per ulteriori approfondimenti, rinvia alla Nota di lettura dei Servizi del bilancio del Senato e della Camera dei deputati.

Il sottosegretario BARETTA consegna una nota di risposta, sottolineando peraltro che, come già ricordato dalla relatrice, non sono ancora pervenuti i pareri del Consiglio di Stato e del Garante per la protezione dei dati personali.

Il seguito dell'esame è dunque rinviato.

**Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante ripartizione delle risorse del fondo di cui all'articolo 4, comma 1, della legge 21 luglio 2016, n. 145, per il finanziamento delle missioni internazionali e degli interventi di cooperazione allo sviluppo per il sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione, per l'anno 2019 (n. 104)**

(Parere al Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, ai sensi degli articoli 2, comma 3, e 4, comma 3, della legge 21 luglio 2016, n. 145. Esame e rinvio )

Il relatore [MANCA](#) (PD) illustra lo schema di decreto in titolo, segnalando che il provvedimento, composto di due articoli e un allegato, provvede al riparto delle risorse del suddetto Fondo tra le missioni internazionali e gli interventi di cooperazione allo sviluppo indicati nella deliberazione del Consiglio dei ministri del 23 aprile 2019 e autorizzati con risoluzioni approvate dalla Camera dei deputati e dal Senato della Repubblica, rispettivamente, il 3 e il 9 luglio 2019. Il provvedimento è corredato di una documentazione tecnica, costituita da 51 schede, che dà conto in modo analitico degli elementi di quantificazione relativi a ciascuna voce di spesa. Le risorse sono ripartite tra gli stati di previsione del Ministero della difesa, dell'Interno, dell'economia e delle finanze, della Presidenza del Consiglio dei ministri, nonché del Ministero degli affari esteri, per il finanziamento degli interventi di rispettiva competenza. Per ciascun intervento è indicato il fabbisogno finanziario programmato per il periodo 1° gennaio - 31 dicembre 2019, quello per le obbligazioni esigibili nell'esercizio finanziario 2019, e infine quello per le obbligazioni esigibili nell'esercizio finanziario 2020.

Per quanto di competenza, evidenzia che si tratta della ripartizione di uno stanziamento già autorizzato a legislazione vigente. In particolare, sono oggetto di ripartizione euro 1.020.554.211 per il 2019 ed euro 408.000.000 per il 2020, rispetto alle risorse del citato Fondo per le missioni internazionali che, ai sensi dell'articolo 1 del provvedimento in esame, ammontano ad euro 1.020.554.211 per il 2019 ed euro 1.547.247.320 per il 2020. Peraltro, le schede tecniche allegate al provvedimento evidenziano espressamente la natura di limite di spesa per tutti gli oneri relativi ai vari dicasteri, con la sola eccezione delle spese riguardanti il Ministero degli affari esteri e della

cooperazione internazionale, per le quali tale configurazione dell'onere non è formalmente esplicitata. Non vi sono pertanto osservazioni da formulare per i profili di quantificazione, tenuto conto che gli oneri previsti risultano già scontati nelle previsioni di bilancio e nel presupposto - rispetto al quale appare necessaria una conferma - che tutte le voci di spesa siano da intendersi come "limiti massimi". Per ulteriori osservazioni, rinvia alla relativa nota del Servizio del Bilancio.

Il rappresentante del GOVERNO si riserva di fornire i necessari elementi istruttori.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

**Schema di atto aggiuntivo alla convenzione tra il Ministro dell'economia e delle finanze e il direttore dell'Agenzia delle entrate per la definizione dei servizi dovuti, delle risorse disponibili, delle strategie per la riscossione nonché delle modalità di verifica degli obiettivi e di vigilanza sull'ente Agenzia delle entrate-Riscossione, per il periodo 1° gennaio-31 dicembre 2019 (n. 106)** (Parere al Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 1, comma 13-*bis*, del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 255. Esame e rinvio)

La relatrice [ACCOTO](#) (M5S) illustra lo schema di atto aggiuntivo in titolo, segnalando che il provvedimento stabilisce le strategie in materia di riscossione e le attività da realizzare nel corso del 2019. L'atto aggiuntivo è strutturato nell'Articolato, nel "Piano annuale dell'Agenzia per il 2019" e nei "Flussi informativi per il 2019", dei quali viene dato analiticamente conto nella relazione illustrativa. Per quanto di competenza, alla luce del carattere ordinamentale dell'atto, non vi sono osservazioni da formulare.

Il rappresentante del GOVERNO esprime un avviso non ostativo sul provvedimento in esame.

Il PRESIDENTE ritiene opportuno, ai fini della predisposizione del parere, consentire alla Commissione un approfondimento, alla luce della rilevanza dei temi toccati dall'atto in esame e della sussistenza di un ragionevole lasso temporale per l'espressione del parere.

Il seguito dell'esame è dunque rinviato.

*La seduta termina alle ore 16,50.*

### **PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 96**

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato lo schema di decreto in titolo e preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:

- gli effetti complessivamente prefigurabili sui conti pubblici derivanti dall'eventuale inclusione della SIN S.p.a. nel conto consolidato delle amministrazioni pubbliche - fermo restando che la valutazione in ordine alla sussistenza dei requisiti per la predetta inclusione è di competenza specifica dell'ISTAT - non sono *ex ante* compiutamente valutabili;
- a legislazione vigente, essendo i ricavi di SIN S.p.a. in gran parte derivanti dai trasferimenti provenienti da AGEA, stante la non ricomprensione della suddetta società nella lista delle amministrazioni pubbliche gestita dall'ISTAT, tali trasferimenti attualmente si configurano come dei

costi con impatto sull'indebitamento netto;

- a seguito dell'eventuale inclusione della SIN S.p.a. nel conto consolidato delle amministrazioni pubbliche, che potrebbe derivare dal presente provvedimento, da una parte si avrebbero costi sorgenti derivanti dalla rilevazione nel predetto conto consolidato dei costi diretti della SIN S.p.a., dall'altra verrebbe meno il costo correlato ai trasferimenti da AGEA che si configurerebbero come una partita infragruppo, con conseguente consolidamento nel conto delle amministrazioni pubbliche;
- in aggiunta, potrebbero verificarsi risparmi dalla riduzione di spesa attesa dalla riorganizzazione, che tuttavia non sono preventivamente quantificabili in modo puntuale;
- i servizi del Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN) sono attualmente forniti da SIN S.p.a. ad AGEA, in attesa del perfezionamento dell'atto di subentro dei nuovi fornitori aggiudicatari della gara CONSIP, giacché la normativa vigente prevede che AGEA provveda alla gestione e allo sviluppo del SIAN attraverso SIN sino all'espletamento da parte di CONSIP della procedura ad evidenza pubblica;
- con pubblicazione del 4 ottobre 2016 in Gazzetta Ufficiale, CONSIP ha indetto la gara a procedura ristretta suddivisa in 4 lotti per il nuovo affidamento dei servizi di sviluppo e gestione del SIAN;
- tale gara è stata aggiudicata per complessivi 238,36 milioni di euro in 5 anni per i lotti 2, 3, 4 e 5 (costo annuo pari a circa 47,6 milioni di euro), mentre il lotto 1 è stato aggiudicato per 10,6 milioni di euro in 3 anni (costo annuo pari a circa 3,5 milioni di euro), con un onere complessivo annuo di 51,1 milioni di euro;
- considerando pertanto che attualmente i costi per i servizi del SIAN sono pari a circa 84 milioni di euro annui, il risparmio annuo per la durata base dei nuovi accordi previsti dalla Gara CONSIP sarà di almeno 32 milioni di euro;

considerato che:

- l'articolo 2, comma 1, lettera l), capoverso Art. 16, comma 4, demanda ad un decreto interministeriale la quantificazione degli "eventuali maggiori oneri" derivanti dall'inquadramento in SIN del personale di AGECONTROL, ai quali si provvede mediante riduzione degli stanziamenti iscritti nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali;
- la predetta disposizione, non costituendo norma di copertura, è da configurarsi come clausola di salvaguardia nell'ipotesi di eventuali scostamenti di oneri rispetto alle previsioni di spesa;
- rilevata la necessità di riformulare l'articolo 2, comma 1, lettera l), capoverso Art. 16, comma 4, nel senso di prevedere che il trasferimento del personale da AGECONTROL a SIN S.p.a. debba avvenire in condizioni di neutralità finanziaria e che, qualora si verifici che gli effetti finanziari negativi eccedano quelli positivi, con decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, si provveda alla compensazione di tale eccedenza mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti iscritti nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, ad esclusione di quelli relativi agli oneri inderogabili;

rilevata altresì la necessità di riformulare più correttamente la clausola di neutralità finanziaria di cui al comma 4 dell'articolo 3;

esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo, con le seguenti osservazioni:

- *all'articolo 2, comma 1, lettera l), capoverso Art. 16, si valuti la sostituzione del comma 4 con il seguente:*"4. Il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali provvede alla puntuale verifica degli effetti complessivamente derivanti dal comma 3, anche al fine di assicurarne la neutralità finanziaria. In sede di attuazione del medesimo comma 3, qualora si verifici che gli effetti finanziari negativi eccedano quelli positivi, con decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, si provvede alla quantificazione della predetta eccedenza e alla relativa compensazione finanziaria mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti iscritti nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, nel rispetto dei vincoli di spesa derivanti dall'articolo 21, comma 5, lettera a), della legge 31 dicembre 2009, n. 196;
- *all'articolo 3, si valuti la sostituzione del comma 4 con il seguente:*"4. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le

amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti dal presente decreto nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.".

## 1.4.2.3.2. 5ª Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 195 (pom.) del 02/10/2019

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**BILANCIO (5ª)**  
**MERCOLEDÌ 2 OTTOBRE 2019**  
**195ª Seduta**

*Presidenza del Presidente*  
[PESCO](#)

*Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Laura Castelli.*

*La seduta inizia alle ore 15,10.*

*IN SEDE CONSULTIVA*

**(1476) Conversione in legge del decreto-legge 3 settembre 2019, n. 101, recante disposizioni urgenti per la tutela del lavoro e per la risoluzione di crisi aziendali**

(Parere alle Commissioni 10a e 11a riunite. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo con presupposto)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta di ieri.

Il relatore [DELL'OLIO](#) (M5S), sulla base dei chiarimenti forniti dal Governo, formula la seguente proposta di parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo e acquisiti gli elementi informativi trasmessi dal Governo, preso atto che: in merito all'articolo 6, recante proroga al 31 dicembre 2019 del termine delle convenzioni per l'utilizzo dei lavoratori socialmente utili e dei lavoratori di pubblica utilità, sono fornite rassicurazioni sulla disponibilità delle risorse a valere sul Fondo sociale per l'occupazione e la formazione; con riguardo all'articolo 8 sulle donazioni al Fondo per il diritto al lavoro dei disabili, viene evidenziato che la disposizione non determina nella sostanza effetti sul gettito Irpef scontato nelle previsioni di bilancio, in quanto viene stimato il carattere assolutamente trascurabile delle potenziali elargizioni, senza considerare, altresì, che esse possono sostituire altre erogazioni liberali attualmente già deducibili; relativamente alla copertura degli oneri recati dagli articoli 11 e 12, viene confermata la disponibilità delle risorse utilizzate a copertura e l'assenza di pregiudizi su impegni già programmati; per quanto concerne l'articolo 13, viene escluso qualunque pregiudizio della parte dei proventi delle aste delle quote di emissione di anidride carbonica destinata ad essere riassegnata al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato; esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo, nel presupposto, con riguardo all'articolo 13, dell'integrità della quota dei proventi delle aste di emissione di anidride carbonica da riassegnare al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato."

Il sottosegretario Laura CASTELLI esprime un avviso conforme a quello del relatore.

Il senatore [PICHETTO FRATIN](#) (*FI-BP*) ritiene che l'articolo 8 richieda una specifica copertura finanziaria, correlata alla deducibilità degli atti di liberalità ivi previsti, che evidentemente comporta una riduzione di gettito, per quanto, presumibilmente, di importo non particolarmente elevato.

La rappresentante del GOVERNO fa presente che gli effetti fiscali della disposizione sono sostanzialmente neutralizzati dall'effetto di sostituzione relativo alle elargizioni liberali, aggiungendo come la quantificazione dei benefici fiscali connessi agli atti di liberalità sia oggetto, nelle previsioni di bilancio, di una stima approssimativa, che viene definita solo in sede consuntiva.

La senatrice [FERRERO](#) (*L-SP-PSd'Az*), associandosi alle considerazioni del senatore Pichetto Fratin, osserva che la nota del Governo, depositata nella seduta di ieri, fa riferimento sul punto a "importi assolutamente trascurabili", espressione che non appare in linea con la precisione richiesta dalle regole di bilancio.

Il sottosegretario Laura CASTELLI rileva che tale espressione viene utilizzata proprio in caso di difficoltà di quantificazione di effetti finanziari minimi, che possono trovare un riscontro preciso solo nel rendiconto.

Il senatore [PICHETTO FRATIN](#) (*FI-BP*) conferma il proprio netto dissenso da tale interpretazione delle regole di copertura.

Il RELATORE ribadisce la proposta di parere sopra illustrata che, verificata la presenza del prescritto numero di senatori, è posta in votazione e approvata.

**(1140) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione culturale, scientifica e tecnologica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Mozambico, fatto a Maputo l'11 luglio 2007**

(Parere alla 3a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo, condizionato ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta di ieri.

La relatrice [FERRERO](#) (*L-SP-PSd'Az*), sulla base degli elementi emersi nel corso dell'esame e alla luce delle interlocuzioni svolte, avanza la seguente proposta di parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo, con la seguente condizione, formulata ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione: l'articolo 3 sia sostituito dal seguente: "Articolo 3 (*Disposizioni finanziarie*) 1. Per l'Accordo di cui all'articolo 1, relativamente agli articoli 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 16, 17 e 21, è autorizzata la spesa di 200.000 euro per l'anno 2019, di 193.040 euro per l'anno 2020 e di 200.000 euro annui a decorrere dall'anno 2021. 2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 200.000 euro per l'anno 2019, a 193.040 euro per l'anno 2020 e a 200.000 euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma <<Fondi di riserva e speciali della missione <<Fondi da ripartire dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale. 3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio."".  
Tiene, peraltro, a ribadire, una volta risolte le criticità di carattere finanziario, le perplessità già espresse nel merito del provvedimento, che stanziava risorse non irrilevanti per finalità politicamente discutibili.

La rappresentante del GOVERNO si pronuncia in senso conforme al parere proposto dalla relatrice sui profili finanziari.

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, posta in votazione, la proposta di parere è approvata.

**(1149) Laura BOTTICI ed altri. - Norme riguardanti il trasferimento al patrimonio disponibile e la successiva cessione a privati di aree demaniali nel comune di Chioggia**

(Parere alla 6a Commissione sul testo e sugli emendamenti. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo, condizionato ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sul testo. Parere non ostativo sugli emendamenti)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta di ieri.

La relatrice [PIRRO](#) (M5S) riepiloga sinteticamente i rilievi già sollevati in relazione al testo e agli emendamenti.

Il sottosegretario Laura CASTELLI, richiamando il contenuto della nota del Governo messa a disposizione nella seduta di ieri, conferma che dal provvedimento non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, a condizione di modificare la disposizione di copertura nel senso già indicato.

Con riguardo agli emendamenti, non ha osservazioni da formulare.

La RELATRICE, sulla base dei chiarimenti e delle rassicurazioni fornite dal Governo, formula la seguente proposta di parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alla sostituzione del comma 3 dell'articolo 1 con il seguente: "3. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in 800.000 euro per l'anno 2019 e 200.000 euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.". In relazione agli emendamenti, esprime parere non ostativo."

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva la proposta di parere.

**(1335) Simone BOSSI ed altri. - Modifiche all'articolo 40 della legge 28 luglio 2016, n. 154, in materia di contrasto del bracconaggio ittico nelle acque interne**

(Parere alla 9a Commissione sul testo e sugli emendamenti. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta di ieri.

La senatrice [RIVOLTA](#) (L-SP-PSd'Az) chiede se il Governo sia in grado di dare risposta alle richieste di delucidazioni avanzate dal relatore nella seduta di ieri.

La rappresentante del GOVERNO fa presente che si è in attesa di acquisire elementi istruttori da parte del Ministero delle politiche agricole.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

**(897) Deputati Annagrazia CALABRIA ed altri.** - *Misure per prevenire e contrastare condotte di maltrattamento o di abuso, anche di natura psicologica, in danno dei minori nei servizi educativi per l'infanzia e nelle scuole dell'infanzia e delle persone ospitate nelle strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali per anziani e persone con disabilità e delega al Governo in materia di formazione del personale*

**(182) Maria RIZZOTTI ed altri.** - *Misure per prevenire e contrastare condotte di maltrattamento o di abuso, anche di natura psicologica, in danno dei minori negli asili nido e nelle scuole dell'infanzia e delle persone ospitate nelle strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali per anziani e persone con disabilità*

**(200) BERTACCO ed altri.** - *Disposizioni in materia di videosorveglianza negli asili nido e nelle scuole dell'infanzia nonché presso le strutture socio-assistenziali per anziani, disabili e minori in situazione di disagio*

**(262) Gabriella GIAMMANCO ed altri.** - *Misure per prevenire e contrastare condotte di maltrattamento o di abuso, anche di natura psicologica, in danno dei minori negli asili nido e nelle scuole dell'infanzia e delle persone ospitate nelle strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali per anziani e persone con disabilità e delega al Governo in materia di formazione del personale*

**(264) Gabriella GIAMMANCO ed altri.** - *Norme in materia di videosorveglianza negli asili nido e nelle scuole dell'infanzia nonché presso le strutture socio-assistenziali per anziani, disabili e minori in situazioni di disagio*

**(546) ROMEO ed altri.** - *Norme in materia di videosorveglianza negli asili nido e nelle scuole dell'infanzia nonché presso le strutture socio-assistenziali per anziani, disabili e minori in situazione di disagio*

**(1020) Daniela SBROLLINI.** - *Modifica all'articolo 61 del codice penale, in materia di circostanza aggravante comune per i delitti commessi in danno di persone ricoverate presso strutture sanitarie o socio-assistenziali residenziali o semiresidenziali ovvero in danno di minori all'interno di asili nido e scuole dell'infanzia, e altre disposizioni per garantire la sicurezza presso le medesime strutture*

**(1034) NASTRI e CALANDRINI.** - *Disposizioni in materia di videosorveglianza negli asili nido e nelle scuole dell'infanzia nonché presso le strutture socio-assistenziali per anziani, disabili e minori in situazione di disagio*

(Parere alla 1a Commissione sul testo unificato e sugli emendamenti. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 4 luglio.

Il senatore **TOSATO** (L-SP-PSd'Az) domanda se sia stata predisposta la relazione tecnica sul testo unificato, segnalando l'importanza delle finalità perseguite dal provvedimento in titolo e l'attesa che lo circonda.

La rappresentante del GOVERNO si riserva di dare risposta alla richiesta di informazioni del senatore Tosato.

Il **PRESIDENTE** sollecita il Governo a fornire riscontro ai rilievi avanzati sul testo e sugli emendamenti.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

**SULL'ESAME DELLA NOTA DI AGGIORNAMENTO AL DOCUMENTO DI ECONOMIA E FINANZA 2019**

Il **PRESIDENTE** fornisce ragguagli sull'organizzazione dei lavori relativi alla NADEF 2019,

anche in relazione a quanto stabilito dalla Conferenza dei Capigruppo sul calendario dell'Assemblea.

La senatrice [RIVOLTA](#) (*L-SP-PSd'Az*) raccomanda di evitare una programmazione irragionevole e velleitaria, destinata a sollevare, come accaduto in passato, critiche e recriminazioni nei confronti della Commissione bilancio, e chiede al Presidente di farsi portatore di tale istanza, a nome del collegio, presso i componenti della Conferenza dei Capigruppo.

Il senatore [PICHETTO FRATIN](#) (*FI-BP*) si associa a tale auspicio, sottolineando l'esigenza di assicurare un esame ordinato e regolare del documento.

Il senatore [ERRANI](#) (*Misto-LeU*) segnala, tra l'altro, come l'organizzazione dei lavori sulla NADEF sia resa più complicata dalla sovrapposizione con l'esame del decreto-legge in tema di lavoro e crisi aziendali.

Il PRESIDENTE assicura che farà il possibile, come in altre occasioni, per garantire tempi di esame adeguati e rispettosi del ruolo della Commissione, compatibilmente con i termini previsti dal Regolamento.

*SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA DELLA COMMISSIONE E DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA*

Il PRESIDENTE comunica che la seduta plenaria della Commissione e l'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi in Commissione, già convocati domani, giovedì 3 ottobre 2019, rispettivamente alle ore 9,30 e al termine della seduta plenaria della Commissione, non avranno più luogo.

Prende atto la Commissione.

*La seduta termina alle ore 16.*

## 1.4.2.3.3. 5ª Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 197 (pom.) dell'08/10/2019

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**BILANCIO (5ª)**  
**MARTEDÌ 8 OTTOBRE 2019**  
**197ª Seduta (2ª pomeridiana)**

*Presidenza del Presidente*  
**PESCO**

*Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Misiani.*

*La seduta inizia alle ore 17,45.*

**AFFARI ASSEGNATI**

**(Doc. LVII, n. 2-bis) Nota di aggiornamento del documento di economia e finanza 2019 - Allegati I, II, III e IV - Annesso**  
(Seguito e conclusione dell'esame)

Prosegue l'esame sospeso nella prima seduta pomeridiana di oggi.

Il presidente **PESCO** ricorda che, nella seduta precedente, è stato avviato l'esame della Nota di aggiornamento del Def 2019 con la relazione del senatore Errani e l'inizio della discussione generale.

Incidentalmente, si sofferma sulla tabella contenuta a pagina 127 dell'Allegato IV, recante la Relazione sull'economia non osservata e sull'evasione fiscale e contributiva, che contiene dati utili ai fini di una riflessione sulle attività istruttorie esterne dell'Agenzia delle entrate. A tale riguardo, rimarca l'opportunità di focalizzare gli accertamenti sui grandi contribuenti, evitando di vessare quelli piccoli e ferma restando l'irrinunciabilità dell'azione di contrasto all'evasione fiscale.

Non essendovi poi ulteriori richieste di intervento, dichiara conclusa la discussione generale.

Il relatore **ERRANI** (*Misto-LeU*) rinuncia all'intervento in sede di replica, riservandosi di intervenire nel corso dell'esame in Assemblea.

Il sottosegretario MISIANI fa presente come il relatore, nella propria esposizione illustrativa, abbia inquadrato compiutamente le linee guida della NADEF.

Rispondendo alle critiche formulate dai rappresentanti delle opposizioni, fra cui il senatore Tosato, sulla scarsa ambizione della manovra, osserva che dei 29 miliardi a cui ammonta l'intervento finanziario, oltre 23 sono destinati alla disattivazione delle clausole di salvaguardia Iva, il che rappresenta un pesante macigno, ricevuto in eredità dai precedenti governi, che lascia pochi spazi per misure espansive che, necessariamente, dovranno essere valutate in un orizzonte temporale di tre anni,

essendo impossibile adottare immediatamente nel 2020 tutti gli interventi programmati.

Per quanto riguarda le stime di un recupero di sette miliardi dal contrasto all'evasione, ne sottolinea il carattere strategico che si accompagnerà a misure per incentivare l'utilizzo della moneta elettronica, senza alcuna intenzione di penalizzare l'utilizzo del contante. Più specificatamente, è volontà del Governo quello di incentivare l'utilizzo della moneta elettronica, dal momento che la tracciabilità delle spese rappresenta, insieme all'incrocio delle banche dati, la strada maestra per favorire il recupero dell'evasione e l'emersione dell'economia sommersa.

In merito al proposito di rinegoziare i contratti di locazione degli immobili pubblici, fa presente come tale fattispecie attenga agli affitti pagati dalle amministrazioni pubbliche, al fine di ottenere un risparmio di spesa.

Assicura poi che le misure di riordino delle agevolazioni fiscali saranno implementate sulla base di interventi attenti e selettivi.

Passa poi al tema delle assunzioni nelle pubbliche amministrazioni, evidenziando che l'obiettivo del Governo è quello di favorire un rinnovo generazionale dei dipendenti pubblici e un efficientamento, favorendo l'ingresso di giovani predisposti anche all'utilizzo delle tecnologie informatiche, così da migliorare la qualità dei servizi erogati ai cittadini.

In merito ai sussidi ambientalmente dannosi, evidenzia che essi ammontano a circa 19 miliardi di euro impegnati ogni anno, che richiederanno un vaglio attento e ponderato, dal momento che si è dinanzi a una serie di istituti molto variegati; rammenta come peraltro i ministri di settore si siano espressi negativamente per quanto riguarda, per esempio, il superamento delle agevolazioni in favore del gasolio utilizzato dagli imprenditori del settore ittico. Pertanto, l'intenzione del Governo è quella di superare i sussidi ambientalmente dannosi in maniera attenta, graduale e selettiva, evitando di danneggiare i settori produttivi.

Fa poi presente come, tra i disegni di legge collegati alla manovra di finanza pubblica, non rientri la riforma del catasto.

Rivendica quindi il carattere espansivo della manovra, dal momento che le previsioni di crescita del Pil programmatico sono, nel 2020, dello 0,6 per cento, anziché dello 0,4 tendenziale, mentre il rapporto *deficit*-Pil si dovrebbe attestare al 2,2 per cento rispetto all'1,4 tendenziale, con un effetto indubbiamente espansivo rispetto ai dati macroeconomici.

Sul fronte degli investimenti pubblici, l'obiettivo consiste nello stanziamento di 50 miliardi di euro nel periodo 2020-2034 distribuiti tra un fondo centrale e un fondo per le amministrazioni decentrate, che si andranno ad aggiungere alle risorse già stanziate nelle precedenti leggi di bilancio. Osserva poi come il nodo centrale non sia tanto lo stanziamento di nuove risorse, quanto la capacità per le amministrazioni pubbliche di spendere in maniera rapida ed efficace le risorse già allocate.

Rientra poi nell'orizzonte triennale dell'azione del Governo la conferma degli "incentivi 4.0", dell'*ecobonus* e del *sisma-bonus* in favore degli investimenti privati, con l'auspicio di riuscire a estenderli anche a riconversioni in favore della *green economy*.

Per quanto riguarda le politiche per la famiglia, non sussistono attualmente le condizioni finanziarie per consentire già nel 2020 il riordino degli assegni in favore della genitorialità, ma l'obiettivo resta quello di riordinare un sistema attualmente disarticolato.

Evidenzia poi che sono previste le risorse per il rinnovo dei contratti del pubblico impiego e che si intende, rispetto alla legislazione vigente, incrementare le risorse in favore del fondo sanitario nazionale.

Osserva che, a livello sia tecnico che politico, è ancora dibattuta la questione della rimodulazione dell'Iva e che, se dovesse essere imboccata tale strada, sarà comunque garantita la parità di gettito. Rassicura circa il fatto che l'ammodernamento del codice degli appalti rientra nelle priorità del Governo.

Tornando sul tema del contrasto all'evasione fiscale, fa presente che, per questioni prudenziali, non sono comunque cifrate le risorse suscettibili di essere recuperate attraverso misure come l'incrocio delle banche dati e la prevenzione delle compensazioni indebite. Occorre poi favorire la diffusione della moneta elettronica, senza alcun intento discriminatorio verso chi continuerà a utilizzare il denaro

contante.

Per quanto concerne la *spending review*, rassicura circa il fatto che non verranno decurtate le risorse in favore degli enti locali, che tra l'altro sono stati già penalizzati negli anni scorsi da politiche di tagli di spesa e fa presente l'intenzione di mantenere uno stretto confronto con i rappresentanti delle autonomie territoriali.

In merito al regime della *flat tax* per le partite Iva, evidenzia come il Governo non intenda estenderne l'applicazione ai redditi superiori ai 65 mila euro, anche per ragioni di compatibilità con la normativa europea; invece, tale misura resterà vigente per i redditi fino a tale cifra, dal momento che l'approccio dell'Esecutivo consiste anche nel non stravolgere le scelte precedentemente adottate, per evitare di ingenerare confusione applicativa ai destinatari delle misure.

Da ultimo, si riserva di acquisire gli elementi informativi per rispondere ai quesiti avanzati dalla senatrice Rivolta sulla gestione dei rifiuti e sul trasporto scolastico.

Si passa quindi alle dichiarazioni di voto.

Il senatore [TOSATO](#) (*L-SP-PSd'Az*) annuncia il voto negativo del proprio Gruppo, rimarcando il carattere frammentato di misure presentate come espansive e criticando il ricorso a stanziamenti pluriennali con il rischio che, negli anni successivi al primo, le relative risorse vengano gradualmente ridotte e poi annullate.

Lamenta l'indeterminatezza di alcuni progetti come la riduzione del cuneo fiscale e, più in generale, il fatto che l'impostazione di fondo della NADEF risulti arrendevole rispetto alle prospettive di una stagnazione strutturale.

La senatrice [CONZATTI](#) (*IV-PSI*) osserva come la parola chiave della NADEF consista nella sostenibilità con riferimento sia agli impegni politici sia alla gestione dei conti pubblici.

Ricorda poi come l'Ufficio parlamentare di bilancio abbia validato sia il quadro finanziario tendenziale sia quello programmatico, il che risulta confortevole in merito all'attendibilità delle misure che si intendono adottare.

Rammenta poi che il quadro macroeconomico è fortemente condizionato da variabili esogene che richiedono una serietà politica e una coerenza tra gli obiettivi fissati e le misure predisposte per perseguirli.

Fa quindi presente come il proprio Gruppo intenda rimarcare tre punti essenziali: la disattivazione completa delle clausole Iva; il contrasto all'evasione fiscale, attraverso un approccio intelligente e nella consapevolezza che 7 miliardi di risorse recuperate rappresentano una cifra ambiziosa ma potenzialmente raggiungibile con gli strumenti previsti dalla legislazione vigente; la sostenibilità sociale, con particolare riguardo alle misure del *family act* e per il recupero del divario nella parità di genere nelle professioni e nella conciliazione tra famiglia e lavoro in modo da sfruttare l'enorme potenziale di crescita oggi disperso.

Annuncia quindi il voto favorevole del proprio Gruppo.

Il senatore [FANTETTI](#) (*FI-BP*), ricollegandosi alle considerazioni svolte dal senatore Pichetto Fratin nel corso della discussione generale, dichiara il voto contrario del Gruppo di Forza Italia.

Il senatore [STEGER](#) (*Aut (SVP-PATT, UV)*) ritiene fondamentale la disattivazione completa delle clausole Iva, per scongiurare un impatto recessivo che aggraverebbe un quadro economico già preoccupante, caratterizzato peraltro da un elevato debito pubblico.

Andrà poi verificato l'effettivo impatto delle misure espansive che troveranno definizione puntuale nella prossima legge di bilancio, senza tuttavia attendersi il raggiungimento di risultati eccessivamente ambiziosi.

Evidenzia come l'elevato livello di evasione fiscale richieda una riflessione, dal momento che essa assume in Italia contorni non tollerabili.

Annuncia quindi il voto favorevole del proprio Gruppo.

Il senatore [CALANDRINI](#) (*FdI*), nel dichiarare il voto contrario del proprio Gruppo, esprime un giudizio fortemente negativo sulla Nota di aggiornamento che non contiene misure utili per la crescita ed è priva di misure in favore della famiglia, delle partite Iva, nonché dei liberi professionisti, dal momento che non vi è traccia del *bonus* per i figli e che il regime della *flat tax* viene lasciato incompiuto.

Il senatore [MANCA](#) (*PD*), nell'annunciare il voto favorevole del proprio Gruppo, ricorda come l'attuale Governo si sia insediato da poco tempo e abbia dovuto impostare rapidamente sia la NADEF che la legge di bilancio per il 2020, oltretutto con la necessità di disattivare quelle clausole Iva il cui aumento avrebbe generato effetti recessivi.

Ne consegue che una valutazione completa sull'operato dell'Esecutivo dovrà essere formulata necessariamente in un contesto triennale, essendo velleitario pensare che, in pochi giorni e con risorse limitate, potessero adottarsi misure in grado di determinare effetti di forte espansione della crescita già nel 2020.

Peraltro, osserva che la crescita economica potrà essere stimolata e accresciuta soltanto attraverso un allineamento tra misure espansive per l'economia reale e misure di oculata gestione delle finanze pubbliche e di contenimento del debito. Anche sul lato delle politiche tributarie, il contrasto all'evasione fiscale non può prescindere dall'introduzione di misure che favoriscano la tracciabilità delle transazioni e la digitalizzazione.

Sul fronte degli investimenti, sarà invece necessario adottare misure volte allo snellimento del numero delle stazioni appaltanti.

Il senatore [ERRANI](#) (*Misto-LeU*) interviene incidentalmente per annunciare il voto favorevole e sottolineare l'esigenza di individuare anche elementi di condivisione tra i Gruppi di maggioranza e di minoranza, ritenendo per esempio positivo per tutto il Paese che le Istituzioni europee abbiano un approccio diverso e migliore nei confronti dell'Italia, il che oggettivamente deriva dalla decisione del nuovo Governo di impostare il rapporto con l'Europa in maniera diversa rispetto all'Esecutivo precedente.

Sull'attendibilità delle misure contenute nella Nota di aggiornamento o nella legge di bilancio, auspica la formulazione di una valutazione obiettiva: infatti, se si ritiene poco realistico il recupero di 7 miliardi dal contrasto all'evasione fiscale, non si vede come, un anno fa, potesse considerarsi fattibile la realizzazione di proventi dalle privatizzazioni pari a un punto percentuale di prodotto interno lordo.

La senatrice [PIRRO](#) (*M5S*) ritiene che la NADEF rappresenti la cornice di programmazione finanziaria al cui interno verranno modulate le scelte concrete attraverso la legge di bilancio di prossima presentazione.

Annuncia quindi il voto favorevole del proprio Gruppo, sottolineando in particolare la valenza di misure volte a favorire la sostenibilità ambientale e la riconversione ecologica del sistema economico-produttivo, anche al fine di lasciare alle nuove generazioni un pianeta quanto meno non peggiore di quello ereditato dall'attuale classe dirigente.

Esprime poi il suo convincimento circa il fatto che il nuovo Governo e la nuova maggioranza non dismetteranno le misure espansive avviate nel primo anno di legislatura.

Il PRESIDENTE, dopo aver ringraziato i senatori e il rappresentante del Governo, pone quindi in votazione il mandato al relatore a riferire favorevolmente all'Assemblea sulla Nota di aggiornamento del documento di economia e finanza 2019, autorizzandolo, al contempo, ad avanzare al Presidente del Senato la richiesta di riferire oralmente.

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva.

*IN SEDE CONSULTIVA*

**(1142) *Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica Kirghisa sulla cooperazione culturale, scientifica e tecnologica, fatto a Bishkek il 14 febbraio 2013***

(Parere alla 3a Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 1° ottobre.

Il sottosegretario MISIANI mette a disposizione dei senatori una nota contenente elementi di risposta ai rilievi della relatrice.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

**(1493) *Conversione in legge del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, recante disposizioni urgenti per il trasferimento di funzioni e per la riorganizzazione dei Ministeri per i beni e le attività culturali, delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, dello sviluppo economico, degli affari esteri e della cooperazione internazionale, delle infrastrutture e dei trasporti e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché per la rimodulazione degli stanziamenti per la revisione dei ruoli e delle carriere e per i compensi per lavoro straordinario delle Forze di polizia e delle Forze armate e per la continuità delle funzioni dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni***

(Parere alla 1a Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 1° ottobre.

Il rappresentante del GOVERNO mette a disposizione dei senatori due note di risposta ai rilievi formulati dal relatore.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

**(1335) *Simone BOSSI ed altri. - Modifiche all'articolo 40 della legge 28 luglio 2016, n. 154, in materia di contrasto del bracconaggio ittico nelle acque interne***

(Parere alla 9a Commissione sul testo e sugli emendamenti. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 2 ottobre.

Il sottosegretario MISIANI mette a disposizione dei senatori una nota contenente elementi di risposta ai rilievi del relatore.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*INTEGRAZIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO*

Il PRESIDENTE avverte che l'ordine del giorno delle sedute della Commissione è integrato con l'esame, in sede consultiva, dell'A.S. 257 e 702-A, recante ratifica della Convenzione del Consiglio d'Europa sul patrimonio culturale.

La Commissione prende atto.

*SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA ANTIMERIDIANA DI DOMANI*

Il presidente [PESCO](#) avverte che la seduta antimeridiana di domani, mercoledì 9 ottobre 2019, già convocata per le ore 8,30, non avrà più luogo.

Prende atto la Commissione.

*La seduta termina alle ore 18,40.*

## 1.4.2.3.4. 5ª Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 206 (pom.) del 23/10/2019

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**BILANCIO (5ª)**  
MERCLEDÌ 23 OTTOBRE 2019  
**206ª Seduta (pomeridiana)**

*Presidenza del Presidente*  
[PESCO](#)

*Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Villarosa.*

*La seduta inizia alle ore 16,20.*

*IN SEDE CONSULTIVA*

**(1493)** *Conversione in legge del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, recante disposizioni urgenti per il trasferimento di funzioni e per la riorganizzazione dei Ministeri per i beni e le attività culturali, delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, dello sviluppo economico, degli affari esteri e della cooperazione internazionale, delle infrastrutture e dei trasporti e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché per la rimodulazione degli stanziamenti per la revisione dei ruoli e delle carriere e per i compensi per lavoro straordinario delle Forze di polizia e delle Forze armate e per la continuità delle funzioni dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni* (Parere alla 1ª Commissione sul testo e sugli emendamenti. Seguito e conclusione dell'esame del testo. Parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, e con osservazione. Esame degli emendamenti e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta dell'8 ottobre.

Il relatore [Marco PELLEGRINI](#) (M5S) illustra la seguente proposta di parere sul provvedimento in titolo: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo e acquisiti gli elementi informativi presentati dal Governo, considerato che: con riferimento all'articolo 1, che dispone il trasferimento al Ministero per i beni e le attività culturali delle funzioni in materia di turismo precedentemente attribuite al Ministero delle politiche agricole, viene confermato che dall'attuazione della disposizione non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, dal momento che al passaggio delle funzioni in materia di turismo corrisponde il relativo trasferimento del personale e delle risorse finanziarie destinate all'esercizio delle funzioni interessate; risulta opportuno riformulare come previsione di spesa l'onere di cui all'articolo 1, comma 2, connesso all'istituzione di tre figure di livello dirigenziale presso il Ministero per i beni e le attività culturali, attualmente quantificato nel limite massimo di 530 mila euro annui a decorrere dal 2020, anche ai fini dell'eventuale attivazione delle clausole di salvaguardia di cui all'articolo 17, commi 12 e seguenti,

della legge di contabilità e di finanza pubblica; in merito al comma 7 dell'articolo 1, che rimette alla prossima legge di bilancio "ovvero con successivo decreto del Ministero dell'economia e delle finanze" l'effettuazione delle variazioni di bilancio tra gli stati di previsione interessati per effetto del trasferimento delle competenze sul turismo, sono fornite rassicurazioni circa il fatto che l'eventuale decreto non potrà determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, in quanto esso dovrà compensarsi al suo interno tra risorse cedute da un ministero in favore dell'altro; viene confermata la sostenibilità della clausola di invarianza finanziaria di cui al comma 18 dell'articolo 1, anche con riferimento agli eventuali oneri connessi al trasferimento di sedi e postazioni di lavoro, giacché non è prevista la modifica dell'attuale collocazione degli uffici del Dipartimento del turismo; con riferimento all'attuazione dell'articolo 2, sull'attribuzione al Ministero degli esteri delle competenze in materia di commercio internazionale e di internazionalizzazione del sistema Paese, viene confermata l'assenza di oneri aggiuntivi per la finanza pubblica; sono forniti chiarimenti relativamente alla portata finanziaria dell'articolo 3 sulla rimodulazione degli stanziamenti per la revisione dei ruoli e delle carriere e per i compensi per il lavoro straordinario delle Forze di polizia e delle Forze armate, ferma restando la necessità di correggere un refuso nei commi 3 e 4 limitatamente all'incremento del Fisce per l'anno 2021; con riguardo all'articolo 4 istitutivo di una struttura tecnica per il controllo interno del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, viene confermata la sussistenza nei fondi speciali delle risorse necessarie per la copertura dell'onere e si rassicura circa il fatto che le risorse residue in favore della struttura tecnica di missione sono sufficienti a garantirne la funzionalità; viene confermata l'invarianza finanziaria dell'articolo 5 sull'organizzazione del Ministero dell'ambiente, trattandosi di una differente allocazione dell'autorizzazione di spesa già disposta da un precedente provvedimento legislativo; sono fornite rassicurazioni sull'assenza di oneri finanziari correlati all'articolo 6 sull'organizzazione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo, con le seguenti condizioni, formulate ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione: all'articolo 1, comma 2, le parole: "nel limite massimo di 530.000 euro annui" siano sostituite dalle seguenti: "valutati in 530.000 euro annui"; all'articolo 3, ai commi 3 e 4, le parole: " di euro 3.500.000 per l'anno 2021" siano sostituite dalle seguenti: "di euro 3.300.000 per l'anno 2021"; e con la seguente osservazione: valuti il Governo l'opportunità di trasmettere al Parlamento lo schema dell'eventuale decreto ministeriale di cui all'articolo 1, comma 7, sulle variazioni di bilancio connesse al trasferimento delle funzioni in materia di turismo."

Il senatore [FANTETTI](#) (FI-BP) si sofferma sulla disposizione recante il passaggio al Ministero degli esteri delle competenze in materia di commercio internazionale, rammentando che è possibile individuare due modelli di allocazione di tali funzioni: in paesi come gli Stati Uniti, la Russia e il Regno Unito, le suddette competenze sono allocate presso il Ministero degli esteri, mentre in paesi con una vocazione economica per le esportazioni, quali il Giappone e la Corea del Sud, esse sono attribuite al Ministero dello sviluppo economico.

Nel ricordare di aver sempre insistito sulla necessità di un migliore coordinamento delle funzioni legate al commercio internazionale, onde evitare una proliferazione di centri decisionali, auspica che la scelta adottata dal Governo con il decreto-legge in esame sia quella giusta.

Tuttavia, occorre tutelare e valorizzare la professionalità di circa 100 unità di personale, tra dirigenti e funzionari, della Direzione generale del commercio internazionale, trasferiti al Ministero degli esteri. Da un lato, è necessaria una valutazione di carattere economico, dal momento che è difficile attivare un tale trasferimento a saldo zero; dall'altro, occorre evitare che la professionalità di queste persone non vada dispersa, tutelandone il ruolo e la carriera, di modo che non siano inglobati e inseriti gerarchicamente in una categoria pur prestigiosa, come quella diplomatica, ma caratterizzata da una diversa professionalità.

Si passa quindi alle dichiarazioni di voto.

Il senatore [PICHETTO FRATIN](#) (FI-BP) annuncia il voto contrario del proprio Gruppo per

ragioni legate alla competenza della Commissione bilancio in tema di programmazione economica. Infatti, il turismo rappresenta circa il 10 per cento del sistema produttivo, configurandosi come uno dei motori dell'economia nazionale. Ne consegue che la sede naturale per l'allocazione delle funzioni in materia di turismo è rappresentata dal Ministero dello sviluppo economico, come plasticamente rappresentato dall'esempio della città di Milano che, investendo sullo sviluppo e sull'innovazione tecnologica, ha superato, lo scorso anno, Roma come numero di turisti.

Il senatore [STEGER](#) (*Aut (SVP-PATT, UV)*) sottolinea l'importanza dell'efficacia degli strumenti normativi adottati dal Parlamento e dal Governo per il perseguimento degli obiettivi prefissati.

Ciò considerato, è indubbio che il settore turistico rappresenti uno dei bacini a più elevato potenziale per la crescita del Paese, rendendosi quindi opportuna una riflessione circa l'allocazione delle funzioni presso la Presidenza del Consiglio dei ministri oppure circa l'istituzione di un apposito ministero.

Risulta peraltro paradossale e assurdo che un paese come l'Italia non sia al primo posto nel mondo nella classifica delle destinazioni turistiche.

Annuncia, quindi, un voto di astensione, augurandosi che la scelta del Governo risulti ottimale e rilevando, sul piano logico, che le competenze in materia di turismo avrebbero potuto trovare una più funzionale allocazione presso il Ministero dello sviluppo economico; come seconda opzione, sarebbe stato meglio mantenerle in capo al Ministero delle politiche agricole, per una questione di impostazione dell'azione amministrativa, dal momento che il Ministero per i beni culturali risulta preposto a funzioni più specifiche e circostanziate.

La senatrice [RIVOLTA](#) (*L-SP-PSd'Az*) dichiara il voto contrario del proprio Gruppo, rivendicando la bontà della scelta adottata dal Governo Conte I di attribuire le competenze in materia di turismo al Ministero delle politiche agricole.

Sul punto, richiamandosi alla considerazione svolta dal senatore Steger, fa presente come il Presidente del Consiglio abbia deciso di non avocare a sé le competenze sul turismo, mantenendo invece quelle sul coordinamento dei servizi di informazione e sicurezza.

Nel collegarsi, poi, alle considerazioni formulate dal senatore Pichetto Fratin, concorda con la valenza turistica internazionale assunta dalla città di Milano che ha saputo, prima con l'Expo e poi con le Olimpiadi invernali del 2006 che saranno organizzate insieme a Cortina, adottare decisioni che determineranno un enorme potenziale di sviluppo.

Da ultimo, nel criticare la scelta del nuovo Governo, auspica comunque che il settore agroalimentare non venga penalizzato e che sia mantenuta, nei confronti delle politiche agricole, l'attenzione che queste meritano.

Il relatore [Marco PELLEGRINI](#) (*M5S*) condivide, a titolo personale, le considerazioni svolte dal senatore Steger circa l'opportunità di attribuire alla Presidenza del Consiglio le competenze in materia di turismo o in alternativa di istituire un apposito dicastero.

Ricorda, poi, che nel 1993 numerose regioni promossero un *referendum* per l'abolizione del Ministero del turismo e dello spettacolo, che vide oltre l'80 per cento dei votanti favorevoli alla soppressione di tale dicastero, il che fa riflettere sulla mutevolezza delle valutazioni in base al momento storico.

Ritiene poi stimolanti le considerazioni formulate dal senatore Fantetti, rammentando tuttavia come il ministro Tremonti sia stato il primo ad insistere sullo spaccettamento delle competenze e su un diverso ruolo dell'istituto per il commercio con l'estero che fino ad allora aveva peraltro operato in maniera efficace.

Verificata la presenza del prescritto numero legale, con l'avviso favorevole del rappresentante del GOVERNO, la Commissione approva quindi la proposta di parere avanzata dal relatore.

Il relatore [Marco PELLEGRINI](#) (M5S) illustra gli emendamenti riferiti al disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di propria competenza, in relazione agli emendamenti riferiti all'articolo 1, che occorre richiedere la relazione tecnica sulla proposta 1.2 sostitutiva dell'articolo 1 e istitutiva del Ministero del turismo, anche al fine di verificare la sostenibilità della clausola di invarianza finanziaria di cui al comma 17. Comportano maggiori oneri gli emendamenti 1.3, 1.5 e 1.6. Occorre valutare l'emendamento 1.7 - che sopprime la previsione sul trasferimento al Ministero per i beni e le attività culturali di un posto funzione di livello dirigenziale generale e due posti di livello dirigenziale non generale - in relazione al passaggio al medesimo Ministero delle funzioni in materia di turismo. Per la medesima ragione, occorre altresì valutare gli emendamenti 1.8, 1.9, 1.10 e 1.11. Sembra comportare maggiori oneri non sufficientemente coperti l'emendamento 1.13, che istituisce presso il Mibac ulteriori trenta posti di livello dirigenziale non generale. Occorre valutare la corretta quantificazione degli oneri dell'emendamento 1.13 (testo corretto) che, rispetto al testo iniziale, riduce da trenta a venticinque gli ulteriori posti di livello dirigenziale non generale istituiti presso il Mibac. Comporta maggiori oneri l'emendamento 1.14. Occorre valutare la portata finanziaria e normativa dell'emendamento 1.15 che incrementa la dotazione finanziaria per il personale di diretta collaborazione del Mibac con contratto a tempo determinato e con contratto di collaborazione coordinata e continuativa. Comporta maggiori oneri l'emendamento 1.17. Occorre richiedere la relazione tecnica sulla proposta 1.20, per verificare la congruità della copertura delle assunzioni alle quali viene autorizzato il Ministero delle politiche agricole. Risulta suscettibile di comportare maggiori oneri l'emendamento 1.0.1 istitutivo del Ministero della promozione del made in Italy, ferma restando comunque la necessità di acquisire la relazione tecnica. Occorre richiedere la relazione tecnica sull'emendamento 1.0.2 che reca un'autorizzazione al Mibac a procedere ad assunzioni a tempo indeterminato di 150 unità di personale non dirigenziale. Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti riferiti all'articolo 1.

Per quanto riguarda gli emendamenti riferiti all'articolo 2, richiede la relazione tecnica sulle proposte 2.3, 2.4, 2.5 e 2.6, che modificano in più punti l'articolo 2. Occorre valutare la proposta 2.7 che riduce da 19 a 16 il numero massimo delle posizioni di livello dirigenziale generale presso il Ministero dello sviluppo economico. Richiede la relazione tecnica sulle proposte 2.8 e 2.9. Comportano maggiori oneri gli identici emendamenti 2.12, 2.13, 2.14 e 2.15. Occorre valutare l'emendamento 2.16 sull'inquadramento del personale non dirigenziale del Ministero dello sviluppo economico trasferito al Ministero degli esteri. Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti riferiti all'articolo 2.

Per quanto riguarda gli emendamenti riferiti all'articolo 3, comportano maggiori oneri le proposte 3.1 e 3.4 (già 2.22). Occorre valutare la compatibilità con le risorse disponibili a legislazione vigente della proposta 3.2 che amplia le funzioni attribuite al Ministero dell'interno.

Per quanto riguarda gli emendamenti riferiti all'articolo 4, comporta maggiori oneri la proposta 4.5. Occorre acquisire conferma della disponibilità delle risorse utilizzate a copertura della proposta 4.13 che consente al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di avvalersi di un gruppo di esperti fino a cinque unità per l'attività di verifica della sussistenza delle condizioni per il pagamento dei crediti ai subappaltatori e ai subfornitori. Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti riferiti all'articolo 4.

Per quanto riguarda gli emendamenti riferiti all'articolo 5, comporta maggiori oneri la proposta 5.0.1. Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti riferiti all'articolo 5.

Per quanto riguarda gli emendamenti riferiti all'articolo 6, comporta maggiori oneri la proposta 6.1. Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti riferiti all'articolo 6.

Per quanto riguarda gli emendamenti riferiti all'articolo 7, occorre richiedere la relazione tecnica sulla proposta 7.0.2. recante l'incremento della dotazione organica della Corte dei conti. Richiede altresì la relazione tecnica sulle analoghe proposte 7.0.3 e 7.0.4 che ampliano le funzioni di controllo esercitate dalla Corte dei conti.

Appaiono suscettibili di comportare maggiori oneri gli emendamenti 7.0.5, sulla cessazione della qualifica di rifiuto, con particolare riguardo al comma 6, e 7.0.6, sulla medesima tematica, sempre con

particolare riferimento al comma 6. Chiede chiarimenti sulla portata finanziaria della proposta 7.0.7 recante norme sulla competenza del Ministero dell'interno in materia di circolazione stradale con targhe estere. Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti riferiti all'articolo 7.

Il seguito dell'esame degli emendamenti è quindi rinviato.

**(1142) *Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica Kirghisa sulla cooperazione culturale, scientifica e tecnologica, fatto a Bishkek il 14 febbraio 2013***

(Parere alla 3a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta dell'8 ottobre.

La relatrice [CONZATTI](#) (IV-PSI), nel riepilogare le precedenti fasi dell'esame, propone, alla luce delle rassicurazioni fornite dal Governo, l'espressione di un parere non ostativo.

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva la proposta della relatrice.

**(1143) *Ratifica ed esecuzione della Carta istitutiva del Forum internazionale dell'Energia (IEF), con Allegato, fatta a Riad il 22 febbraio 2011***

(Parere alla 3a Commissione. Esame e rinvio)

Il presidente relatore [PESCO](#) (M5S) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che occorre chiedere conferma del carattere prudenziale della previsione - formulata nella relazione tecnica - di una cadenza biennale delle riunioni della Conferenza straordinaria dei ministri da tenersi negli anni in cui non si prevede la riunione della Conferenza ordinaria. Chiede poi conferma della correttezza della quantificazione del contributo obbligatorio dell'Italia al Forum, valutato in 100 mila euro annui. Da ultimo, richiede conferma del fatto che il nostro Paese non intende versare contributi volontari e che, qualora vi sia un cambiamento di orientamento, si provvederà con apposito provvedimento legislativo.

Il sottosegretario VILLAROSA mette a disposizione una nota di chiarimenti ai rilievi formulati dal relatore.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

**(1335) *Simone BOSSI ed altri. - Modifiche all'articolo 40 della legge 28 luglio 2016, n. 154, in materia di contrasto del bracconaggio ittico nelle acque interne***

(Parere alla 9a Commissione sul testo e sugli emendamenti. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta dell'8 ottobre.

Il relatore [MANCA](#) (PD), nel ricordare le precedenti fasi dell'esame, dà conto della nota trasmessa dal Governo, in cui si forniscono rassicurazioni sul testo, mentre viene espresso un parere contrario sugli emendamenti 1.2, 1.3, 1.5 e 1.7 segnalate dalla Commissione.

La senatrice [RIVOLTA](#) (L-SP-PSd'Az) chiede di svolgere un approfondimento, per studiare possibili riformulazioni volte a superare le criticità di carattere finanziario sui suddetti emendamenti

segnalati dal relatore.

Il relatore [MANCA](#) (PD) giudica opportuno un approfondimento.

Il sottosegretario VILLAROSA si riserva di fornire in una prossima seduta gli elementi istruttori necessari.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*SULLA PARTECIPAZIONE DI UNA DELEGAZIONE DEL SENATO ALLA CONFERENZA INTERPARLAMENTARE SULLA STABILITÀ, IL COORDINAMENTO ECONOMICO E LA GOVERNANCE NELL'UNIONE EUROPEA*

Il senatore [DAMIANI](#) (FI-BP) comunica di aver partecipato, insieme ai senatori Dell'Olio, Marino, Steger e al presidente Bagnai, ai lavori della Conferenza interparlamentare sulla stabilità, il coordinamento economico e la *governance* nell'Unione europea, che si è tenuta a Helsinki il 30 settembre e il 1° ottobre scorsi.

Ricorda che tale Conferenza, composta dalle delegazioni delle competenti Commissioni dei Parlamenti degli Stati membri dell'Unione europea e del Parlamento europeo, è stata istituita dall'articolo 13 del Trattato cosiddetto *Fiscal Compact* e si riunisce almeno due volte l'anno, per discutere delle politiche di bilancio e di altre questioni rientranti nell'ambito di applicazione del suddetto Trattato.

La prima sessione della Conferenza ha avuto ad oggetto il futuro della *governance* economica nell'Unione economica e monetaria. Hanno svolto relazioni Klaus Regling, direttore del Meccanismo Europeo di Stabilità, Marco Buti, direttore generale per gli affari economici e finanziari della Commissione europea, e Olli Rehn, governatore della Banca di Finlandia. In particolare, Regling ha dato conto del processo di riforma del trattato sul Meccanismo europeo di stabilità, dichiarandosi a favore di una sua integrazione nel diritto dell'Unione europea solo a condizione del suo inserimento a livello di fonte primaria, in sede di revisione dei Trattati. Buti, dopo aver illustrato in sintesi le riforme varate dall'Ue per rispondere alla crisi finanziaria, ha rimarcato l'incompletezza dell'architettura dell'Unione economica e monetaria, l'esigenza di portare a compimento l'unione bancaria, soffermandosi infine sull'agenda 2019, che contempla la revisione del Trattato ESM e l'introduzione di un *budget* per la convergenza e la competitività dell'area-Euro. Rehn, dopo aver richiamato la situazione economica internazionale ed europea, ha fatto riferimento alle misure di politica monetaria di recente adottate dalla BCE, le ragioni e gli obiettivi che si prefiggono, per sottolineare quindi l'importanza del ruolo che, in tale contesto, sono chiamate a svolgere le politiche fiscali, in particolare da parte degli Stati membri che dispongono di uno spazio fiscale.

Nella seconda sessione si è trattato dei risultati raggiunti dalla Strategia EU2020 per la crescita e il lavoro e dell'elaborazione di un nuovo programma europeo per l'occupazione e lo sviluppo economico, con l'aggiornamento di obiettivi e indicatori. Hanno riferito al riguardo Fabrice Murtin, Capo della Sezione per il Benessere e le condizioni familiari dell'OCSE, Vesa Vihriala, professore dell'Università di Helsinki, e Marcel Haag, Direttore per il lavoro, la crescita e gli investimenti del Segretariato generale della Commissione europea. Murtin, in particolare, ha illustrato la struttura che si occupa degli indicatori di benessere presso l'OCSE, articolata in quattro settori e obiettivi: educazione, cura della salute, protezione sociale ed eguaglianza di genere; ha poi evidenziato quindi gli interventi da compiere per perseguirli, che richiedono cambiamenti nel disegno delle politiche e modifiche degli assetti istituzionali. Haag, in sede di conclusioni, ha individuato tre principali strategie per raggiungere tali scopi: convergente sviluppo dell'analisi delle politiche regionali, con il crescente coinvolgimento degli *stakeholders*; promozione del pilastro europeo dei diritti sociali in ogni settore; supporto finanziario adeguato, combinando realismo e ambizione e contando anche nel sostegno del Fondo monetario internazionale.

La terza sessione ha riguardato le politiche per incrementare gli investimenti pubblici e privati

nell'Unione europea. Hanno tenuto relazioni Katri Kulmuni, ministra dell'economia della Finlandia, Jyuri Katainen, vice Presidente della Commissione europea e Margarida Marques, vice Presidente della Commissione sul bilancio del Parlamento europeo. I relatori hanno espresso soddisfazione per i risultati raggiunti dal cosiddetto Piano Juncker, che ha istituito il Fondo europeo per gli investimenti strategici, con la mobilitazione di un considerevole ammontare di risorse, anche grazie a un effetto moltiplicatore superiore alle previsioni più prudenti. Si sono inoltre soffermati sulle prospettive strategiche in materia, nell'ambito del Quadro finanziario pluriennale 2021-2027, che prevede l'istituzione di un Fondo InvestEU, per riunire tutte le iniziative in merito in un unico programma, e la proposta della Presidente eletta della Commissione di un *Green deal* europeo. E' stata inoltre sottolineata, da parte di Katainen, l'importanza di superare gli esistenti ostacoli ad un mercato unico dei capitali effettivo ed efficace, al fine di promuovere gli investimenti privati nella Ue. Nel corso del dibattito sono emersi alcuni punti condivisi: l'esigenza di migliorare le procedure di allocazione degli investimenti, su cui l'Unione europea può svolgere un rilevante ruolo consultivo; l'importanza di ridurre la burocrazia; il compito, spettante agli Stati membri, di trovare un equilibrio sostenibile tra fonti di energia ed efficienza economica; la promozione dell'istruzione e dell'eguaglianza di genere. La quarta e ultima sessione è stata dedicata al tema del supporto all'innovazione per una crescita sostenibile. Hanno riferito Mika Anttonen, Antero Vartia e Jouni Keronen, esponenti dell'imprenditoria e della società civile impegnati nel settore dell'ambiente e del contrasto ai cambiamenti climatici. In particolare, Vartia ha rappresentato l'urgenza di adottare efficaci e vincolanti misure di compensazione per l'emissione di gas ad effetto serra, illustrando la proposta della Fondazione da lui istituita. La successiva discussione avuto ad oggetto le proposte volte a disegnare politiche europee in tema di ricerca e innovazione idonee a promuovere la sostenibilità e la transizione verso un'economia a basso contenuto di carbonio e più efficiente nella gestione delle risorse, nonché sul ruolo che può giocare il settore privato, accanto a quello pubblico, per sostenere tali innovazioni.

Il presidente PESCO, a nome della Commissione, ringrazia il senatore Damiani e gli altri senatori che hanno partecipato ai lavori della Conferenza interparlamentare.

*La seduta termina alle ore 16,55.*

## 1.4.2.3.5. 5ª Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 207 (ant.) del 24/10/2019

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**BILANCIO (5ª)**  
**GIOVEDÌ 24 OTTOBRE 2019**  
**207ª Seduta**

*Presidenza del Presidente*  
[PESCO](#)

*Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Villarosa.*

*La seduta inizia alle ore 10,10.*

*IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO*

**Schema di atto aggiuntivo alla convenzione tra il Ministro dell'economia e delle finanze e il direttore dell'Agenzia delle entrate per la definizione dei servizi dovuti, delle risorse disponibili, delle strategie per la riscossione nonché delle modalità di verifica degli obiettivi e di vigilanza sull'ente Agenzia delle entrate-Riscossione, per il periodo 1° gennaio-31 dicembre 2019 (n. 106)** (Parere al Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 1, comma 13-*bis*, del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 255. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo con osservazioni)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 1° ottobre.

La relatrice [ACCOTO](#) (M5S) illustra una proposta di parere non ostativo con osservazioni, pubblicata in allegato.

Il presidente [PESCO](#) (M5S) sottolinea l'importanza dell'atto in esame, nel quadro complessivo della strategia di contrasto all'evasione fiscale e del miglioramento dei saldi di finanza pubblica. Segnala, in particolare, l'esigenza di definire meglio, sulla base di criteri oggettivi, gli obiettivi di riscossione e i relativi indicatori, al fine di ottimizzare i risultati dell'attività dell'Agenzia. Ulteriore finalità da perseguire è il superamento di atteggiamenti vessatori nei confronti dei piccoli contribuenti: si tratta di profili rimessi, principalmente, all'attenzione della Commissione di merito, ma che, per il loro impatto sul bilancio dello Stato, sono di interesse anche di questo Collegio.

La senatrice [FERRERO](#) (L-SP-PSd'Az) esprime una notazione critica sulla tardività della trasmissione dello schema in esame, recante le linee guida riferite all'anno in corso, rappresentando l'esigenza che, in futuro, il Governo presenti tale atto tempestivamente, in modo da dare senso ed efficacia all'esame parlamentare.

La relatrice [ACCOTO](#) (M5S) fa presente, al riguardo, che nello schema di parere appena illustrato è

inserita una specifica osservazione.

I senatori [TOSATO](#) (*L-SP-PSd'Az*) e [DAMIANI](#) (*FI-BP*) preannunciano, a nome dei rispettivi Gruppi, un voto di astensione sulla proposta.

Non essendovi ulteriori richieste di intervento, verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la proposta di parere è posta ai voti e approvata.

**Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante ripartizione delle risorse del fondo di cui all'articolo 4, comma 1, della legge 21 luglio 2016, n. 145, per il finanziamento delle missioni internazionali e degli interventi di cooperazione allo sviluppo per il sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione, per l'anno 2019 (n. 104)**

(Parere al Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, ai sensi degli articoli 2, comma 3, e 4, comma 3, della legge 21 luglio 2016, n. 145. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 10 ottobre.

Il sottosegretario VILLAROSA fa presente che, per un errore materiale, la relazione tecnica originariamente trasmessa a corredo del provvedimento in esame presenta alcune schede non corrette. Consegna, pertanto, alla Commissione la versione corretta delle parti interessate, da sostituire alle pagine corrispondenti.

Il seguito dell'esame è dunque rinviato.

*IN SEDE CONSULTIVA*

**(1143) Ratifica ed esecuzione della Carta istitutiva del Forum internazionale dell'Energia (IEF), con Allegato, fatta a Riad il 22 febbraio 2011**

(Parere alla 3a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo)

Riprende l'esame sospeso nella seduta pomeridiana di ieri.

Il presidente relatore [PESCO](#) (*M5S*), alla luce dei chiarimenti forniti dal Governo, propone l'espressione di un parere non ostativo.

Non essendovi richieste di intervento, verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva la proposta.

**(1172) Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica gabonese per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali, con Protocollo, fatta a Libreville il 28 giugno 1999**

(Parere alla 3a Commissione. Esame e rinvio)

Il relatore [CALANDRINI](#) (*FdI*) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di propria competenza, atteso che le considerazioni svolte nella relazione tecnica sono basate sui dati e le informazioni relativi all'anno di imposta 2016 e ricavati dalle dichiarazioni annuali dei sostituti d'imposta modello 770 del 2017 e dal modello Certificazione Unica 2017, che occorre avere rassicurazioni che i corrispondenti dati disponibili nel 2019 confermino le valutazioni contenute nella relazione tecnica.

In relazione all'articolo 15 della Convenzione, in tema di lavoro dipendente, chiede conferma, anche

sulla base delle informazioni più aggiornate, dell'assenza di perdita di gettito.

Il sottosegretario VILLAROSA mette a disposizione dei senatori elementi di risposta ai quesiti posti dal relatore.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

**(1335) Simone BOSSI ed altri. - Modifiche all'articolo 40 della legge 28 luglio 2016, n. 154, in materia di contrasto del bracconaggio ittico nelle acque interne**

(Parere alla 9ª Commissione sul testo e sugli emendamenti. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta pomeridiana di ieri.

Il PRESIDENTE chiede al rappresentante del Governo se sono stati svolti gli approfondimenti istruttori richiesti, per le vie brevi, su alcuni emendamenti.

Il sottosegretario VILLAROSA risponde che il supplemento di istruttoria è ancora in corso.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*La seduta termina alle ore 10,30.*

#### **PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 106**

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato lo schema di atto aggiuntivo in titolo e rilevato che:

- lo schema in titolo si articola in tre aree strategiche di intervento: "servizi"; "riscossione"; "efficienza";
- l'area "servizi" mira al miglioramento del rapporto con il contribuente, favorendo l'incremento della gamma dei servizi, la digitalizzazione e la semplificazione nell'accesso;
- l'area "riscossione" individua le linee di intervento orientate a perseguire il raggiungimento dei volumi di gettito attesi, garantendo la salvaguardia dei crediti affidati in riscossione;
- l'area "efficienza" contempla azioni finalizzate all'incremento dei livelli di efficienza e al contenimento dei costi, nel rispetto dei vincoli di spesa previsti dalla legislazione;
- l'allegato 1 (Piano annuale dell'Agenzia delle entrate-Riscossione per il 2019) stima un volume di incassi di 9,012 miliardi di euro per il 2019, 9,6 miliardi per il 2020 e 9,93 miliardi per il 2021. In particolare, per l'anno in corso, la componente di riscossione ordinaria è pari a 6,207 miliardi; inoltre, si stima che dai pagamenti delle rate in scadenza nel 2019, relative alle misure agevolative introdotte dal decreto-legge n. 119 del 2018 e dalla legge n. 145 del 2018 (legge di bilancio 2019) derivino circa 2,8 miliardi;

considerato che:

- secondo quanto risulta dal Rapporto sui risultati conseguiti in materia di misure di contrasto all'evasione fiscale e contributiva allegato alla Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza 2019, in media, nel triennio 2016-2019, il *tax gap* complessivo tra le imposte ed i contributi dovuti e quelli effettivamente versati ammontava a circa 109,7 miliardi, di cui 98,3 miliardi per

mancate entrate tributarie e 11,4 miliardi per mancate entrate contributive;

- l'azione di contrasto all'evasione fiscale rappresenta per il Governo un obiettivo prioritario da perseguire attraverso un piano organico ed un'ampia riforma fiscale basata sulla semplificazione delle regole e degli adempimenti, nonché su una più efficace alleanza tra i contribuenti e l'amministrazione finanziaria,

esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo, con le seguenti osservazioni:

- si raccomanda al Governo, ai fini del miglioramento dei saldi di finanza pubblica, di proseguire il processo di ottimizzazione delle attività di riscossione e di contrasto all'evasione fiscale, anche attraverso incentivi alla *tax compliance*,

- si raccomanda, per i prossimi schemi di atto aggiuntivo, una trasmissione più celere al Parlamento, in modo da consentire alle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari di esprimere il parere con anticipo rispetto all'annualità di riferimento.

## 1.4.2.3.6. 5ª Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 208 (pom.) del 29/10/2019

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**BILANCIO (5ª)**  
MARTEDÌ 29 OTTOBRE 2019  
208ª Seduta

*Presidenza del Presidente*  
[PESCO](#)

*Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Villarosa.*

*La seduta inizia alle ore 14,40.*

*IN SEDE CONSULTIVA*

**(1493) Conversione in legge del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, recante disposizioni urgenti per il trasferimento di funzioni e per la riorganizzazione dei Ministeri per i beni e le attività culturali, delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, dello sviluppo economico, degli affari esteri e della cooperazione internazionale, delle infrastrutture e dei trasporti e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché per la rimodulazione degli stanziamenti per la revisione dei ruoli e delle carriere e per i compensi per lavoro straordinario delle Forze di polizia e delle Forze armate e per la continuità delle funzioni dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni** (Parere alla 1ª Commissione sugli emendamenti. Seguito dell'esame. Parere in parte non ostativo, in parte contrario, in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, e in parte condizionato, ai sensi della medesima norma costituzionale. Rinvio dell'esame dei restanti emendamenti)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta pomeridiana del 23 ottobre.

Il relatore [Marco PELLEGRINI](#) (M5S) illustra gli emendamenti riformulati relativi al provvedimento in titolo segnalando, per quanto di competenza, che occorre richiedere la relazione tecnica sull'emendamento 7.0.2 (testo 2) recante incremento della dotazione dell'organico di magistratura della Corte dei conti, al fine di verificare la corretta quantificazione degli oneri.

Riepiloga poi gli emendamenti segnalati nella seduta pomeridiana del 23 ottobre, a partire da quelli riferiti all'articolo 1.

Il sottosegretario VILLAROSA esprime un avviso contrario sugli emendamenti 1.2, 1.3, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9, 1.10 e 1.11.

La senatrice [FERRERO](#) (L-SP-PSd'Az) chiede chiarimenti sulle ragioni di contrarietà relative alle proposte emendative 1.3, 1.5 e 1.6.

Il rappresentante del GOVERNO illustra le motivazioni alla base dell'avviso contrario.

Il senatore [PICHETTO FRATIN](#) (*FI-BP*) ritiene che l'emendamento 1.7 sia privo di oneri finanziari.

La senatrice [PIRRO](#) (*M5S*) dissente dalla valutazione del senatore Pichetto Fratin, ritenendo che l'emendamento 1.7 possa comportare problematiche di ordine finanziario.

Il presidente [PESCO](#) prospetta la possibilità di esprimere un parere di semplice contrarietà sull'emendamento 1.7, in quanto la soppressione del secondo periodo del comma 2 dell'articolo 1 non appare di per sé onerosa. Altresì, non ravvisa un'onerosità evidente connessa alle proposte 1.8, 1.9, 1.10, 1.11 e 1.13.

Il rappresentante del GOVERNO ritiene che, in ogni caso, sull'emendamento in esame, debba essere fornita apposita relazione tecnica.

La senatrice [FERRERO](#) (*L-SP-PSd'Az*) si sofferma altresì sugli emendamenti 1.8 e 1.9, ritenendo che essi, nel comportare una riduzione di personale, non determinino maggiori oneri.

Il sottosegretario VILLAROSA evidenzia come tali proposte determinino in ogni caso problemi di coordinamento con il primo periodo del comma 2, dal momento che verrebbe disposto il trasferimento di funzioni in materia di turismo al Ministero per i beni culturali, senza il conseguente passaggio delle necessarie risorse umane, con effetti anche sulla quantificazione degli oneri.

Successivamente, esprime un avviso contrario sull'emendamento 1.13, mentre condiziona la valutazione non ostativa sull'emendamento 1.13 (testo corretto) a una riformulazione finalizzata a correggere la quantificazione degli oneri.

Concorda poi con il relatore sull'onerosità degli emendamenti 1.14 e 1.17, mentre esprime un avviso non ostativo sulla proposta 1.15.

La senatrice [FERRERO](#) (*L-SP-PSd'Az*) chiede chiarimenti sull'avviso contrario sull'emendamento 1.17, che vengono forniti dal PRESIDENTE.

Il sottosegretario VILLAROSA formula quindi un avviso contrario sugli emendamenti 1.20 e 1.0.1, mentre chiede di accantonare la proposta 1.0.2, in quanto risulta in fase di predisposizione un'apposita relazione tecnica.

Si passa quindi all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 2.

Il rappresentante del GOVERNO chiede l'accantonamento degli emendamenti 2.3, 2.4, 2.5 e 2.6, sui quali è in corso di predisposizione una relazione tecnica.

Nell'esprimersi in senso non ostativo sull'emendamento 2.7, formula poi un avviso contrario sull'emendamento 2.8, nonché, per ragioni legate a problematiche applicative, sulla proposta 2.9.

Il PRESIDENTE prospetta l'espressione di un parere di semplice contrarietà sull'emendamento 2.9.

Il sottosegretario VILLAROSA esprime poi un avviso contrario sugli emendamenti 2.12, 2.13, 2.14 e 2.15, concordando con la valutazione di onerosità formulata dal relatore.

Prospetta poi alla Commissione di valutare l'espressione di un parere di semplice contrarietà sull'emendamento 2.16 e chiede l'accantonamento della proposta 2.20 non segnalata dal relatore, per consentire un approfondimento.

La senatrice [FERRERO](#) (*L-SP-PSd'Az*) chiede chiarimenti sull'avviso contrario espresso sull'emendamento 2.14.

Il sottosegretario VILLAROSA fa presente come tale emendamento potrebbe determinare un incremento della parte variabile del trattamento retributivo di alcune figure dirigenziali.

Si passa quindi all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 3.

Il sottosegretario VILLAROSA concorda con la valutazione di onerosità degli emendamenti 3.1 e 3.4, mentre ritiene necessaria l'acquisizione di una relazione tecnica sull'emendamento 3.2, al fine di verificare la compatibilità dell'attribuzione di ulteriori funzioni al Ministero dell'interno con l'invarianza delle risorse finanziarie.

Si passa quindi all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 4.

Il rappresentante del GOVERNO formula un avviso contrario sugli emendamenti 4.5 e 4.13, osservando che, su quest'ultima proposta, occorrerebbe comunque acquisire una relazione tecnica e che oneri di natura corrente trovano copertura attraverso risorse in conto capitale.

La senatrice [FERRERO](#) (*L-SP-PSd'Az*) chiede chiarimenti sulle ragioni di contrarietà espresse sull'emendamento 4.5.

Il rappresentante del GOVERNO fa presente come tale emendamento potrebbe determinare lacune nella dotazione organica nel Ministero delle infrastrutture e trasporti con conseguenti oneri necessari per far fronte al sopravvenuto fabbisogno di personale. Esprime comunque la disponibilità a un approfondimento istruttorio.

Il PRESIDENTE reputa opportuno accantonare sia l'emendamento 4.5 che il 4.13, per consentirne un approfondimento istruttorio.

Si passa quindi all'esame degli emendamenti riferiti agli articolo 5 e 6.

Il sottosegretario VILLAROSA concorda con la valutazione di onerosità delle proposte 5.0.1 e 6.1, facendo presente che per entrambi sarebbe comunque necessaria apposita relazione tecnica.

Si passa quindi all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 7.

Il rappresentante del GOVERNO esprime un avviso contrario sull'emendamento 7.0.2, mentre condiziona l'avviso non ostativo sull'emendamento 7.0.2 (testo 2) alla correzione della quantificazione degli oneri.

Sugli emendamenti 7.0.3, 7.0.4 e 7.0.7 formula un avviso contrario per assenza di relazione tecnica.

La senatrice [RIVOLTA](#) (*L-SP-PSd'Az*) chiede di accantonare la proposta 7.0.3 per un approfondimento.

Il PRESIDENTE acconsente alla richiesta, disponendo anche l'accantonamento dell'analoga proposta 7.0.4. Fa poi presente l'opportunità di esprimere, prudenzialmente, una valutazione contraria, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sugli emendamenti 7.0.5 e 7.0.6, che risultano ritirati presso la Commissione di merito.

Il senatore [STEGER](#) (*Aut (SVP-PATT, UV)*) rileva l'assenza di profili di onerosità sull'emendamento 7.0.7, chiedendone l'accantonamento.

Il rappresentante del GOVERNO ribadisce come tale proposta richieda un'apposita relazione tecnica.

Il PRESIDENTE accantona l'emendamento 7.0.7.

Il rappresentante del GOVERNO chiede poi di accantonare, per un approfondimento su possibili profili di criticità finanziaria, gli emendamenti 1.4, 1.12, 2.18 e 2.19 non segnalati dal relatore.

Non essendovi ulteriori richieste di intervento, il RELATORE propone pertanto l'espressione del seguente parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti relativi al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 1.2, 1.3, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9, 1.10, 1.11, 1.13, 1.14, 1.17, 1.20, 1.0.1, 2.8, 2.12, 2.13, 2.14, 2.15, 3.1, 3.2, 3.4 (già 2.22), 5.0.1, 6.1, 7.0.2, 7.0.5 e 7.0.6. Esprime parere di semplice contrarietà sugli emendamenti 2.9 e 2.16. Sull'emendamento 1.13 (testo corretto), il parere non ostativo è condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alla sostituzione delle parole: "3.530.000 euro annui" con le seguenti: "3.592.500 euro annui". Sull'emendamento 7.0.2 (testo 2), il parere non ostativo è condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alla sostituzione, al capoverso "Articolo 7-bis", del comma 2 con il seguente: "Agli oneri derivanti dalla disposizione di cui al precedente comma, valutato in 3.143.004 euro per l'anno 2020, 3.200.873 euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, 3.316.603 euro per l'anno 2023, 3.634.565 euro per l'anno 2024, 3.666.892 euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026, 3.798.786 euro per l'anno 2027, 4.914,393 euro per ciascuno degli anni 2028 e 2029 e 5.008.352 euro annui a decorrere dall'anno 2030, si provvede, quanto a 3.143.004 euro per l'anno 2020 e 5.008.352 euro annui a decorrere dall'anno 2021, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni, per gli anni 2020 e 2021, dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente, iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.". Il parere è non ostativo su tutti i restanti emendamenti, ad eccezione delle proposte 1.0.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.20, 4.5, 4.13, 7.0.3, 7.0.4, 7.0.7, 1.4, 1.12, 2.18 e 2.19, sulle quali l'esame resta sospeso."

La Commissione approva la proposta del relatore.

Il seguito dell'esame è dunque rinviato.

**(1335) Simone BOSSI ed altri. - Modifiche all'articolo 40 della legge 28 luglio 2016, n. 154, in materia di contrasto del bracconaggio ittico nelle acque interne**

(Parere alla 9a Commissione sul testo e sugli emendamenti. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo sul testo. Parere in parte non ostativo, in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, e in parte condizionato, ai sensi della medesima norma costituzionale, sugli emendamenti)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 24 ottobre.

Il relatore [MANCA](#) (*PD*) riepiloga l'esame del provvedimento svolto nelle precedenti sedute.

Il sottosegretario VILLAROSA esprime un avviso non ostativo sul testo del provvedimento e, alla luce degli approfondimenti istruttori, formula un avviso contrario sulle proposte 1.3 e 1.7; condiziona poi l'avviso non ostativo sugli emendamenti 1.2 e 1.5 all'inserimento di una clausola di invarianza finanziaria.

Il relatore [MANCA](#) (PD) propone quindi l'approvazione del seguente parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo ed i relativi emendamenti, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo sul testo. In relazione agli emendamenti, esprime parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 1.3 e 1.7. Sull'emendamento 1.2, il parere non ostativo è condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, all'aggiunta, in fine, delle seguenti parole: «e comunque senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.»». Sull'emendamento 1.5, il parere non ostativo è condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, all'inserimento, dopo la parola: "concorrono", delle seguenti: ", senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica,". Il parere è non ostativo su tutti i restanti emendamenti."

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva.

**[\(Doc. XXII, n. 24\)](#) NANNICINI ed altri - *Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulle condizioni di lavoro in Italia, sullo sfruttamento e sulla sicurezza nei luoghi di lavoro***  
(Parere alla 11a Commissione sul testo e sugli emendamenti. Esame del testo. Parere non ostativo. Rinvio dell'esame degli emendamenti)

La relatrice [ACCOTO](#) (M5S) illustra il documento in titolo, segnalando, per quanto di competenza, in considerazione del fatto che gli oneri per il funzionamento della Commissione - quantificati nel limite massimo di 7.000 euro per il 2019 e 80.000 euro per ciascun anno successivo di durata - sono posti a carico del bilancio interno del Senato, che non vi sono osservazioni da formulare. Propone pertanto l'approvazione di un parere non ostativo.

Verificata la presenza del prescritto numero legale, la Commissione approva la proposta di parere non ostativo della relatrice.

Il PRESIDENTE avverte che, qualora la Commissione di merito non apporti modifiche al provvedimento in esame, il parere reso in questa seduta si intende reso anche per l'Assemblea.

La Commissione prende atto.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*La seduta termina alle ore 15,40.*

## **1.4.2.4. 14<sup>^</sup> Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea)**

# 1.4.2.4.1. 14ª Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea) - Seduta n. 118 (pom.) del 30/07/2019

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (14ª)**

MARTEDÌ 30 LUGLIO 2019

**118ª Seduta**

*Presidenza del Presidente*

[LICHERI](#)

*La seduta inizia alle ore 14.*

*IN SEDE CONSULTIVA*

**(1372) Deleghe al Governo e altre disposizioni in materia di ordinamento sportivo, di professioni sportive nonché di semplificazione**, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dallo stralcio, deliberato dalla Camera dei deputati, degli articoli da 1 a 5 e da 12 a 14 del disegno di legge n. 1603 d'iniziativa governativa  
(Parere alla 7ª Commissione. Esame. Parere non ostativo su testo ed emendamenti)

Il presidente [LICHERI](#) (M5S) illustra i contenuti del disegno di legge in titolo, recante deleghe al Governo e altre disposizioni in materia di ordinamento sportivo, di professioni sportive nonché di semplificazione. Il disegno di legge, approvato in prima lettura dalla Camera dei deputati il 27 giugno 2019, si compone di 10 articoli, raggruppati in 4 capi, recanti, rispettivamente, disposizioni relative all'ordinamento sportivo (artt. 1-4), disposizioni in materia di professioni sportive (artt. 5-6), disposizioni di semplificazione e sicurezza in materia di sport (artt. 7-9), disposizioni finali (art. 10).

Il Relatore dà conto anche degli emendamenti presentati al disegno di legge e si sofferma, in particolare, sull'articolo 5, che delega il Governo al riordino e alla riforma delle disposizioni in materia di enti sportivi professionistici e dilettantistici nonché della disciplina del rapporto di lavoro sportivo.

La delega è delimitata da alcuni principi e criteri direttivi, tra i quali, la lettera *b*), sul riconoscimento del principio della specificità dello sport e del rapporto di lavoro sportivo come definito a livello nazionale e dell'Unione europea, nonché del principio delle pari opportunità, anche per le persone con disabilità, nella pratica sportiva e nell'accesso al lavoro sportivo sia nel settore dilettantistico sia nel settore professionistico, e la lettera *g*), sul riordino e coordinamento formale e sostanziale delle disposizioni di legge, compresa la legge 23 marzo 1981, n. 91, apportando le modifiche e le integrazioni necessarie per garantirne la coerenza giuridica, logica e sistematica, nel rispetto delle norme di diritto internazionale e della normativa dell'Unione europea, nonché per adeguarle ai principi riconosciuti del diritto sportivo e ai consolidati orientamenti della giurisprudenza.

Il Relatore richiama, quindi, l'articolo 6 del TFUE, che richiama lo sport tra le materie sulle quali l'Unione europea ha competenza a intraprendere "azioni intese a sostenere, coordinare o completare l'azione degli Stati membri". Richiama, inoltre, l'articolo 165 del TFUE, in base al quale «l'Unione contribuisce alla promozione dei profili europei dello sport, tenendo conto delle sue specificità, delle sue strutture fondate sul volontariato e della sua funzione sociale ed educativa» (paragrafo 1, secondo comma), e in cui si sancisce che l'azione dell'Unione è intesa «a sviluppare la dimensione europea dello sport, promuovendo l'equità e l'apertura nelle competizioni sportive e la cooperazione tra gli organismi responsabili dello sport e proteggendo l'integrità fisica e morale degli sportivi, in particolare dei più giovani tra di essi» (paragrafo 2, ultimo alinea), e che si promuove la cooperazione con i Paesi terzi e le organizzazioni internazionali competenti in materia di sport (paragrafo 3).

Ritiene quindi che il disegno di legge ed i relativi emendamenti non presentino profili di criticità in ordine alla compatibilità con l'ordinamento europeo, e propone di esprimere, per quanto di competenza, parere non ostativo sul testo del disegno di legge e sugli emendamenti ad esso riferiti.

La senatrice [GINETTI](#) (PD) sottolinea come l'intervento normativo prospettato nel disegno di legge, oltre a riconoscere la parità tra gli sport maschili e quelli femminili, opera una distinzione tra sport dilettantistici e sport professionistici. Al riguardo, evidenzia la necessità di valutare anche quegli sport che, pur non essendo riconosciuti come professionistici, comportano un analogo impegno per gli sportivi, pur senza le tutele e i compensi di un vero rapporto di lavoro. Inoltre, ritiene che, intervenendo sulle figure professionali, si incida in un settore disciplinato dall'ordinamento europeo, per esempio per la parte relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali.

Il senatore [FAZZOLARI](#) (Fdl) esprime contrarietà nei confronti di un provvedimento che, nel prevedere il riconoscimento della professionalità per alcuni settori sportivi, rischia di penalizzarli, imponendo loro gli oneri derivanti dalla conseguente necessità di finanziamento attraverso la spettacolarizzazione che crea indotto economico.

Replica il relatore [LICHERI](#) (M5S) ritenendo che la proposta legislativa si limiti a favorire l'evoluzione naturale di alcune discipline sportive verso la professionalizzazione, superando anacronistiche limitazioni e soluzioni di comodo.

Posto quindi ai voti, previa verifica della presenza del prescritto numero di senatori, lo schema di parere presentato dal Relatore, e allegato al resoconto di seduta, è approvato, con l'astensione dei senatori del Gruppo PD, del Gruppo FI e del senatore Fazzolari.

**(1335) Simone BOSSI ed altri. - Modifiche all'articolo 40 della legge 28 luglio 2016, n. 154, in materia di contrasto del bracconaggio ittico nelle acque interne**  
(Parere alla 9a Commissione. Esame e rinvio)

La senatrice [PUCCIARELLI](#) (L-SP-PSd'Az), relatrice, illustra il disegno di legge in titolo, che introduce modifiche alla legge n. 154 del 2016, articolo 40, rubricato "contrasto del bracconaggio ittico nelle acque interne".

L'intervento normativo nasce dall'esigenza di porre fine a un fenomeno sempre più dilagante di pesca illegale e bracconaggio ittico, di carattere industriale, il cui pescato, di dubbia tracciabilità e certificazione sanitaria, viene collocato soprattutto in circuiti di lavorazione e consumo nei mercati dell'Est Europa. Il pesante depauperamento della risorsa ittica presente in tutte le aste fluviali è causato da un costante e massiccio prelievo di fauna ittica, anche pregiata, con mezzi vietati, particolarmente invasivi, ad elevata capacità di cattura e distruttivi per l'intero ecosistema acquatico. Tra i più dannosi e atti a stordire e catturare le prede vi è l'utilizzo di corrente elettrica, di veleni e di altre sostanze

chimiche. Sotto il profilo igienico-sanitario, le modalità di stoccaggio, lavorazione e distribuzione del pescato sono condotte in violazione delle norme di cui al decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 193, di attuazione della direttiva 2004/41/CE relativa ai controlli in materia di sicurezza alimentare, al regolamento (CE) n. 852/2004 sull'igiene dei prodotti alimentari e al regolamento (CE) n. 853/2004 in materia di igiene per gli alimenti di origine animale.

La difficoltà a contrastare tale fenomeno è stata causata da molteplici fattori: la vastità dei corpi idrici da presidiare, le modalità e gli orari con i quali viene perpetrata la pesca abusiva, nonché l'esistenza di un complesso di norme di diversa tipologia (ittiche, igienico-sanitarie, di trasporto su strada, lavorazione, ecc.) spesso di difficile applicazione pratica.

In particolare, la relazione illustrativa del provvedimento mette in evidenza le lacune legislative esistenti in materia di pesca professionale, sottolineando l'esigenza di distinguere tra la pratica ormai "anacronistica" della pesca professionale in acque interne, esercitata prevalentemente in canali e fiumi, e quella "virtuosa" esercitata in acque lagunari, salmastre e in alcuni grandi laghi e laghi minori del Centro e Nord Italia. L'esistenza di un unico tipo di licenza per i due tipi di pesca rende più difficile il contrasto della pesca illegale di tipo industriale, che viene spesso esercitata da stranieri in possesso di licenza professionale, i quali usano tale licenza solo per regolarizzare il pescato prelevato abusivamente e poterlo commercializzare e indirizzare verso i Paesi esteri.

Per tali ragioni, il disegno di legge in esame - che si compone di un articolo e di un allegato - si propone, attraverso le modifiche all'articolo 40 della legge n. 154 del 2016, di rafforzare il controllo del patrimonio ittico, di vietare la pesca professionale in tutte le acque dolci (canali e fiumi) del territorio nazionale, ad esclusione delle acque lagunari, salmastre e di alcuni grandi laghi e laghi minori, nei quali sia già esercitata la pesca professionale in forma cooperativa e tradizionale, rivedendo conseguentemente anche l'attuale apparato sanzionatorio.

Tra le modifiche proposte alla lettera a), si prevede che l'elenco di attività vietate di cui al comma 2 dell'articolo 40 si applichi ai laghi indicati nell'allegato 1 al disegno di legge, nonché alle acque salse o salmastre o lagunari.

Alla lettera b), si prevede l'inserimento dei nuovi commi da *2-bis* a *2-quater* nell'articolo 40. Il nuovo comma *2-bis* reca l'elenco delle seguenti attività vietate nelle acque interne diverse dai laghi di cui all'allegato 1 e dalle acque salse o salmastre o lagunari: l'esercizio della pesca professionale e l'uso dei relativi strumenti e attrezzi; l'uso o la detenzione di tutto ciò che non sia configurabile come sistema di pesca sportiva, ai sensi delle disposizioni applicabili; l'esercizio di talune attività relative alle specie di cui sia vietata la cattura in qualunque stadio di crescita e durante il periodo di divieto per la riproduzione della specie, in violazione della normativa vigente; l'uso di esplosivi, elettricità, sostanze tossiche e anestetiche; lo svolgimento di attività che provochino l'asciutta dei corpi idrici. Rispetto a tali divieti, il comma *2-ter* disciplina i casi in cui possa essere autorizzato l'uso o la detenzione di sistemi non riconducibili alla pesca sportiva, in occasione di interventi di recupero e trasferimento autorizzati dagli enti preposti. Il comma *2-quater*, inoltre, consente alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano, con propri provvedimenti, di autorizzare l'esercizio della pesca professionale, nonché l'uso di strumenti e attrezzi atti a tale attività, nei laghi - comunque non inseriti nell'allegato 1 - nei quali sia già esercitata la pesca professionale in forma cooperativa e tradizionale.

Alla lettera c), si prevede la sostituzione dei commi da 3 a 7. Si prevede, in particolare, che in caso di raccolta, detenzione, trasporto e commercio degli animali storditi o uccisi in violazione dei divieti di cui ai commi 2 e *2-bis*, si applichi la sospensione della licenza di pesca (ove posseduta) per tre anni, confermando la sanzione prevista dalla legge vigente. Si prevede, inoltre, che la sospensione dell'esercizio commerciale abbia la durata da cinque a dieci giorni in violazione dei divieti di cui al comma 2 (come nel testo vigente) e da quindici a trenta giorni in violazione dei divieti di cui al nuovo comma *2-bis*. Qualora sia riscontrata la violazione dei divieti posti dalle disposizioni in esame, si procede, secondo le modifiche proposte, all'immediato sequestro e confisca del prodotto pescato (laddove il testo vigente menziona la sola confisca) da parte degli agenti accertatori.

Resta confermata la previsione, recentemente introdotta con l'articolo 11-*ter*, comma 2, del

decreto-legge 19 marzo 2019, n. 27 (decreto "emergenze in agricoltura"), che per le sanzioni commesse da soggetti titolari di licenza di pesca professionale, il sequestro e la confisca dei natanti e dei mezzi di trasporto e di conservazione del pescato si applicano solo in caso di recidiva. Si specifica però, diversamente dal testo vigente, che il sequestro e la confisca dei natanti si applica anche ai natanti di terzi e a quelli non utilizzati unicamente a tali fini. Quanto alle sanzioni che prevedono la sospensione della licenza di pesca, si segnala che, mentre il testo vigente menziona la licenza di pesca "di professione" o "professionale", il disegno di legge propone di far riferimento alla "licenza di pesca" senza ulteriore specificazione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

**(1437) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 giugno 2019, n. 53, recante disposizioni urgenti in materia di ordine e sicurezza pubblica**, approvato dalla Camera dei deputati (Parere alla 1a Commissione. Esame e rinvio)

Il senatore [Simone BOSSI](#) (L-SP-PSd'Az), relatore illustra i contenuti del decreto-legge in conversione, cosiddetto "sicurezza-bis", che si compone di 28 articoli, di cui 10 aggiunti in prima lettura presso la Camera dei deputati.

Il provvedimento interviene in materia di contrasto all'immigrazione illegale, di rafforzamento dell'ordine e della sicurezza pubblica, di potenziamento dell'azione amministrativa a supporto delle politiche di sicurezza, e di contrasto alla violenza in occasione di manifestazioni sportive.

L'articolo 1 modifica il Testo unico dell'immigrazione (decreto legislativo n. 286 del 1998), per attribuire al Ministro dell'interno (di concerto con i Ministri della difesa e dei trasporti) la possibilità di limitare o vietare l'ingresso, il transito o la sosta di navi nel mare territoriale per motivi di ordine e sicurezza pubblica, in caso di carico o scarico di persone in violazione delle leggi di immigrazione vigenti nello Stato costiero, come previsto dall'articolo 19, paragrafo 2, lettera g), della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare (UNCLOS).

La Convenzione, infatti, all'articolo 19 prevede una serie di casi nei quali il passaggio di una nave straniera non è più considerato "passaggio inoffensivo", ma "pregiudizievole per la pace, il buon ordine e la sicurezza dello Stato costiero", e all'articolo 25 stabilisce che lo Stato costiero può adottare le misure necessarie per impedire nel suo mare territoriale ogni passaggio che non sia inoffensivo. Alla Convenzione UNCLOS ha aderito anche la stessa Unione europea, con la decisione del Consiglio 98/392/CE del 23 marzo 1998.

L'articolo 2 introduce la sanzione amministrativa per la violazione, da parte del comandante di una nave, del divieto di ingresso, transito o sosta nel mare territoriale disposto con il provvedimento del Ministro dell'interno di cui al precedente articolo 1. La sanzione consiste nel pagamento di una somma da 150 mila a 1 milione di euro, a cui si applica anche la sanzione accessoria della confisca dell'imbarcazione. L'importo della sanzione è stato aumentato durante l'esame presso la Camera dei deputati rispetto alle somme originarie di 10 mila a 50 mila euro.

L'articolo 3 interviene sull'articolo 51 del codice di procedura penale, relativo alle indagini di competenza della procura distrettuale, per estenderne l'applicazione anche alle fattispecie associative realizzate al fine di commettere il reato di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina.

Conseguentemente, sarà possibile svolgere intercettazioni preventive anche per l'acquisizione di notizie utili alla prevenzione di tale delitto.

L'articolo 3-bis estende la disciplina dell'arresto obbligatorio in flagranza di reato, di cui all'articolo 380 del codice di procedura penale, anche al delitto di resistenza o violenza contro nave da guerra, come definito dal codice della navigazione. L'articolo 1100 del Codice della navigazione, infatti, punisce con la reclusione da tre a dieci anni il comandante o l'ufficiale della nave italiana, che commette atti di resistenza o di violenza contro una nave da guerra nazionale.

L'articolo 4 prevede uno stanziamento di 500.000 euro per il 2019, 1 milione per il 2020 e 1,5 milioni per il 2021, per consentire l'implementazione dello strumento investigativo delle "operazioni sotto

copertura", previsto nel quadro della Convenzione delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale (ratificata con la legge 16 marzo 2006, n. 146), anche alle attività di contrasto del delitto di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina.

L'articolo 5 prevede che, per i soggiorni non superiori alle ventiquattro ore, la comunicazione, da parte dei gestori di strutture ricettive, alla questura territorialmente competente, delle generalità delle persone alloggiate, debba avvenire entro sei ore, anziché entro ventiquattro ore dal loro arrivo. Ciò per consentire all'autorità di pubblica sicurezza di poter effettuare gli eventuali controlli tempestivamente. In ogni caso, la disposizione entrerà in vigore 90 giorni dopo la pubblicazione del decreto ministeriale che dovrà disciplinare le modalità di comunicazione dei dati.

L'articolo 6 interviene nella legge sull'ordine pubblico del 1975, per introdurre la pena dell'arresto da due a tre anni e dell'ammenda da 2.000 a 6.000 euro, in caso di uso di caschi o di qualunque altro mezzo atto a rendere difficoltoso il riconoscimento della persona, nell'ambito di manifestazioni in luogo pubblico e aperto al pubblico.

Nella stessa legge del 1975 viene inoltre introdotta la pena della reclusione da uno a quattro anni per chi, nel corso delle medesime manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico, lancia o utilizza illegittimamente, in modo da creare un concreto pericolo per l'incolumità delle persone, razzi, bengala, fuochi artificiali, petardi, gas urticanti o altri strumenti atti a offendere.

Parallelamente, l'articolo 7 apporta modifiche al codice penale al fine di rafforzare il vigente quadro normativo a presidio del regolare e pacifico svolgimento delle manifestazioni in luogo pubblico e aperto al pubblico. Inoltre, nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati sono state inasprite le pene per i delitti di oltraggio a pubblico ufficiale e oltraggio a magistrato in corso di udienza.

L'articolo 8 introduce misure straordinarie per l'eliminazione dell'arretrato relativo ai procedimenti di esecuzione delle sentenze penali di condanna, anche prevedendo l'assunzione a tempo determinato di un massimo di 800 unità di personale amministrativo non dirigenziale.

L'articolo 8-*bis* reca una disposizione volta ad agevolare la destinazione di immobili pubblici a presidi delle Forze di polizia, mentre l'articolo 8-*ter* prevede un incremento del monte ore di straordinario per il personale dei Vigili del fuoco.

L'articolo 8-*quater* consente l'incremento della dotazione organica del Ministero dell'interno di un posto di funzione dirigenziale generale, successivamente all'entrata in vigore del nuovo regolamento di organizzazione del Ministero. Consente, inoltre, di assumere fino a 250 unità di personale a tempo indeterminato per il biennio 2017-2018, da destinare agli uffici delle Commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale e della Commissione nazionale per il diritto di asilo.

L'articolo 9, comma 1, ripristina la vigenza - fino al 31 dicembre 2019 - dell'articolo 57 del Codice in materia di protezione dei dati personali (decreto legislativo n. 196 del 2003), che prevede l'adozione di un decreto del Presidente della Repubblica per stabilire le disposizioni attuative dei principi relativi al trattamento dei dati effettuato dal Centro elaborazioni dati (CED) del Dipartimento di pubblica sicurezza e da organi, uffici o comandi di polizia, per finalità di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, prevenzione, accertamento o repressione dei reati.

La vigenza dell'articolo 57 era stata prolungata fino all'8 giugno 2019 dallo stesso decreto legislativo n. 51 del 2018 di attuazione della direttiva (UE) 2016/680 relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali. La direttiva, infatti, all'articolo 63, paragrafo 2, consente agli Stati membri di disporre che i sistemi di trattamento automatizzato istituiti anteriormente al 6 maggio 2016 siano resi conformi all'articolo 25, paragrafo 1, sulla registrazione dei dati in sistemi di trattamento automatizzato, in un momento successivo, ma comunque entro il 6 maggio 2023.

L'articolo 9, comma 2, proroga al 1° gennaio 2020 il termine a partire dal quale acquista efficacia la riforma della disciplina delle intercettazioni introdotta dal decreto legislativo n. 216 del 2017, con particolare riguardo alle operazioni di intercettazione relative a provvedimenti autorizzativi del giudice e alla pubblicabilità dell'ordinanza di custodia cautelare.

L'articolo 10 integra di 500 unità, dal 20 giugno al 14 luglio 2019, il contingente di personale militare dell'operazione "strade sicure", da destinare alle esigenze di sicurezza connesse allo svolgimento dell'Universiade Napoli 2019, limitatamente ai servizi di vigilanza a siti e obiettivi sensibili.

L'articolo 10-*bis* reca misure per l'approvvigionamento dei pasti per il personale della Polizia di Stato impegnato in servizi di ordine pubblico fuori sede, mentre l'articolo 10-*ter* dispone l'istituzione dell'Ispettorato scuole della Polizia di Stato con funzioni di raccordo e coordinamento degli istituti, scuole e centri di formazione e addestramento del personale della Polizia.

L'articolo 11 introduce nuove fattispecie di ingresso in, per soggiorni non superiori a tre mesi, senza necessità di permesso di soggiorno, per "missione, gara sportiva e ricerca scientifica", in aggiunta alle quattro già previste per "visite, affari, turismo e studio".

L'articolo 12 istituisce presso il Ministero degli affari esteri, un fondo di premialità per le politiche di rimpatrio, volto a sostenere iniziative di cooperazione o intese bilaterali per favorire la riammissione degli stranieri irregolari presenti nel territorio nazionale e provenienti da Paesi extra-UE. Il fondo ha una dotazione iniziale di 2 milioni di euro per l'anno 2019, che potranno essere incrementati fino a 50 milioni di euro annui, a valere su una quota delle risorse derivanti dalle misure di razionalizzazione della spesa per la gestione dei centri per l'immigrazione e dagli interventi per la riduzione del costo giornaliero per l'accoglienza dei migranti.

L'articolo 12-*bis* reca alcune misure in favore del personale delle Forze di polizia, dei Vigili del fuoco, della carriera prefettizia e dei dirigenti dell'Amministrazione dell'Interno, mentre l'articolo 12-*ter* stanziava risorse per il Fondo risorse decentrate, per la remunerazione delle maggiori attività rese dal personale contrattualizzato non dirigenziale dell'amministrazione civile dell'Interno.

Gli articoli da 13 a 17 dettano disposizioni per il contrasto dei fenomeni di violenza connessi a manifestazioni sportive, anticipando l'entrata in vigore di disposizioni attualmente inserite nel disegno di legge A.C. 1603-*ter*, il cui esame presso la Commissione Giustizia alla Camera dei deputati si è concluso il 18 luglio 2019.

Infine, l'articolo 17-*bis* riduce da tre mesi a cinque settimane la durata del corso di formazione per l'accesso alla qualifica di capo squadra dei Vigili del fuoco, esclusivamente per la procedura concorsuale con decorrenza 1° gennaio 2019, e l'articolo 18 dispone ai fini dell'entrata in vigore del decreto-legge.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

*La seduta termina alle ore 14,45.*

## **PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1372 E SUI RELATIVI EMENDAMENTI**

La 14ª Commissione permanente, esaminato il disegno di legge in titolo, recante deleghe al Governo e altre disposizioni in materia di ordinamento sportivo, di professioni sportive nonché di semplificazione; esaminati gli emendamenti riferiti al disegno di legge; considerato che il disegno di legge in esame, è stato approvato in prima lettura dalla Camera dei deputati il 27 giugno 2019 e che il testo è composto da 10 articoli, organizzato in 4 Capi, recanti, rispettivamente, disposizioni relative all'ordinamento sportivo (artt. 1-4), disposizioni in materia di professioni sportive (artt. 5-6), disposizioni di semplificazione e sicurezza in materia di sport (artt. 7-9), disposizioni finali (art. 10); considerato, in particolare, che l'articolo 5 delega il Governo al riordino e alla riforma delle disposizioni in materia di enti sportivi professionistici e dilettantistici nonché della disciplina del rapporto di lavoro sportivo, in base a determinati principi e criteri direttivi, tra cui i seguenti: - alla lettera *b*), riconoscimento del principio della specificità dello sport e del rapporto di lavoro sportivo come definito a livello nazionale e dell'Unione europea, nonché del principio delle pari opportunità, anche per le persone con disabilità, nella pratica sportiva e nell'accesso al lavoro sportivo

sia nel settore dilettantistico sia nel settore professionistico;  
- alla lettera g), riordino e coordinamento formale e sostanziale delle disposizioni di legge, compresa la legge 23 marzo 1981, n. 91, apportando le modifiche e le integrazioni necessarie per garantirne la coerenza giuridica, logica e sistematica, nel rispetto delle norme di diritto internazionale e della normativa dell'Unione europea, nonché per adeguarle ai principi riconosciuti del diritto sportivo e ai consolidati orientamenti della giurisprudenza;  
richiamato l'articolo 6 del TFUE, secondo cui lo sport rappresenta una delle materie sulle quali l'Unione europea ha competenza a intraprendere "azioni intese a sostenere, coordinare o completare l'azione degli Stati membri";  
richiamato, inoltre, l'articolo 165 del TFUE, in base al quale *«l'Unione contribuisce alla promozione dei profili europei dello sport, tenendo conto delle sue specificità, delle sue strutture fondate sul volontariato e della sua funzione sociale ed educativa»* (paragrafo 1, secondo comma), e in cui si sancisce che l'azione dell'Unione è intesa *«a sviluppare la dimensione europea dello sport, promuovendo l'equità e l'apertura nelle competizioni sportive e la cooperazione tra gli organismi responsabili dello sport e proteggendo l'integrità fisica e morale degli sportivi, in particolare dei più giovani tra di essi»* (paragrafo 2, ultimo alinea), e che si promuove la cooperazione con i Paesi terzi e le organizzazioni internazionali competenti in materia di sport (paragrafo 3);  
valutato che il disegno di legge in titolo ed i relativi emendamenti non presentano profili di criticità in ordine alla compatibilità con l'ordinamento europeo,  
esprime, per quanto di competenza parere non ostativo sul testo del disegno di legge e sugli emendamenti ad esso riferiti.

## 1.4.2.4.2. 14ª Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea) - Seduta n. 119 (pom.) del 01/08/2019

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (14ª)**  
**GIOVEDÌ 1 AGOSTO 2019**  
**119ª Seduta**

*Presidenza del Presidente*  
[LICHERI](#)

*La seduta inizia alle ore 14,35.*

*SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE*

Il [PRESIDENTE](#) esprime, a nome della Commissione, gli auguri al senatore Stefano Corti e il benvenuto nella Commissione.

Interviene la senatrice [BONINO](#) (*Misto-PEcEB*) per sottolineare l'esigenza che, con la ripresa dei lavori a settembre, sia assicurata maggiore regolarità nella convocazione delle sedute di Commissione. Inoltre, ringrazia i servizi del Senato per aver messo a disposizione i dati sulle procedure di infrazione e chiede di poter avere un prospetto sulle multe in capo allo Stato italiano, comminate dalle Istituzioni europee.

Ritiene, infine, che l'entità delle somme che l'Italia deve versare all'UE mini la credibilità del Governo nella negoziazione sulla politica di coesione nell'ambito del nuovo quadro finanziario pluriennale.

Il [PRESIDENTE](#) dà conto di alcuni possibili appuntamenti della Commissione con la ripresa dei lavori a settembre e assicura che si farà carico delle richieste espresse dalla senatrice Bonino.

*IN SEDE CONSULTIVA*

**(1437) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 giugno 2019, n. 53, recante disposizioni urgenti in materia di ordine e sicurezza pubblica**

(Parere alla 1ª Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo sul testo e in parte non ostativo e in parte contrario sugli emendamenti)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 30 luglio.

Il senatore [Simone BOSSI](#) (*L-SP-PSd'Az*), relatore, presenta uno schema di parere non ostativo sul testo del provvedimento in titolo e di parere non ostativo sugli emendamenti ad esso riferiti, salvo che sugli emendamenti 2.128, 2.129 e 7.0.4, su cui propone di esprimere parere contrario.

La senatrice [BONINO](#) (*Misto-PEcEB*) preannuncia il suo voto di contrarietà sul decreto-legge, poiché, a suo avviso, per molti aspetti si pone in contrasto con il diritto europeo. Ritiene inoltre che nella formulazione dell'articolo 1 non si evinca con chiarezza cosa si intenda per "navi in servizio governativo non commerciale".

A tale ultimo riguardo, il [PRESIDENTE](#) chiarisce che le imbarcazioni che esercitano attività economica sono tenute a soccorrere i naufraghi, ma sono obbligate poi a consegnare le persone alle autorità preposte.

La senatrice [GINETTI](#) (*PD*) ritiene di non ravvisare nello schema di parere le valutazioni di specifica competenza della 14a Commissione. Sostiene, inoltre, che il testo del decreto-legge andrebbe valutato rispetto alla Convenzione sul diritto del mare UNCLOS, alla Convenzione SAR, all'operazione Eunavfor Med Sophia, agli atti in fase ascendente sulla Guardia costiera e di frontiera europea e con le procedure di rimpatrio previste dalla direttiva 2008/115/CE, come modificata dalla proposta COM(2018) 634. Molte norme, inoltre, come quelle sui buoni pasto o sui nuovi posti di dirigenza generale, potevano essere disposte con atti regolamentari o amministrativi. Ritiene, quindi, che il provvedimento, non disciplinando l'immigrazione regolare, non è utile per ridurre l'immigrazione clandestina e aumenta l'insicurezza pubblica. Preannuncia pertanto il voto contrario del Gruppo PD.

Il senatore [FAZZOLARI](#) (*FdI*) esprime soddisfazione per l'accoglimento, con il nuovo decreto sicurezza, di alcuni emendamenti presentati dal Gruppo Fratelli d'Italia in occasione del primo decreto sicurezza, come quelli sulla confisca delle navi delle ONG e sull'inasprimento delle pene per i reati contro pubblici ufficiali. Ritiene, inoltre, che la Convenzione di Montego Bay contempli unicamente il salvataggio occasionale e non anche il fenomeno sistematico di trasbordo via mare, che andava quindi semplicemente vietato. Ricorda quindi l'opportunità di legare la cooperazione europea con i Paesi terzi alla stipula di accordi di rimpatrio e la necessità di allestire - come ha fatto la Germania - i centri sorvegliati prefigurati dal Consiglio europeo del 28-29 giugno 2018. Richiama, infine, alcune proposte emendative presentate presso la Commissione di merito dal suo Gruppo di appartenenza e preannuncia il suo voto favorevole.

Il [PRESIDENTE](#) pone, quindi, in votazione lo schema di parere predisposto dal Relatore e allegato al resoconto di seduta, previa verifica della presenza del prescritto numero di senatori.

La Commissione approva.

**(1335) Simone BOSSI ed altri. - Modifiche all'articolo 40 della legge 28 luglio 2016, n. 154, in materia di contrasto del bracconaggio ittico nelle acque interne**  
(Parere alla 9a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 30 luglio.

La senatrice [PUCCIARELLI](#) (*L-SP-PSd'Az*), relatrice, presenta uno schema di parere favorevole sul disegno di legge in titolo.

Posto ai voti, previa verifica della presenza del prescritto numero di senatori, lo schema di parere, allegato al resoconto di seduta, è approvato.

*La seduta termina alle ore 15,15.*

## **PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1437 E SUI RELATIVI EMENDAMENTI**

La 14ª Commissione permanente, esaminato il disegno di legge in titolo e gli emendamenti ad esso riferiti,  
considerato che il decreto-legge in conversione interviene in materia di contrasto all'immigrazione illegale, di rafforzamento dell'ordine e della sicurezza pubblica, di potenziamento dell'azione amministrativa a supporto delle politiche di sicurezza e di contrasto alla violenza in occasione di manifestazioni sportive;  
considerati in particolare gli articoli 1, 8, 9, comma 1, 11 e 12;  
valutato che il provvedimento non presenta profili di criticità in ordine alla compatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea,  
esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo sul testo del disegno di legge e sugli emendamenti ad esso riferiti, salvo che sugli emendamenti 2.128, 2.129 e 7.0.4 sui quali il parere è contrario.

## **PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1335**

La 14ª Commissione permanente, esaminato il disegno di legge in titolo,  
considerato che esso introduce modifiche alla legge n. 154 del 2016, articolo 40, rubricato "contrasto del bracconaggio ittico nelle acque interne", al fine di contrastare un fenomeno sempre più dilagante di pesca illegale e bracconaggio ittico, di carattere industriale, che provoca un pesante depauperamento della risorsa ittica presente in tutte le aste fluviali, a causa del massiccio prelievo di fauna ittica, anche pregiata, con mezzi vietati, particolarmente invasivi, ad elevata capacità di cattura e distruttivi per l'intero ecosistema acquatico, in violazione delle norme di cui al decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 193, di attuazione della direttiva 2004/41/CE relativa ai controlli in materia di sicurezza alimentare, al regolamento (CE) n. 852/2004 sull'igiene dei prodotti alimentari e al regolamento (CE) n. 853/2004 in materia di igiene per gli alimenti di origine animale;  
considerato che l'attuale normativa, che prevede un unico tipo di licenza per la pesca in canali e fiumi e per la pesca in acque lagunari e salmastre, rende difficile il contrasto della pesca illegale di tipo industriale, che viene spesso esercitata da stranieri in possesso di licenza professionale, i quali usano tale licenza solo per regolarizzare il pescato prelevato abusivamente e poterlo commercializzare e indirizzare verso i Paesi esteri;  
rilevato che con le modifiche all'articolo 40 della legge n. 154 del 2016, si prevede di vietare la pesca professionale in tutte le acque dolci (canali e fiumi) del territorio nazionale, ad esclusione delle acque lagunari, salmastre e di alcuni grandi laghi e laghi minori, nei quali sia già esercitata la pesca professionale in forma cooperativa e tradizionale, rivedendo conseguentemente anche l'attuale apparato sanzionatorio;  
rilevato che non risultano pendenti casi EU Pilot o procedure d'infrazione in materia;  
valutato che il disegno di legge non presenta profili di criticità in ordine alla compatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea,  
esprime, per quanto di competenza, parere favorevole.



